



Codice di Rete

S.G.I. Società Gasdotti Italia



Codice di Rete

S.G.I. Società Gasdotti Italia

Versione 19



INDICE

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

GLI OPERATORI

SEZIONE 1 – INFORMAZIONE

CAPITOLO 1 – CONTESTO NORMATIVO

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

CAPITOLO 4 – PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

ALLEGATO 4A – TABELLA TEMPI E MODALITA' DEL COORDINAMENTO
INFORMATIVO

SEZIONE 2 – ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

CAPITOLO 5 – CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO

ALLEGATO 5A – METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI
TRASPORTO

CAPITOLO 6 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E
RICONSEGNA

ALLEGATO 6A – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

ALLEGATO 6B – RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA

SEZIONE 3 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

PREMESSA ALLA SEZIONE EROGAZIONE

CAPITOLO 7 – TRANSAZIONI DI CAPACITA'

CAPITOLO 8 – PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

CAPITOLO 9 – BILANCIAMENTO

ALLEGATO 9A – REGOLE DI ALLOCAZIONE APPLICABILI

ALLEGATO 9B – PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

**ALLEGATO 9C – MODALITA' DI ALLOCAZIONE GIORNALIERA SULLE RETI DI
TRASPORTO AGLI UTENTI DELLE PARTITE DI GAS PRELEVATE DAI CLIENTI
NON MISURATI GIORNALMENTE**

CAPITOLO 10 – MISURA DEL GAS

CAPITOLO 11 – QUALITA' DEL GAS

**ALLEGATO 11A – SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO –
FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE**

CAPITOLO 12 – PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

SEZIONE 4 – QUALITA' DEL SERVIZIO

CAPITOLO 13 – QUALITA' DEL SERVIZIO

ALLEGATO 13A – STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

SEZIONE 5 – PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO 14 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

CAPITOLO 15 – COORDINAMENTO OPERATIVO

ALLEGATO 15A – INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI

SEZIONE 6 – AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 16 – NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

CAPITOLO 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

CAPITOLO 18 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

CAPITOLO 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 7 – EMERGENZA

CAPITOLO 20 – GESTIONE DELLE EMERGENZE

**CAPITOLO 21 – MODALITA' DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE
ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE**

SEZIONE 8 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

CAPITOLO 22 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

GLOSSARIO

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

Il presente Codice di Rete, approvato dall'Autorità, ha il fine di garantire agli Utenti che ne facciano richiesta l'accesso al servizio di trasporto sulle reti operate dal Trasportatore, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

1. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni contenute nel Codice di Rete costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (RN di proprietà, RR di proprietà e/o in gestione).

Il Trasportatore e l'Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti ed obblighi, in forza della stipula del Contratto di Trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto di Trasporto si farà riferimento a quanto previsto dal Codice di Rete le cui norme in quanto applicabili formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto.

Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Codice di Rete si rivelasse impraticabile o lo divenisse, il Trasportatore si riserva il diritto di sostituirla con una nuova disposizione, secondo quanto stabilito al capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

2. TITOLARITA' DEL GAS TRASPORTATO

Il Gas Naturale immesso nella rete gestita dal Trasportatore ai Punti di Consegna e prelevato ai Punti di Riconsegna è, e rimarrà per tutta la durata della prestazione, di proprietà dell'Utente.

GLI OPERATORI

Di seguito vengono elencati in ordine alfabetico e descritti i principali “attori” il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto.

I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più compiti contemporaneamente.

Definizione	Descrizione
<i>Autorità</i>	L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n.481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas. Ha sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>Cliente Finale o Cliente</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il Gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Distributore/ Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del Gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Operatore Allacciato</i>	Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto Fisico di Riconsegna. Al Punto Fisico di Riconsegna possono essere allacciati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Clienti Finali; ➤ Imprese di Distribuzione; ➤ Altre Reti.
<i>Impresa di</i>	L’impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo

Definizione	Descrizione
<i>Stoccaggio</i>	in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di Gas Naturale.
<i>Impresa Maggiore</i>	La società Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Produttore di Gas/ Impresa di Produzione</i>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del Gas prodotto.
<i>Trasportatore</i>	La società S.G.I. S.p.A. che fornisce secondo le regole definite nel Codice di Rete il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata ai sensi dall'art.2 lettera t) del Decreto.
<i>Utente</i>	Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

CONTESTO NORMATIVO

1.1 LA DIRETTIVA N. 98/30/CE	2
1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00 ...	2
1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE	3
1.4 LA DELIBERA N. 137/02	4
1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA	4
1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI	5
1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.....	5
1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	5
1.8.1 <i>Le leggi del governo</i>	6
1.8.2 <i>I decreti ministeriali</i>	7
1.8.3 <i>Le Delibere dell'Autorità</i>	7
1.8.4 <i>Parlamento e Consiglio Europeo</i>	8

1.1 LA DIRETTIVA N. 98/30/CE

La Direttiva 98/30/CE, definendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, l'importazione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha avviato un'importante fase del processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas, allo scopo di creare un mercato unico europeo per il gas naturale, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

In Italia il recepimento della Direttiva 98/30/CE è avvenuto con la Legge delega (legge n.144 del 17 maggio 1999) e il Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00

Prima del processo di liberalizzazione del mercato, l'industria del gas era caratterizzata dalla presenza di un'impresa dominante verticalmente integrata dalla produzione al trasporto mentre nella distribuzione all'Utente finale operavano singoli operatori di pubblico interesse.

Il Decreto Legislativo n.164/00 avvia e realizza il mercato concorrenziale regolandone i tempi di attuazione e le modalità, attuando quanto disposto dalla Direttiva n° 98/30/CE. L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, incentivando da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi.

Il Dlgs n.164/00 dispone per l'attività di trasporto la predisposizione del Codice di Rete e la sua adozione. S'individuano di seguito i principali aspetti del Dlgs n.164/00:

- a) l'individuazione della rete nazionale di gasdotti da parte del Ministero delle Attività Produttive;

- b) la determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di criteri che consentano a tutti gli Utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e gli obblighi dei soggetti che svolgono tali attività;
- c) l'adozione da parte delle società di trasporto di un proprio Codice di Rete da redigere entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera, che fissa i criteri d'accesso, e da trasmettere poi all'Autorità per la verifica di conformità ai predetti criteri;
- d) la regolamentazione dell'attività di trasporto e dispacciamento attraverso la definizione di criteri per il calcolo delle tariffe massime consentite;
- e) Il principio di idoneità, le soglie di consumo minimo e la sua estensione a tutti i Clienti Finali a partire dal 1° gennaio 2003;
- f) la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività della filiera gas, eccetto che per l'attività di stoccaggio, che può essere separata solo contabilmente e gestionalmente dall'attività di trasporto.

Il Dlgs n.164/00, imponendo alle imprese del gas verticalmente integrate la separazione societaria dell'attività di trasporto dalle altre attività della filiera, consente la presenza di più operatori nell'approvvigionamento, l'offerta di un servizio più competitivo a vantaggio dei Clienti Finali e la regolamentazione degli aspetti operativi ed economici da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE

La Direttiva 98/30/CE stabilisce per gli Stati Membri la possibilità di scelta tra un regime di accesso regolato o negoziato per l'accesso al sistema delle reti di trasporto. L'Italia ha recepito nel Dlgs n.164/00 il regime dell'accesso regolato nel quale le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto sono caratterizzate da un'attività di ottimizzazione del gestore della rete che coordina le capacità necessarie agli Utenti e propone delle tariffe applicabili, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale compete successivamente un controllo di conformità. Pertanto il funzionamento complessivo del sistema dovrebbe essere atto a favorire condizioni economiche più vantaggiose per tutti gli Utenti.

L'accesso al sistema gas: rete di trasporto, rete di distribuzione, stoccaggio e GNL, rappresenta uno dei punti chiave della liberalizzazione del settore. Il sistema è costituito da una rete interconnessa tra stoccaggio, GNL, trasporto e distribuzione all'Utente. A tale scopo il Dlgs n.164/00 obbliga le imprese che gestiscono le infrastrutture di gas a fornire l'accesso al sistema ai soggetti terzi, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le norme e regole operative che garantiscano a tutti gli Utenti la libertà di accesso a parità di condizioni e sulla base dei quali i trasportatori predispongono il Codice di Rete.

Sono previsti casi nei quali le società di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema: la mancanza di capacità, l'impedimento nello svolgere gli obblighi di servizio pubblico ed il sorgere in capo ad imprese del gas di gravi difficoltà economico-finanziarie derivanti dall'esecuzione di contratti di tipo "Take or Pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese per il gas di produzione nazionale. Ha diritto all'accesso al sistema l'Utente che sostenga il costo per costruire un'infrastruttura gas nel caso in cui vi sia carenza di capacità.

1.4 LA DELIBERA N. 137/02

In attuazione dell'art. 24 comma 5 del Dlgs n.164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 26 luglio 2002 la Delibera n.137/02. Il documento definisce le "garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione del Codice di rete", ossia un codice che stabilisca le regole e le condizioni generali del contratto di trasporto che il Trasportatore è tenuto a stipulare con tutti gli Utenti e che regola i rapporti che intercorrono tra Trasportatore, Utente ed Autorità di regolazione.

1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA

La Rete di Trasporto Nazionale è stata individuata con decreto del Ministro delle Attività Produttive il 22 dicembre 2000 ed è composta dalle grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le Reti Regionali, sempre in alta pressione, hanno carattere prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti locali di distribuzione.

Le tariffe di trasporto sono formulate dagli operatori sulla base di criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Delibera n.120 del 31 maggio 2001 e poi proposte alla stessa Autorità per l'approvazione. La tariffa di trasporto nazionale, avente una struttura di tipo "Entry-Exit", si compone di una quota fissa e di una variabile.

1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI

Sul lato della domanda, il Dlgs n.164/00 distingue tra cliente idoneo e cliente finale: il primo è definito come la persona fisica o giuridica che è libera di acquistare il gas da qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, mentre il secondo è rappresentato dal consumatore che acquista il gas per uso proprio. Dal 1° gennaio 2003 il Dlgs n.164/00 apre il mercato a tutti i Clienti Finali dando la possibilità di acquistare il gas da qualsiasi operatore del gas.

1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La Direttiva 98/30/CE all'articolo 21 prevede che gli Stati Membri possano istituire delle autorità di regolazione indipendenti. In Italia l'Autorità di regolazione, Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nasce con la legge del 14 novembre 1994 n.481. Questa legge istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, intese come autorità autonome ed indipendenti con funzioni di regolazione e controllo a livello nazionale, e ne definisce le finalità e le relative funzioni. Infine il Dlgs n.164/00 inquadra l'organizzazione del settore, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la regolamentazione del mercato e al Ministero delle Attività Produttive i compiti di indirizzo e di progressiva armonizzazione del sistema.

1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

I successivi paragrafi, suddivisi secondo il criterio del soggetto che emana i provvedimenti, riportano la normativa di riferimento, rilevante ai fini dell'attività di trasporto e dell'applicazione del Codice di Rete.

1.8.1 Le leggi del governo

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n° 30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144 - pubblicato in G.U. n.142 del 20 giugno 2000. Di interesse per il Codice di Rete sono i seguenti articoli:
 - art.2 - "Definizioni";
 - art.3 - "Norme per l'attività di importazione";
 - art.8 - "Attività di trasporto e dispacciamento";
 - art.9 - "Definizione di rete nazionale di gasdotti";
 - art.10 - "Definizione di linee dirette";
 - art.12 - "Disciplina dell'attività di stoccaggio";
 - art.17 - "Attività di vendita ai Clienti Finali";
 - art.18 - "Attività di vendita";
 - art.20 - "Obblighi di informazione delle imprese del gas";
 - art.21 - "Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale";
 - art.23 - "Tariffe";
 - art.24 - "Disciplina dei casi di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay";
 - art.25 - "Procedure di verifica in caso di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico";
 - art.26 - "Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "Take or Pay";
 - art.27 - "Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas".

- Legge n°144 del 17 maggio 1999 – Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (Articolo 41) - pubblicata in SO n.99/L alla G.U. n.118 del 22 maggio 1999.

- Legge n°481 del 14 novembre 1995 – Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - pubblicata in SO n.136 alla G.U. del 18 novembre 1995.

1.8.2 I decreti ministeriali

- Decreto Ministeriale 24 giugno 2002 - Autorizzazione alla vendita di gas é stato pubblicato sulla G.U. n°203 del 30 agosto 2002;
- Decreto Ministeriale 26 settembre 2001 - Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001/2002 degli stoccaggi nazionali di gas – pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 - Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'Articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n.97 del 27 aprile 2001;
- Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 - Individuazione della Rete Nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2001.

1.8.3 Le Delibere dell'Autorità

- Delibera n°146/02 del 25 luglio 2002 – Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Delibera n°137/02 del 17 luglio 2002 - Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.190 del 14 agosto 2002;
- Delibera n°127/02 del 2 luglio 2002 - Rettifica di errori materiali nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2002;
- Delibera n°26/02 del 27 febbraio 2002 - Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale e Relazione Tecnica - pubblicata in G.U. - Serie Generale n.77 del 2 aprile 2002;

- Delibera n°311/01 del 21 dicembre 2001 - Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.84 del 10 aprile 2002;
- Delibera n°193/01 del 7 settembre 2001 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 217 del 18 settembre 2001;
- Delibera n°184/01 del 7 agosto 2001 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.199 del 28 agosto 2001;
- Delibera n°120/01 del 30 maggio 2001- Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.147 del 27 giugno 2001;
- Delibera n°193/00 del 18 ottobre 2000 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2000.

1.8.4 Parlamento e Consiglio Europeo

- Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998: "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", pubblicata in G.U. n. L 204 del 21/07/1998.

DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO	2
2.2 I METANODOTTI	3
2.2.1 I metanodotti di trasporto primario	3
2.2.2 I metanodotti di trasporto secondario	3
2.2.3 Gli allacciamenti.....	4
2.3 LA PRESSIONE DI ESERCIZIO	4
2.4 GLI IMPIANTI DI LINEA.....	5
2.5 IL DISPACCIAMENTO	5
2.5.1 Il bilanciamento fisico	6
2.6 LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)	7
2.7 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN.....	7
2.8 LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)	8
2.9 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RR	8
2.10 FORMALIZZAZIONE DELL'ACCESSO	9

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto oggetto del presente Codice di Rete viene prestato dal Trasportatore sulle reti di metanodotti da questi operate.

Di tale rete fanno parte le tubazioni, gli impianti di regolazione, riduzione, intercettazione, miscelazione e misura, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di Gas.

Al sistema gestito dal Trasportatore si può accedere attraverso i seguenti punti fisici di consegna: punti di interconnessione con il sistema dell'Impresa Maggiore, punti di immissione da stoccaggio e punti di immissione da produzioni nazionali. Tali punti costituiscono l'insieme dei Punti di Consegna al Trasportatore (o PCT).

Ai fini tariffari e della prenotazione di capacità, la rete gestita dal Trasportatore è ripartita in Rete Nazionale di Gasdotti ("RN") e Rete di Trasporto Regionale ("RR").

Dato il modello di flusso di tipo "Entry-Exit" e la coesistenza di più imprese di trasporto, per quanto riguarda la Rete Nazionale di proprietà del Trasportatore, alcune attività di tipo commerciale/amministrativo vengono svolte dall'Impresa Maggiore in base ad un accordo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore stessa. Tali attività sono: conferimento e transazioni di capacità, prenotazione, assegnazione e riassegnazione, fatturazione e pagamento, bilanciamento amministrativo (effettuato sulla base di dati ed informazioni forniti dal Trasportatore).

In relazione a quanto sopra, gli Utenti che intendono accedere alla rete di metanodotti gestiti dal Trasportatore dovranno stipulare un contratto con lo stesso e, per quanto riguarda l'accesso alla sua porzione di Rete Nazionale, dovranno stipulare un contratto di trasporto anche con l'Impresa Maggiore.

Sono disponibili sul sito internet del Trasportatore, relativamente al sistema di trasporto da questi gestito:

- la collocazione geografica e la topologia;
- le planimetrie in scala 1:250.000 con l'ubicazione degli impianti principali;
- gli schemi delle reti, comprendenti le caratteristiche tecniche dei metanodotti e dei principali impianti;
- il dettaglio delle reti operate dal Trasportatore (anno di inizio esercizio, lunghezza, diametro, pressione CPI, specie della condotta, ubicazione, tipologia di rete);
- le interconnessioni con altre reti di trasporto e con i siti di stoccaggio.

Tale cartografia potrà essere soggetta a modifica in seguito a:

- variazioni della definizione di Rete Nazionale da parte del Ministero delle Attività Produttive;
- entrata in esercizio di nuovi metanodotti o messa fuori esercizio di metanodotti esistenti.

2.2 I METANODOTTI

Ogni condotta facente parte del sistema di trasporto è funzionale ad un particolare servizio nell'ambito della rete: la specificità del servizio svolto determina le modalità con le quali la stessa viene dimensionata inizialmente e poi verificata nel corso della sua vita tecnica.

Le condotte utilizzate per il trasporto di Gas Naturale sono state realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e successive modificazioni" e successive modifiche, nonché in base alla più recente normativa tecnica nazionale ed internazionale.

La rete di metanodotti operata dal Trasportatore è suddivisa tra:

1. metanodotti di trasporto primario;
2. metanodotti di trasporto secondario;
3. allacciamenti.

Qui di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascuna sezione.

2.2.1 I metanodotti di trasporto primario

Si definiscono metanodotti di trasporto primario le condotte, esercite in 1^a e 2^a specie (si veda la definizione nel paragrafo 2.4 denominato "La pressione di esercizio"), prevalentemente destinate alla movimentazione di rilevanti quantitativi di Gas dalle aree di disponibilità (ad esempio, dai punti di interconnessione con le altre dorsali di trasporto, dalle maggiori produzioni nazionali o dagli stoccaggi) verso i punti di ingresso nella rete di trasporto secondaria e locale, trattati successivamente.

2.2.2 I metanodotti di trasporto secondario

I metanodotti di trasporto secondario collegano le condotte di trasporto primario ai metanodotti locali di alimentazione dei vari mercati serviti, e sono caratterizzati

da strutture tipicamente "magliate" o alimentate da più punti, derivate dai metanodotti di trasporto primario; la struttura di tali condotte consente di mantenere, per quanto possibile, la continuità dell'alimentazione del mercato fornendo percorsi alternativi al verificarsi di eventuali situazioni di indisponibilità di singoli metanodotti o di locali abbassamenti di pressione.

2.2.3 Gli allacciamenti

Gli allacciamenti sono le strutture di trasporto dedicate all'alimentazione di aree specifiche e delimitate, quali siti industriali, singoli comuni comprensori costituiti da più comuni attigui, altre reti di trasporto: costituiscono perciò la parte terminale del sistema di metanodotti del Trasportatore, l'interfaccia diretta con il Punto di Riconsegna collegato, alle cui condizioni di consegna (modulazione e pressione) sono completamente asserviti e funzionali.

2.3 LA PRESSIONE DI ESERCIZIO

Il Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di Gas Naturale in 7 specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio.

In particolare:

Specie	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a
P max esercizio (bar rel.)	$P > 24$	$24 \geq P > 12$	$12 \geq P > 5$	$5 \geq P > 1,5$	$1,5 \geq P > 0,5$	$0,5 \geq P > 0,04$	$P \leq 0,04$

Le condotte esercite dal Trasportatore sono di 1^a, 2^a e 3^a specie.

Per le condotte di 1^a, 2^a e 3^a specie l'autorizzazione per l'esercizio, fino ad un valore determinato dal CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), è rilasciata dalle competenti autorità (V.V.F. di competenza provinciale, in base alla legislazione vigente).

Tranne dove sono presenti vincoli tecnico/operativi, che possono limitare la pressione a valori sensibilmente ridotti, l'esercizio operativo di ciascuna condotta è limitato a valori di poco inferiori rispetto al CPI o alla pressione di progetto.

2.4 GLI IMPIANTI DI LINEA

Le infrastrutture finalizzate alla gestione dei flussi di Gas, nel rispetto dei vincoli di sicurezza, e all'interconnessione delle condotte sono le seguenti:

- impianti di regolazione della pressione e/o della portata;
- impianti di riduzione;
- impianti di miscelazione;
- punti di linea (ad esempio, i punti di lancio e di ricevimento del PIG);
- dispositivi di derivazione, intercettazione e/o sezionamento di vario tipo (manuali, di tipo telecomandato, di tipo monitorato).

Data la limitata estensione dei metanodotti di proprietà del Trasportatore non sono presenti compressori di rilancio delle pressioni lungo gli stessi.

Per quanto sopra, le pressioni di esercizio della rete e, parzialmente, la dinamica dei flussi dipendono dalle pressioni dei punti di immissione sul sistema (interconnessioni con le reti a monte e immissioni da centrali di produzione); il Trasportatore offrirà il proprio servizio garantendo che le pressioni ai Punti di Riconsegna siano coerenti con quelle relative ai punti di immissione sulla rete da questi gestita a meno delle usuali perdite di carico che si verificano durante il trasporto.

2.5 IL DISPACCIAMENTO

Il servizio di dispacciamento ha il compito di gestire i flussi di Gas sull'intera rete di metanodotti operata dal Trasportatore, nel rispetto dei programmi richiesti dagli Utenti e nella garanzia di canoni elevati di efficienza, affidabilità e sicurezza della condotta.

In particolare, onere del servizio è quello di provvedere al "bilanciamento fisico" della rete di trasporto, intendendo con ciò l'insieme di operazioni mediante le quali il Trasportatore controlla in tempo reale i principali parametri di flusso (portate e pressioni) e il quantitativo di Gas presente in rete (svaso/invaso) al fine di garantire, in ogni istante, la movimentazione del Gas dai punti di immissione ai punti di prelievo della rete.

In considerazione dell'evoluzione attualmente in atto dei sistemi tecnologici dedicati al dispacciamento, per la loro descrizione e quella della struttura organizzativa si veda quanto riportato nel sito internet del Trasportatore.

2.5.1 Il bilanciamento fisico

Nel corso del Giorno-gas, il dispacciamento movimentata il Gas naturale degli Utenti secondo i programmi di trasporto forniti da questi ultimi, assicurandosi, preventivamente che tali programmi siano coerenti con le quantità trasportabili nella tratta di rete considerata e garantendo le attività di controllo, gestione e bilanciamento della rete in tempo reale, in condizioni di efficienza, affidabilità e sicurezza.

A tale scopo il Trasportatore si avvale di molteplici strumenti, quali:

- dati storici relativi agli assetti ottimali in periodi temporali meteorologicamente equivalenti;
- programmi di simulazione ed ottimizzazione degli assetti di trasporto;
- telecontrollo di impianti di rete (nodi di smistamento, regolatori, ecc.);
- telemisura di parametri quali la pressione, la portata e la temperatura in punti significativi della rete.

In condizioni di normale operatività e di programmi di trasporto bilanciati e rispondenti al vero, il Trasportatore movimentata i flussi di Gas ed assicura il bilanciamento fisico del sistema monitorando le pressioni nei punti significativi di rete ed il quantitativo di Gas presente in rete (svaso/invaso). Inoltre, nell'ambito di un regime di bilanciamento giornaliero, il Trasportatore fornisce agli Utenti, in forma contestuale ed integrata al servizio di trasporto, il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni orarie del prelievo di Gas da rete, che si verificano normalmente nel corso del Giorno-gas. Al fine di gestire la variazione dell'invaso di rete, di fornire il servizio di modulazione oraria e di ottimizzare la gestione degli assetti di rete sia a livello di programmazione che durante il Giorno-gas, Il Trasportatore acquisisce adeguata capacità di stoccaggio, in termini di punta e di spazio, presso le Imprese di Stoccaggio.

Di norma si verificano nel Giorno-gas degli scostamenti (tipicamente dovuti a condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) dei prelievi effettivi da rete rispetto ai prelievi che gli Utenti hanno previsto ed in base ai quali hanno trasmesso al Trasportatore i propri programmi di trasporto per il Giorno-gas. Il Trasportatore rileva tali scostamenti nel corso del Giorno-gas attraverso il monitoraggio dei parametri di flusso e pressione sulla rete e si attiva tempestivamente per farvi fronte mediante la variazione della richiesta da stoccaggio e del flusso alle interconnessioni con l'Impresa Maggiore.

Le formule di contabilità del Gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di scostamento più avanti descritte consentono di ricostruire a posteriori l'utilizzo della rete per conto di ciascun Utente e di attribuirne i costi agli Utenti che ne hanno fatto uso in funzione dell'effettivo utilizzo. A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che l'Impresa Maggiore gestisce il bilanciamento

amministrativo di tutto il sistema di trasporto nazionale (sia di sua proprietà che di proprietà del Trasportatore), in base anche alla contabilità del Gas effettuata dal Trasportatore sul suo sistema.

2.6 LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)

Ai fini tariffari e della prenotazione di capacità si assume una ripartizione della rete operata dal Trasportatore in Rete Nazionale di Gasdotti ("RN") e Rete di Trasporto Regionale ("RR"). Nel presente documento con il termine "Rete Nazionale di Gasdotti" o "RN" si definisce il sistema di trasporto definito dal Decreto del Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato del 22 Dicembre 2000 e dai successivi aggiornamenti annuali.

Per la descrizione dei tratti di Rete Nazionale di proprietà del Trasportatore si veda quanto riportato sul sito internet.

2.7 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN

Per la Rete Nazionale di Gasdotti viene adottato il modello di flusso di tipo "Entry-Exit"; le tariffe e le prenotazioni di capacità vengono applicate ai Punti di Entrata alla RN ed ai Punti di Uscita dalla stessa, indipendentemente dal reale percorso seguito dal Gas lungo la rete e dalla proprietà dei metanodotti.

I Punti di Entrata sulla RN di proprietà del Trasportatore sono costituiti da:

- a. i Punti di Entrata virtuali dai principali campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione nazionale di minore entità. Tale aggregazione ha valenza sia ai fini tariffari sia del conferimento di capacità. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai singoli Punti di Consegna;
- b. il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di Consegna da ciascun campo di stoccaggio; al fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai singoli Punti di Consegna.

I Punti di Uscita dalla RN di proprietà del Trasportatore sono costituiti:

- c. da sotto-insiemi delle Aree di Prelievo, definite come aggregazioni territoriali di Punti di Riconsegna e configurate in maniera da ridurre al minimo gli scambi significativi di gas attraverso i metanodotti appartenenti alla RR.
- d. dai Punti di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio in prossimità dei campi da questa gestiti.

Dal punto di vista gestionale e ai fini della corretta individuazione delle responsabilità, costituiscono punti significativi i punti di interconnessione delle reti gestite dal Trasportatore con la rete dell’Impresa Maggiore. L’aggregato di tali interconnessioni rappresenta:

- il Punto di Riconsegna all’Impresa Maggiore, qualora il Gas fluisca, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale del Trasportatore al sistema dell’Impresa Maggiore;
- il Punto di Consegna dall’Impresa Maggiore qualora il Gas fluisca, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell’Impresa Maggiore al sistema gestito dal Trasportatore.

La totalità dei Punti di Entrata e di Uscita della RN è descritta nel codice di rete dell’Impresa Maggiore; per l’elenco di quelli insistenti sulla rete gestita dal Trasportatore si veda invece quanto riportato nel sito internet dello stesso.

2.8 LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)

La “Rete di Trasporto Regionale” o “RR” è formata dalla restante parte dei metanodotti del Trasportatore non compresa nella RN e dagli impianti ad essa collegati.

La funzione principale è quella di movimentare e distribuire il Gas Naturale in ambiti territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.

Per la descrizione dei tratti di Rete Regionale gestiti dal Trasportatore si veda quanto riportato sul sito internet.

2.9 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RR

La Rete di Trasporto Regionale è considerata come un sistema unico che copre tutto il territorio nazionale, dove il Gas uscito dalla RN viene vettoriato, all’interno delle Aree di Prelievo, fino ai Punti di Riconsegna, cioè fino ai punti fisici di uscita dalla rete gestita dal Trasportatore nei quali avviene il ritiro del Gas da parte degli Utenti e la sua misurazione.

I Punti di Riconsegna su RR sono costituiti dai punti di prelievo presso gli Operatori Allacciati.

Per accedere ai Punti di Riconsegna del sistema gestito dal Trasportatore, l’Utente consegna il Gas presso i Punti di Consegna (Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore, Punto di Consegna dall’Impresa Maggiore, Punti di Consegna da Produzione Locale).

Dal punto di vista del modello di flusso definito dal sistema tariffario, un Utente del sistema può uscire sulle Reti Regionali operate dal Trasportatore impegnando capacità sui Punti di Uscita che alimentano queste ultime, accedendo automaticamente ai relativi Punti di Interconnessione Virtuale. Le Interconnessioni Virtuali rappresentano pertanto il Punto di Uscita sul sotto-insieme dell'Area di Prelievo costituito dai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore.

Per quanto riguarda la gestione della capacità presso i suddetti Punti di Uscita si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore.

Le produzioni associate ai Punti di Entrata virtuali definiti al punto a) del paragrafo 2.7, se consumate all'interno della loro Area di Influenza, non transitano su Rete Nazionale. Qualora si verifichi questa condizione, tali produzioni saranno definite Produzioni Locali e potranno godere dell'agevolazione tariffaria prevista dalla Delibera 120/01.

Per il dettaglio relativo a:

- Punti di Riconsegna;
- Punti di Interconnessione Virtuale;
- Aree di Influenza delle Produzioni Locali

si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet del Trasportatore.

2.10 FORMALIZZAZIONE DELL'ACCESSO

Esistono due modalità di accedere al servizio di trasporto:

1. per l'utilizzo della sola Rete Nazionale del Trasportatore;
2. per la riconsegna presso punti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

Nel primo caso, l'Utente deve stipulare un contratto per il trasporto sulla sola Rete Nazionale con il Trasportatore, ed uno con l'Impresa Maggiore.

Nel secondo caso, l'Utente deve stipulare un contratto con l'Impresa Maggiore per il trasporto su Rete Nazionale, ed uno con il Trasportatore per la riconsegna sulla Rete Regionale.

In entrambi i casi, le capacità di trasporto vanno richieste:

1. all'Impresa Maggiore per le capacità sui Punti di Entrata sulla RN di proprietà del Trasportatore e sui Punti di Uscita sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore;
2. al Trasportatore per quanto riguarda le capacità dei Punti di Consegna da Produzione Locale e le capacità sui singoli Punti di Riconsegna su RR.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1 INTRODUZIONE	2
3.2 SERVIZI INCLUSI IN TARIFFA	2
3.2.1 Trasporto Continuo	2
3.2.2 Trasporto Interrompibile	3
3.2.2.1 <i>Periodo massimo e durata massima di interruzione</i>	3
3.2.2.2 <i>Procedure di interruzione</i>	3
3.2.3 Servizi accessori	3
3.2.3.1 <i>Conferimento di capacità</i>	4
3.2.3.2 <i>Gestione dei dati di trasporto</i>	4
3.2.3.3 <i>Bilanciamento Fisico della Rete</i>	4
3.2.3.4 <i>Bilanciamento Commerciale della Rete</i>	4
3.2.3.5 <i>Dati di misura del Gas</i>	5
3.2.3.6 <i>Parametri di qualità del Gas</i>	5
3.2.3.7 <i>Fatturazione</i>	5
3.3 SERVIZI NON INCLUSI IN TARIFFA	6

3.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore, nell'ambito della propria attività di trasporto e dispacciamento del Gas Naturale sulla rete gestita, offre agli Utenti i servizi descritti qui di seguito. A tale proposito, si ricorda che il Trasportatore offre un servizio integrato dai PCT ai Punti di Riconsegna anche se alcune attività di tipo commerciale/amministrativo relative alla sola RN vengono svolte dall'Impresa Maggiore in base ad un accordo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore stessa. In particolare, i servizi sono suddivisi in inclusi e non inclusi in tariffa.

3.2 SERVIZI INCLUSI IN TARIFFA

I servizi inclusi in tariffa comprendono l'attività principale di trasporto, distinta in trasporto continuo e trasporto interrompibile, e i servizi accessori. Il servizio di trasporto ha generalmente durata annua, fatti salvi i casi di conferimento ad Anno Termico avviato.

3.2.1 *Trasporto Continuo*

Il servizio offerto consiste nell'attività di trasporto, garantita come continua, di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore. Tale servizio va inteso come integrato dai Punti di Consegna al Trasportatore (o PCT) ai Punti di Riconsegna, così come definiti contrattualmente.

L'Utente a cui viene conferita capacità di trasporto continua acquisisce il diritto di immettere ai PCT e di ritirare ai Punti di Riconsegna un quantitativo di Gas non superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del periodo contrattuale.

Fatta salva la natura continua del servizio, il Trasportatore ha il diritto di interrompere il servizio nei casi di Forza Maggiore, emergenze e interventi che provocano interruzione/riduzione delle capacità di trasporto, così come previsto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.2.2 Trasporto Interrompibile

Il servizio viene offerto esclusivamente sui Punti di Riconsegna su RR e consiste nell'attività di trasporto, passibile di interrompibilità secondo le modalità e i tempi di preavviso definiti in questo paragrafo, di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore.

L'Utente a cui viene conferita capacità di trasporto interrompibile su base annua acquisisce il diritto di ritirare ai Punti di Riconsegna su RR, un quantitativo di Gas non superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del periodo contrattuale fatti salvi i casi di Forza Maggiore, emergenza, interventi che provocano interruzione/riduzione delle capacità di trasporto, così come previsto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel caso in cui il Trasportatore eserciti la propria facoltà di interruzione, secondo le modalità e la procedure di seguito definite.

3.2.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione

Il Trasportatore ha facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la capacità conferita all'Utente per un massimo di 5 giorni, consecutivi o non consecutivi, in ciascun periodo contrattuale.

3.2.2.2 Procedure di interruzione

Il Trasportatore comunica in via definitiva agli Utenti interessati la volontà di esercitare la facoltà di interruzione entro le ore 18 del terzo Giorno-gas precedente quello dell'interruzione (G-3).

3.2.3 Servizi accessori

Il Trasportatore offre agli Utenti una serie di servizi accessori all'attività di trasporto, comunque inclusi nella tariffa.

Si elencano qui di seguito i principali servizi accessori.

3.2.3.1 Conferimento di capacità

Nell'ambito dell'attività di conferimento di capacità presso i Punti di Consegna da Produzione Locale e i Punti di Riconsegna su RR, il Trasportatore provvede a:

- a) pubblicare sul proprio sito Internet le capacità disponibili;
- b) definire la procedura di richiesta da parte degli Utenti della capacità di trasporto ed il relativo processo di assegnazione, conformemente alla normativa vigente; le relative tempistiche e modulistica sono pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet;
- c) gestire tali procedure;
- d) stipulare i relativi contratti di Trasporto;
- e) gestire le procedure per le cessioni ed i trasferimenti di capacità.

3.2.3.2 Gestione dei dati di trasporto

Il Trasportatore si occupa della gestione dei dati relativi alle attività di trasporto sulla rete attraverso il proprio sistema informativo e secondo quanto riportato nel capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

3.2.3.3 Bilanciamento Fisico della Rete

L'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo.

3.2.3.4 Bilanciamento Commerciale della Rete

Il Trasportatore calcola sulla base delle misure dei volumi e del contenuto energetico del Gas le quantità transitate nel sistema di trasporto gestito, così come descritto nel capitolo "Bilanciamento" al fine di definire i quantitativi di Gas immessi e prelevati da ciascun Utente e fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie ad effettuare la contabilità globale del Gas per ciascun Utente.

Il Trasportatore gestisce la contabilità del Gas provvisoria e definitiva secondo quanto descritto nel capitolo "Bilanciamento".

Inoltre, il Trasportatore provvede, per ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti, alla ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione, secondo le regole di allocazione descritte nel capitolo "Bilanciamento".

3.2.3.5 Dati di misura del Gas

Nell'ambito delle attività di misurazione del Gas, il Trasportatore è responsabile dell'acquisizione, della validazione e dell'archiviazione dei dati, nonché dell'inoltro degli stessi agli Utenti ed agli Operatori Allacciati¹. Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo "Misura del Gas".

3.2.3.6 Parametri di qualità del Gas

Il Trasportatore verifica e valida i parametri necessari per il calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e quelli di controllo delle caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale.

Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo "Qualità del Gas".

3.2.3.7 Fatturazione

Il Trasportatore emette le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto e ad eventuali altri corrispettivi, e procede alle altre fatturazioni necessarie derivanti dall'attività in oggetto, così come descritto nel capitolo "Fatturazione e pagamento".

¹ Vedi Glossario.

3.3 SERVIZI NON INCLUSI IN TARIFFA

Oltre ai servizi sopra menzionati, il Trasportatore si riserva di offrire ai propri Utenti servizi a condizioni negoziate, non inclusi in tariffa, nel rispetto dei principi imposti dal quadro normativo.

Tali servizi sono da considerarsi opzionali e sono resi disponibili agli Utenti solo dietro apposita richiesta.

Il Trasportatore pubblica le condizioni di offerta di eventuali servizi non inclusi in tariffa sul proprio sito internet.

PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1 INTRODUZIONE.....	2
4.2 SISTEMI INFORMATIVI.....	2
4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi.....	2
4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema	3
4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE	4
4.3.1 Obblighi degli Utenti.....	4
4.3.2 Obblighi del Trasportatore.....	4

4.1 INTRODUZIONE

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra gli Utenti e il Trasportatore. Descrive altresì le modalità d'accesso e utilizzo del sistema informativo e gli obblighi delle Parti.

Il possesso di un'adeguata competenza nell'uso dei sistemi informativi da parte degli Utenti non è vincolante per la stipula del Contratto di Trasporto. Costituisce tuttavia un requisito tecnico fondamentale per garantire un efficace scambio di dati. Per quanto detto, prolungati utilizzi impropri del sistema possono costituire un motivo di risoluzione del contratto, come descritto nel sottoparagrafo 18.3.1.a).ii del capitolo "Responsabilità delle Parti".

4.2 SISTEMI INFORMATIVI

4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi

Per gestire le attività di trasporto di Gas Naturale e lo scambio di dati tra gli Utenti e il Trasportatore, si utilizzano i seguenti strumenti informatici:

- a) Posta Elettronica, Posta elettronica certificata e Internet, che il Trasportatore utilizza per le comunicazioni con gli Utenti e la comunità;
- b) Microsoft Office, che il Trasportatore utilizza per l'elaborazione dei dati delle attività di trasporto;
- c) Server della rete informatica del Trasportatore, opportunamente dimensionato e utilizzato per l'archiviazione dei dati di trasporto;
- d) Applicativo Polaris, che gli Utenti utilizzano per l'invio al Trasportatore dei propri programmi di trasporto e per la comunicazione al Trasportatore dei dati identificativi dei soggetti a cui forniscono gas naturale presso Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, attraverso gli indirizzi specificati nel sito Internet del Trasportatore. Il manuale dell'Applicativo Polaris è pubblicato sul sito internet del Trasportatore.

L'Applicativo Polaris ha al suo interno anche un modulo dedicato al recepimento delle informazioni provenienti dalle Imprese di Distribuzione ai fini dell'applicazione delle procedure di allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione.

4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema

La trasmissione dei dati da parte degli Utenti, verso il Trasportatore, avviene tramite:

- l'applicativo Polaris;
- la posta elettronica (utilizzando i fogli MS Excel standardizzati messi a disposizione dal Trasportatore stesso nel proprio sito Internet) nel caso in cui l'applicativo Polaris non risulti disponibile.;
- la posta elettronica certificata

In caso d'impossibilità di utilizzo della posta elettronica di una delle due parti, i dati possono essere inviati dall'Utente tramite Fax al numero reso disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Nell'Allegato 4A sono riassunte le modalità di scambio di informazioni tra l'Utente ed il Trasportatore per le seguenti attività:

- a) Richiesta di trasferimento di capacità;
- b) Richiesta di cessione di capacità;
- c) Richiesta di incremento di capacità;
- d) Richiesta di capacità per Avviamento;
- e) Programma annuale di trasporto;
- f) Programma mensile di trasporto;
- g) Programma settimanale di trasporto;
- h) Programma giornaliero di trasporto;
- i) Richiesta di modifica dell'accordo di allocazione (nuovo entrante);
- j) Richiesta di modifica della regola di allocazione;
- k) Comunicazione delle quantità allocate.

Le competenze minime necessarie agli Utenti per un efficiente scambio dei dati sono:

- conoscenza adeguata dell'applicativo Polaris;
- conoscenza adeguata della gestione della Posta Elettronica;
- conoscenza adeguata degli strumenti Microsoft Office (in particolare MS Excel);
- conoscenza adeguata di Internet.

4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE

4.3.1 *Obblighi degli Utenti*

Gli Utenti, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con il Trasportatore, s'impegnano a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

L'Utente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Trasportatore in caso di trasmissione di dati con virus, deterioramento dei dati trasmessi o in altri casi dove si verifichi un uso improprio del sistema. L'Utente dovrà contattare il Trasportatore attraverso i canali definiti nel sito del Trasportatore.

L'Utente ha l'obbligo di utilizzare, per lo scambio dei dati, i moduli predefiniti dal Trasportatore e reperibili sul sito Internet del Trasportatore stesso¹.

L'Utente ha l'obbligo di fornire al Trasportatore una lista di contatti di riferimento², presso l'Utente stesso, abilitati allo scambio dei dati. Soltanto i dati ricevuti da questi contatti saranno considerati come validi dal Trasportatore. L'Utente si impegna inoltre a mantenere aggiornata la lista di contatti.

L'Utente s'impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali del Trasportatore nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

4.3.2 *Obblighi del Trasportatore*

Il Trasportatore effettua le comunicazioni con gli Utenti e gli altri operatori attraverso l'uso degli strumenti elettronici definiti nel sottoparagrafo 4.2.1 e ritenuti più opportuni a seconda della tipologia della comunicazione.

Il Trasportatore, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con gli Utenti, s'impegna a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il Trasportatore ha l'obbligo di rendere disponibili sul proprio sito internet tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a disposizione dell'Utente, classificando i malfunzionamenti secondo la durata del disservizio, notificando l'indisponibilità agli Utenti via email, e di identificare una

¹ Tutte le dichiarazioni da fornire sono da intendersi come "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio", sottoscritte pertanto dal legale rappresentante o da un soggetto dotato di procura adeguata (i moduli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito Internet del Trasportatore).

² Il modulo per l'invio della lista è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

modalità alternativa per lo scambio dei dati. L'impresa di trasporto comunica tempestivamente l'avvenuto ripristino del servizio.

Prima dell'implementazione di nuove funzionalità di applicativi informatici, il Trasportatore è tenuto a rendere disponibile all'Utente una descrizione di dettaglio della modifica che intende effettuare, indicando sia gli effetti attesi sull'operatività sia le tempistiche di messa in produzione. All'Utente viene riconosciuto il diritto di esprimere un parere, da ritenersi non vincolante per l'Impresa di trasporto, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione dell'informativa.

Il Trasportatore si impegna a effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il Trasportatore garantisce la riservatezza dei dati elaborandoli e archiviandoli nel proprio sistema informativo privato e non accessibile dall'esterno.


ALLEGATO 4A

TABELLA TEMPI E MODALITÀ DEL COORDINAMENTO INFORMATIVO

4A.1 RICHIESTE DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO (CAPITOLO 5).....	2
4A.1.1 Richiesta di incremento (o di nuovo conferimento) di capacità	2
4A.1.2 Richiesta di capacità per avviamento.....	3
TRANSAZIONI DI CAPACITA' (CAPITOLO 7).....	5
4A.1.3 Richiesta di cessione capacità.....	5
4A.1.4 Richiesta di trasferimento capacità.....	5
4A.2 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE (CAPITOLO 8)	7
4A.2.1 Prenotazione Annuale.....	7
4A.2.2 Prenotazione Mensile.....	8
4A.2.3 Prenotazione Settimanale.....	9
4A.2.4 Prenotazione Giornaliera (Prenotazione /Ri-prenotazione).....	10
4A.3 ALLOCAZIONI (CAPITOLO 9)	13
4A.3.1 Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)	13
4A.3.2 Modifica regola di allocazione.....	15
4A.3.3 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a impianti di distribuzione).....	15
4A.3.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR interconnessi a impianti di distribuzione).....	16

4A.1 RICHIESTE DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO (CAPITOLO 5)


4A.1.1 Richiesta di incremento (o di nuovo conferimento) di capacità



- (a) *Publicazione Capacità PdR/PdC*
- (b) *Termine ultimo richieste conferimenti di capacità ad anno termico avviato*
- (c) *Convalida richieste di conferimento di capacità ad anno termico avviato*
- (d) *Efficacia della richiesta*

Richiesta di conferimento/incremento di capacità ad Anno Termico Avviato				
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo
Invio della richiesta	Utente	Entro l'11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili	Anticipata tramite email In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M.	Disponibile sul sito internet del Trasportatore
Risposta alla richiesta	Trasportatore	Entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.	Tramite email	

Sezione "Informazione"
Allegato 4A– Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo



- (a) Pubblicazione Allocazioni definitive relative al mese M-1
 (b) Termine ultimo richieste conferimenti di capacità ad anno termico avviato
 (c) Efficacia della richiesta di incremento

Richiesta di conferimento a seguito di scostamento				
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo
Invio della richiesta	Utente	Entro 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle allocazioni definitive relative al mese M-1	Anticipata tramite email In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M	Disponibile sul sito internet del Trasportatore
Risposta alla richiesta	Trasportatore	Entro la fine del mese M	Tramite email	

Richiesta di capacità per avviamento

Richiesta di capacità per avviamento Punto di Riconsegna su RR				
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo
Invio della richiesta di capacità per l'avviamento	Utente	Successivamente alla pubblicazione del Punto di Riconsegna fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta	Anticipata tramite e-mail In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata	Disponibile sul sito internet del Trasportatore La data effettiva dell'intervento sarà concordata compatibilmente con le esigenze tecniche del Trasportatore
Risposta del Trasportatore	Trasportatore	A valle delle verifiche di cui al paragrafo 6.2 del capitolo "Richiesta di realizzazione di nuovi punti di consegna/riconsegna e per il potenziamento di punti esistenti"	Tramite e-mail	

Sezione "Informazione"
Allegato 4A– Tabella tempi e modalità del
coordinamento informativo

Richiesta di capacità per avviamento Punto di consegna da Produzione Locale o nuove produzioni				
<i>Attività</i>	<i>Da parte di</i>	<i>Quando</i>	<i>Come</i>	<i>Modulo</i>
Invio della richiesta di capacità per l'avviamento	Utente	Successivamente alla pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni fra i punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta.	Anticipata tramite e-mail In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata	Disponibile sul sito internet del Trasportatore La data effettiva dell'intervento sarà concordata compatibilmente con le esigenze tecniche del Trasportatore.
Risposta del Trasportatore	Trasportatore	A valle delle verifiche di cui al paragrafo 6.2 del capitolo "Richiesta di realizzazione di nuovi punti di consegna/riconsegna e per il potenziamento di punti esistenti"	Tramite e-mail	

TRANSAZIONI DI CAPACITA' (CAPITOLO 7)

4A.1.2 Richiesta di cessione capacità



(a) Termine ultimo richieste cessione di capacità

(b) Convalida richieste di cessione di capacità

(c) Efficacia della richiesta

Richiesta di cessione capacità				
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo
Invio richiesta di cessione di capacità	Utente cedente	Entro il 16° giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia	Anticipata tramite e-mail In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M Controfirmata dalle parti coinvolte	Disponibile sul sito internet del Trasportatore
Risposta del Trasportatore	Trasportatore	Entro il 18° giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia della cessione	Tramite e-mail in c.c. all'Utente cessionario e all'Utente cedente	
Efficacia della cessione		1° giorno del mese successivo		

4A.1.3 Richiesta di trasferimento capacità

Sezione "Informazione"
Allegato 4A- Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo




- (a) Termine ultimo richieste trasferimento di capacità
- (b) Convalida richieste trasferimento di capacità
- (c) Termine ultimo richieste reintegri di capacità
- (d) Efficacia della richieste di trasferimento/reintegro

Richiesta di trasferimento capacità				
Attività	Da parte di	Quando	Come	
Ricevimento della Richiesta di trasferimento di capacità, contenente l'indicazione degli Utenti uscenti e della capacità da trasferire da ciascuno	Utente subentrante	Entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente quello di efficacia del trasferimento	Anticipata tramite e-mail In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M In copia all'Utente/i uscente/i	Disponibile sul sito internet del Trasportatore
Comunicazione della validità della richiesta di trasferimento	Trasportatore	Entro il 12° giorno lavorativo del mese precedente quello di efficacia del trasferimento	Tramite e-mail sia all'Utente uscente sia all'Utente subentrante	
Ricevimento della richiesta di reintegro.	Utente uscente	Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della convalida dei trasferimenti	Anticipata tramite e-mail In originale per posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M	Disponibile sul sito internet del Trasportatore
Efficacia del trasferimento Efficacia del reintegro		Primo giorno del mese successivo alla richiesta		

4A.2 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE (CAPITOLO 8)


4A.2.1 Prenotazione Annuale



Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo

Prenotazione Annuale					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Comunicazione del piano degli interventi previsti per l'anno termico successivo	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 1°giorno lavorativo del mese di settembre 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite Internet 		
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per l'anno termico	<ul style="list-style-type: none"> Utente 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 20 del mese di settembre 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite e-mail o posta elettronica certificata 	<ul style="list-style-type: none"> Si (vedi Internet) 	
Eventuali comunicazioni sull'aggiornamento del piano annuale degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 1°giorno lavorativo del mese di marzo 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite Internet 		
Eventualmente un invio al Trasportatore della propria prenotazione per l'anno termico per il semestre aprile-settembre	<ul style="list-style-type: none"> Utente 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 20 del mese di marzo 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite e-mail o posta elettronica certificata 	<ul style="list-style-type: none"> Si (vedi Internet) 	

4A.2.2 Prenotazione Mensile



Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

Prenotazione Mensile					
<i>Attività</i>	<i>Da parte di</i>	<i>Quando</i>	<i>Come</i>	<i>Modulo</i>	<i>Informazioni e documenti rilevanti</i>
Comunicazione del piano definitivo degli interventi per il mese successivo	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 1° giorno lavorativo del mese precedente e in cui sono pianificati gli interventi 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite Internet 		
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per il mese successivo	<ul style="list-style-type: none"> Utente 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 22 del mese precedente e in cui sono pianificati gli interventi 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris Tramite e-mail o posta elettronica certificata (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile) 	<ul style="list-style-type: none"> Sì per l'invio tramite e-mail o posta elettronica certificata (vedi interne) 	
Comunicazione del Massimo Quantitativo Programmato "MQP" agli Utenti per il mese successivo, qualora siano	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 25 del mese precedente e in cui sono pianificati gli 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite e-mail 		

previsti interventi di ispezione, manutenzione o potenziamenti aventi impatto sulla capacità di trasporto		interventi			
---	--	------------	--	--	--

4A.2.3 Prenotazione Settimanale



Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

Prenotazione Settimanale					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per la settimana successiva	<ul style="list-style-type: none"> Utente 	<ul style="list-style-type: none"> Ogni settimana entro le ore 12.00 di martedì 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris Tramite e-mail o posta elettronica certificata (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile) 	<ul style="list-style-type: none"> Si per l'invio tramite e-mail (vedi internet) 	
Comunicazione del Massimo Quantitativo Programmato "MQP" agli Utenti	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Ogni settimana entro le ore 12.00 di giovedì 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite e-mail 		

per la settimana successiva, qualora siano previsti interventi di ispezione, manutenzione o potenziamenti aventi impatto sulla capacità di trasporto					
--	--	--	--	--	--

4A.2.4 Prenotazione Giornaliera (Prenotazione /Ri-prenotazione)




Prenotazione giornaliera (Prenotazione)					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per il Giorno-gas	<ul style="list-style-type: none"> • Utente 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro le ore 13.00 del Giorno-gas -1 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite l'applicativo Polaris • Tramite e-mail o posta elettronica certificata (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sì per l'invio o tramite e-mail (vedi internet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 13:00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2
Comunicazione di eventuali tagli	<ul style="list-style-type: none"> • Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro le ore 17.00 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite e-mail 		<ul style="list-style-type: none"> • Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o

Sezione "Informazione"
Allegato 4A– Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo

alla prenotazione dell'Utente		del Giorno-gas -1	<ul style="list-style-type: none"> Procedura del silenzio-assenso qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni giornaliere 		festivo, entro le ore 17:00 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore conferma i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2
-------------------------------	--	-------------------	---	--	--


Prenotazione Giornaliera (Ri-prenotazione)					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della modifica alla prenotazione per il Giorno-gas	<ul style="list-style-type: none"> Utente 	<ul style="list-style-type: none"> Entro le ore 17.00 del Giorno-gas-1 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris Tramite e-mail o posta elettronica certificata (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile) 	<ul style="list-style-type: none"> Si per l'invio tramite e-mail (vedi interne t) 	<ul style="list-style-type: none"> Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 17:00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2
Comunicazione di eventuali tagli al programma dell'Utente	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro le ore 19.00 del Giorno-gas-1 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite e-mail Procedura del silenzio-assenso, qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore e variazioni alle prenotazioni giornaliere 		<ul style="list-style-type: none"> Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 19:00 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore conferma i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2



Riformulazione della prenotazione nel giorno Gas (Ri-Prenotazione Intraday)					
<i>Attività</i>	<i>Da parte di</i>	<i>Quando</i>	<i>Come</i>	<i>Modulo</i>	<i>Informazioni e documenti rilevanti</i>
Invio al Trasportatore della modifica alla prenotazione per il Giorno-gas G	<ul style="list-style-type: none"> • Utente 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro le ore 17.00 del Giorno-gas G 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite l'applicativo Polaris • Tramite e-mail o posta elettronica certificata (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile) 		
Accettazione della modifica alla prenotazione	<ul style="list-style-type: none"> • Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro le ore 18.30 del Giorno-gas G 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite e-mail • Procedura del silenzio-assenso, qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore e variazioni alle prenotazioni giornaliere 		

4A.3 ALLOCAZIONI (CAPITOLO 9)

4A.3.1 Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)



Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della Richiesta di modifica della procedura di allocazione	<ul style="list-style-type: none"> Utente subentrante 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del 1° mese di validità 	<ul style="list-style-type: none"> Anticipata tramite e-mail o posta elettronica certificata o fax In copia a tutte le parti coinvolte incluso l'eventuale incaricato di fornire i "Value" 		<ul style="list-style-type: none"> Con il metodo "value" bisogna esplicitare il soggetto incaricato di trasmettere i "Value"
Invio dell'approvazione da parte degli altri Utenti	<ul style="list-style-type: none"> Altri Utenti coinvolti nella procedura 		<ul style="list-style-type: none"> Anticipata tramite e-mail o posta 		

Sezione "Informazione"
Allegato 4A- Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo

			elettronica certificata o fax		
Approvazione da parte del Trasportatore	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Silenzio-assenso se la regola di allocazione proposta è approvata 			
Invio della richiesta di modifica in originale	<ul style="list-style-type: none"> Utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 25 del 1° mese di validità 	<ul style="list-style-type: none"> In originale 		
Efficacia della nuova procedura di allocazione		<ul style="list-style-type: none"> Dal momento dell'ingresso o del nuovo entrante sul Punto di riconsegna 			Durata minima mensile

4A.3.2 Modifica regola di allocazione

Modifica accordo di allocazione					
<i>Attività</i>	<i>Da parte di</i>	<i>Quando</i>	<i>Come</i>	<i>Modulo</i>	<i>Informazioni e documenti rilevanti</i>
Invio al Trasportatore della Richiesta di modifica della procedura di allocazione	<ul style="list-style-type: none"> • Utente richiedente la modifica 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del 1° mese di validità 	<ul style="list-style-type: none"> • Anticipata tramite e-mail o posta elettronica certificata o fax • In copia a tutte le parti coinvolte incluso l'eventuale incaricato di fornire i "Value" 		<ul style="list-style-type: none"> • Con il metodo "value" bisogna esplicitare il soggetto incaricato di trasmettere i "Value"
Invio dell'approvazione e da parte degli altri Utenti	<ul style="list-style-type: none"> • Altri Utenti coinvolti nella procedura 		<ul style="list-style-type: none"> • Anticipata tramite e-mail o posta elettronica certificata o fax 		
Approvazione da parte del Trasportatore	<ul style="list-style-type: none"> • Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> • Silenzio-assenso se la regola di allocazione proposta è approvata 			
Invio della richiesta di modifica in originale	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 25 del 1° mese di validità 	<ul style="list-style-type: none"> • In originale 		
Efficacia della nuova procedura di allocazione		<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1° giorno del mese M di applicazione 			<ul style="list-style-type: none"> • Durata minima mensile

4A.3.3 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a impianti di distribuzione)

Comunicazione quantità allocate					
<i>Attività</i>	<i>Da parte di</i>	<i>Quando</i>	<i>Come</i>	<i>Modulo</i>	<i>Informazioni e documenti rilevanti</i>
Invio "Value" al Trasportatore	<ul style="list-style-type: none"> • Operatore incaricato 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 5° giorno lavorativo e 	<ul style="list-style-type: none"> • e-mail o posta elettronica certificata 	<ul style="list-style-type: none"> • vedi internet 	

Sezione "Informazione"
Allegato 4A– Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo

		comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo	<ul style="list-style-type: none"> comunicazione in copia conoscenza a tutti gli Utenti coinvolti nell'Accordo di allocazione 		
Invio allocazioni definitive agli Utenti	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 28 del mese successivo 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris 		<ul style="list-style-type: none"> Il mancato invio del Value entro la scadenza fissata, implica Value = 0

4A.3.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR interconnessi a impianti di distribuzione)

Comunicazione quantità allocate					
<i>Attività</i>	<i>Da parte di</i>	<i>Quando</i>	<i>Come</i>	<i>Modulo</i>	<i>Informazioni e documenti rilevanti</i>
Comunicazione dei dati di misura giornalieri provvisori dei Punti di Riconsegna su RR	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro le ore 11.30 <ul style="list-style-type: none"> del Giorno-gas + 1 (per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al lunedì) del lunedì (per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato) del primo giorno lavorativo successivo, qualora il Giorno-gas sia un giorno festivo 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris 		
Invio al Trasportatore dei dati funzionali all'allocazione	<ul style="list-style-type: none"> Impresa di Distribuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 18 del mese M per i dati di misura relativi al mese M-1 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris 		
Invio allocazioni definitive agli Utenti	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 28 del mese M per i dati di allocazione relativi al mese M-1 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris 		

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	2
5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO	2
5.2.1 <i>Qualifica di Cliente Idoneo</i>	2
5.2.2 <i>Autorizzazione alla vendita</i>	2
5.2.3 <i>Requisiti per immissione e prelievo</i>	2
5.2.4 <i>Garanzie finanziarie</i>	3
5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO	6
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	7
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	7
5.6 RICHIESTE NON VALIDE.....	7
5.7 RICHIESTE RIFIUTATE	8
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO.....	8
5.8.1 <i>Oggetto del conferimento</i>	8
5.8.2 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna</i>	9
5.8.3 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR</i>	10
5.8.4 <i>Le risultanze del conferimento di capacità</i>	11
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO	12
5.9.1 <i>La procedura di conferimento della capacità</i>	12
5.9.1.1 <i>Oggetto del conferimento</i>	12
5.9.1.2 <i>Procedura di conferimento di capacità disponibile</i>	13
5.9.1.3 <i>Procedura di conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici</i>	14
5.9.1.4 <i>Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR</i>	15
5.9.1.5 <i>Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni</i>	15
5.9.1.6 <i>Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta</i>	15

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo

L'Utente dovrà possedere i requisiti di cui all'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

5.2.2 Autorizzazione alla vendita

In caso di vendita ai Clienti Finali l'Utente dovrà inoltre possedere i requisiti di cui all'Art. 17 del D.lgs 164/2000

5.2.3 Requisiti per immissione e prelievo

Per consentire al Responsabile del bilanciamento la gestione delle posizioni di disequilibrio di ciascun Utente, compresi quelli della rete SGI, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore deve disporre del contratto di trasporto con l'Impresa Maggiore, ed essere, quindi, in possesso dei requisiti per immettere e prelevare gas ai punti della rete dei gasdotti, essendo Utente del Bilanciamento ai sensi delle delibere 45/11arg e 312/2016/R/Gas

5.2.4 Garanzie finanziarie

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 14 della delibera 137/02, è costituito dal possesso di uno "rating" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

- a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3	se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB-	se fornito da Standard & Poor's Corporation
BBB-	se fornito da Fitch Ratings

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, quest'ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima espressamente l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non potrà in alcun modo essere modificato.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 18 del codice di rete

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente dovrà presentare al Trasportatore:
- I. a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società

- assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un valore pari a un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;
- II. a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Garanzia B), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un importo pari a: 30 moltiplicato per la capacità conferita giornaliera moltiplicata per la somma dei corrispettivi unitari variabili e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas¹. Il valore di tale garanzia (Garanzia B) non può essere superiore ad un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita.
- d) In tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie.
Gli istituti fideiubenti dovranno avere i seguenti requisiti:

1. iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
2. in possesso di un “rating” creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali
 - Moody's Investor Services;
 - Standard & Poor's Corporation;
 - Fitch Ratings;
 - DBRS

pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna: - a comunicare tempestivamente a SGI eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile; - a garantire l'adempimento

¹ Corrispettivi unitari variabili e delle Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas come definiti ai sensi del RTTG e delle Tariffe di trasporto approvate da ARERA

dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;

3. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di SGI ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 18.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 18.

Il testo delle lettere di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato.

Le garanzie richieste dovranno in ogni caso essere fornite al Trasportatore entro tre giorni prima dell'avvio del servizio di trasporto, pena l'inefficacia del Contratto di Trasporto eventualmente stipulato.

Tutte le garanzie prestate avranno validità a far data dal giorno di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, restando efficaci anche se questo sia modificato successivamente alla sua sottoscrizione, e si estingueranno allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso e dovranno essere rilasciate anche ai fini di copertura di eventuali somme che vengano a scadenza relative a Contratti di Trasporto per anni termici differenti.

A seguito di escussione parziale o totale delle garanzie finanziarie l'Utente è tenuto al ripristino entro sette giorni di calendario delle stesse nell'ammontare inizialmente previsto, pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto ex articolo 1456 del codice civile.

Contestualmente alle richieste di transazioni e incrementi di capacità l'Utente è tenuto ad integrare le garanzie finanziarie qualora l'incremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore al 20% dell'importo iniziale. Nel caso di riduzione, l'Utente è autorizzato a diminuire le garanzie qualora il decremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore al 20% dell'importo iniziale.

L'Utente che debba presentare o adeguare la garanzia per un conferimento di capacità sui punti di Riconsegna termoelettrici di durata diversa da quella annuale è tenuto a

far pervenire al Trasportatore la nuova garanzia o l'eventuale adeguamento almeno 3 giorni lavorativi prima rispetto alla data per cui viene richiesto il conferimento.

In alternativa alle garanzie finanziarie, l'Utente potrà presentare al Trasportatore dei depositi cauzionali (mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore) non fruttiferi degli importi calcolati come sopra descritto e con le medesime tempistiche. Il Trasportatore rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l'Utente risulti già inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo “Responsabilità delle Parti”, il Trasportatore richiederà una garanzia finanziaria, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l'Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

Qualora la posizione debitoria provvisoria² dell'Utente nei confronti del Trasportatore, nonostante le garanzie previste sopra, superi il totale delle garanzie prestate, il Trasportatore ha la facoltà di richiedere all'Utente una modifica in aumento della garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A) in modo da garantire complessivamente con tutte le garanzie prestate un importo pari all'esposizione provvisoria, maggiorata del 20%. Tale garanzia, se richiesta dal Trasportatore, costituisce requisito per l'accesso e la prosecuzione del servizio di trasporto, al pari degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo. In tali casi il Trasportatore notificherà all'Utente la richiesta di garanzia integrativa fornendo evidenza del calcolo dell'esposizione provvisoria generata, l'Utente dovrà fornire la garanzia integrativa entro sette giorni di calendario dalla richiesta pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto.

Le garanzie finanziarie devono pervenire al Trasportatore dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente esclusivamente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite posta elettronica.

5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

²Per il calcolo della posizione debitoria provvisoria dell'Utente vengono considerati:

- gli importi fatturati non ancora pagati scaduti e non scaduti;
- gli importi non fatturati ma maturati in forza del contratto di trasporto, calcolati sulla base delle allocazioni definitive e, ove non ancora disponibili, provvisorie.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell’anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro il 27 settembre³. Nel caso, invece, di conferimenti di capacità ad Anno Termico già avviato, il Contratto deve essere sottoscritto dalle Parti almeno tre giorni prima dell’avvio del servizio.

Il Trasportatore non sottoscriverà Contratti di Trasporto qualora la richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

Fatti salvi i trasferimenti/cessioni di capacità di trasporto disciplinati dal presente Codice di Rete al capitolo “Transazioni di capacità” ed aventi efficacia a partire dal 1° ottobre di ciascun Anno Termico, all’Utente che non sottoscriva o sottoscriva il Contratto di Trasporto entro il termine di cui sopra con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite secondo la procedura di cui al paragrafo 5.8.3, sarà applicata una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità non sottoscritti.

5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce causa di risoluzione automatica, ex articolo 1456 codice civile, del Contratto di Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l’Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

Alla richiesta di accesso, il Richiedente dovrà allegare la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l’accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo⁴.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

³ Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, questa deve intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

⁴ I moduli relativi alle dichiarazioni di cui ai sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.3 e quelli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

- a. non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo;
- b. siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- c. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta di seguito.

5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall'Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh⁵/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore; non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

La capacità di trasporto viene richiesta dall'Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

- Punti di Consegna;
- Punti di Riconsegna su RR;

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

Per i soli Punti di Riconsegna termoelettrici, per i quali sia stata conferita capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo, ciascun Utente interessato può richiedere con effetto dal 1° Ottobre Capacità di durata mensile per il mese di ottobre (conferimento mensile);

4 Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.

L'Utente inoltre sarà tenuto ad indicare al Trasportatore, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, ai fini dell'applicazione della Delibera 487/2017, l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti i Punti di Riconsegna esistenti e non chiusi per i quali, in qualsiasi Giorno-gas non risulti conferita capacità di trasporto, SGI assegna la titolarità dei prelievi al Fornitore individuato ai sensi della disciplina del Servizio di default trasporto di cui alle delibere 249/2012 e 361/2013 (Fornitore Transitorio) e assegna allo stesso un conferimento di capacità di trasporto pari alla capacità conferita di tipo annuale al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna. La capacità di trasporto è conferita dalla data in cui sia attivata la fornitura di default fino alla fine dell'Anno Termico.

Laddove un nuovo soggetto intenda subentrare nel conferimento sul Punto di Riconsegna oggetto del servizio di default trasporto, dovrà concordare con il Fornitore Transitorio la cessione della intera capacità conferita allo stesso.

Il Trasportatore provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna

Come descritto nel capitolo “Descrizione della rete e della sua gestione”, ciascuno dei Punti di Consegna risulta dall'aggregazione di più Punti di consegna fisici.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna.

5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l'Anno Termico in corso;
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)⁶;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

⁶ Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente, contestualmente ai risultati del conferimento, il Contratto di Trasporto, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro i termini previsti dal paragrafo 5.3.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo “Transazioni di capacità”.

SGI rende disponibile sul proprio sito internet, nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, l'informazione relativa al Codice ATECO associato a ciascun Punto di Riconsegna. Il Codice ATECO viene fornito dal Cliente Finale a SGI attraverso specifica comunicazione.

Per la definizione dei Punti di Riconsegna termoelettrici, SGI adotterà le informazioni risultanti dal Codice ATECO relative a ciascun punto di Riconsegna, come comunicate dal Cliente Finale.

SGI non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza di tale informazione.

5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l'esito del conferimento di capacità.

Ciascun Utente, utilizzando i moduli che il Trasportatore gli renderà disponibili, è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità comunicategli dal Trasportatore. Contestualmente a tale comunicazione l'Utente dovrà fornire:

- la dichiarazione attestante, in alternativa:
 - l'avvenuta richiesta;

- l'impegno all'inoltro della richiesta entro i termini del ciclo di conferimento ad inizio anno termico previsti dall'Impresa Maggiore di Trasporto;
- il possesso di capacità di trasporto di cui al paragrafo 5.2.3
- la dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere i corrispettivi di trasporto dovuti in relazione alle capacità confermate, l'impegno ad attivare le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 5.2.4 e l'impegno a sottoscrivere il Contratto di Trasporto.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il Trasportatore fornisce le informazioni per il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie a copertura degli impegni di capacità richiesti.

Entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 25 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

5.9.1 La procedura di conferimento della capacità

5.9.1.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna .

Qualora il Punto di Riconsegna per il quale si richieda il conferimento risulti non aperto, per la riapertura del Punto di Riconsegna, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore la richiesta di apertura valvola, da inviare contestualmente alla richiesta di conferimento. Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà la riapertura del Punto di Riconsegna dopo che le condizioni di cui al Paragrafo 6.2.1 verranno soddisfatte compatibilmente coi propri tempi tecnici.

5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo “Procedure di coordinamento informativo” – entro l'11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili per il mese M, pubblicazione che avviene nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

L'Utente in caso di conferimento di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sarà tenuto a comunicare al Trasportatore l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione attraverso le modalità presenti sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.

Nei casi di avviamento e disponibilità della capacità richiesta a seguito di verifiche tecniche, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita. In tutti gli altri casi il corrispettivo per la capacità conferita è dovuto per l'intero Anno Termico.

5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici

In relazione ai Punti di Riconsegna termoelettrici, gli Utenti possono richiedere ad anno termico avviato un conferimento di capacità di tipo annuale per la restante parte dell'Anno Termico e, per i punti che siano già oggetto di conferimento di capacità annuale, un conferimento di capacità di durata:

- Mensile (ciascun mese di calendario all'interno dell'anno termico);
- Giornaliero (ciascun Giorno-gas).

Le richieste di capacità di tipo mensile devono pervenire a SGI entro i termini di cui al paragrafo 5.9.1.2. Il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

La richiesta di capacità di durata giornaliera, invece, dovrà pervenire a SGI entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento e si intenderà accettata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) L'Utente che richiede il conferimento di capacità giornaliera, risulti già titolare di capacità sul Punto di Riconsegna;
- b) Le garanzie finanziarie di cui al Paragrafo 5.2.4 copra gli obblighi derivanti dal conferimento di capacità giornaliero richiesto;
- c) Vi sia capacità disponibile sul Punto di Riconsegna oggetto del conferimento.

Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non venga rispettata, il conferimento si considererà non accettato.

Nel solo caso in cui la richiesta di conferimento di capacità sia superiore alla capacità disponibile sul Punto di Riconsegna e, contemporaneamente, l'Utente rispetti le condizioni di cui alle lettere a) e b), il Trasportatore accoglierà la richiesta di conferimento per i soli quantitativi di capacità conferibili data la capacità disponibile pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet.

Ogni primo giorno lavorativo del mese il Trasportatore trasmette agli Utenti un riepilogo dei conferimenti di capacità giornalieri ottenuti nel mese precedente.

Per i conferimenti di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, valgono le disposizioni di cui al Paragrafo 9.5.5.5.1 del Codice di Rete SGI in merito alle tempistiche per la definizione di una regola di allocazione in caso di richiesta di conferimento di due o più Utenti sul Punto di Riconsegna.

5.9.1.4 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR

L'Utente trasmette richiesta di conferimento di capacità per un Punto di riconsegna di prossima attivazione, a valle della pubblicazione dello stesso Punto di riconsegna fra quelli di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di attivazione richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo “Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna” e con le modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Anche durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.6.

5.9.1.5 Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni

L'Utente trasmette la richiesta e la data dell'avviamento, e fornisce le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale, a valle della pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione locale (o nuove produzioni) da avviare fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

5.9.1.6 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita⁷, l'Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.5 (per conferimenti di capacità all'inizio dell'Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

⁷ Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.

ALLEGATO 5A

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO

5A.1 PREMESSA	2
5A.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO	3
5A.3 VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO	3

5A.1 PREMESSA

Nei paragrafi seguenti vengono descritte la modalità con cui le prestazioni delle reti gestite dal Trasportatore sono determinate, tenuto conto dei vincoli tecnici e gestionali esistenti.

La capacità di trasporto è la massima quantità di Gas che può essere immessa nel sistema (o prelevata da esso), nel corso del Giorno-gas, in uno specifico punto, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali stabiliti in ciascuna sezione delle condotte e delle prestazioni massime degli impianti collocati lungo le stesse.

La valutazione di tali capacità è effettuata mediante simulazioni idrauliche della rete, eseguite in scenari di trasporto appropriati e secondo standard tecnici riconosciuti.

In particolare, la capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna su RR rappresenta la portata giornaliera di Gas di cui può essere assicurata la riconsegna, in base alle verifiche tecniche effettuate. La capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti attigui: non è perciò possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di un Punto di Riconsegna. I valori pubblicati sul sito Internet sono da intendersi quindi come “valori di riferimento”. Il Trasportatore assicura la propria disponibilità a rivedere, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti, secondo le procedure di cui al presente documento.

I valori di capacità di trasporto sono definiti considerando le prestazioni della rete. Pertanto in alcuni casi potrebbe verificarsi che gli impianti a valle, non facenti parte del sistema gestito dal Trasportatore, non siano adeguati alle prestazioni indicate per il relativo Punto di Riconsegna su RR.

5A.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO

La capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna è individuata sulla base di verifiche idrauliche che si basano su scenari di fabbisogno di capacità dell'area geografica interessata e che derivano dai dati storici disponibili e da eventuali contatti con gli Operatori Allacciati.

Tali capacità possono essere aggiornate, previa verifica tecnica di trasportabilità, sulla base degli incrementi richiesti dagli Utenti, in corrispondenza dell'inizio di un nuovo Anno Termico o mensilmente, nel caso di Anno Termico avviato.

5A.3 VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO

In via generale, la quantità di Gas che può transitare per una particolare sezione di una tubazione nell'unità di tempo è funzione non solo della pressione massima di esercizio, delle pressioni in ingresso e uscita, del diametro e della lunghezza della tubazione, dello stato di involucro della rete, della qualità del Gas trasportato, ma anche dei prelievi e delle immissioni di Gas lungo il tratto di rete e quindi delle caratteristiche del mercato che viene alimentato.

In particolare, i parametri fondamentali ai fini della determinazione delle capacità di trasporto si possono così riassumere:

a) Vincoli tecnici

Pressione massima di esercizio delle condotte

La pressione massima di esercizio delle condotte non può eccedere la pressione massima di progetto, valore generalmente coincidente con il valore di pressione da CPI, cioè la pressione per la quale viene concessa l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità competente in materia (VVFF).

Pressioni minime lungo le condotte

In funzione degli assetti previsti, in particolari punti della rete di trasporto sono individuate pressioni minime necessarie a garantire le prestazioni del sistema. A titolo di esempio, pressioni minime sono considerate in punti particolari della rete stabiliti in funzione della garanzia delle pressioni minime contrattuali ai Punti di Riconsegna su RR.

Scenari di mercato

Sono costituiti dall'insieme dei prelievi degli Utenti della rete gestita dal Trasportatore. Ai fini della definizione delle prestazioni della rete, tali scenari vengono di volta in volta definiti in modo da prendere in considerazione le condizioni di trasporto più gravose. Tali condizioni possono verificarsi in condizioni invernali su alcune tratte della rete ed in condizioni estive su altre. Gli scenari invernali sono caratterizzate da condizioni di erogazione dagli stoccaggi, da massimi prelievi di tipo civile ed assenza di prelievo da impianti di tipo stagionale estivo.

Gli scenari estivi, per contro, prevedono gli stoccaggi in fase di immissione, prelievi di tipo civile fortemente ridotti e massimi prelievi da impianti stagionali estivi.

In particolare, ai fini della determinazione delle capacità di trasporto dei Punti di Riconsegna su RR vengono presi in considerazione i prelievi giornalieri disponibili (misurati o profilati) degli ultimi 3 anni. I valori massimi di tali serie storiche, opportunamente arrotondati, vengono corretti in funzione delle evoluzioni previste di consumo di cui il Trasportatore sia a conoscenza.

b) Vincoli gestionali

Pressioni ai Punti di Consegna al Trasportatore

Le pressioni di consegna relative ai Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore ed ai Punti di Consegna da Produzione Locale sono le pressioni massime di esercizio delle condotte connesse a tali punti, coerentemente con la facoltà del Trasportatore di richiedere agli Utenti, in ogni momento, la consegna del Gas alla pressione di metanodotto.

Le pressioni ai Punti di Consegna dall'Impresa Maggiore sono le pressioni minime garantite di cui al paragrafo 12.1.1 del capitolo “Pressioni di Consegna e Riconsegna”.

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI	2
6.1.1 Premessa	2
6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento	3
6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna	3
6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica	3
6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta	3
6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna	5
6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura	5
6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR	7
6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna	7
6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna	8
6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO	11
6.3.1 Tempi e modalità di acquisizione delle informazioni	12
6.4 CONDIZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	13
6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano	13
6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano	14

6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI

6.1.1 Premessa

L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 164/2000 stabilisce che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili".

Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Di seguito sono riportate le fasi generali del processo, mentre si rimanda agli Allegati 6A e 6B per le procedure specifiche per la realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna o di Consegna.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

1. Richiesta;
2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. Valutazione progettuale tecnico-economica;
4. Comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. Realizzazione

6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento

Per la realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna, il soggetto che richiede l'allacciamento (il “Richiedente”) deve trasmettere una richiesta al Trasportatore, con la quale il soggetto richiedente dovrà fornire, a seconda della tipologia di impianto, gli elementi minimi indicati negli allegati 6A e 6B.

6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta, di cui agli Allegati 6A e 6B, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente.

Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale.

Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l'eventuale cauzione verrà escussa.

6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato il Trasportatore provvede ad elaborare lo studio di fattibilità e il progetto preliminare e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento. La realizzazione dello studio di fattibilità prevede il versamento, da parte del Richiedente, di una cauzione a garanzia della manifestazione di interesse. Tale cauzione è differenziata a seconda che si tratti di richieste di realizzazione di punti di consegna di cui al paragrafo 6B.2 o di punti di riconsegna di cui al paragrafo 6A.3.

Le metodologie adottate sono riportate negli allegati 6A e 6B.

6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa.

In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un’offerta di allacciamento, entro i termini di cui agli allegati 6A e 6B.

Con l’accettazione dell’offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera.
- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, di cui al paragrafo 6.1.4, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell’Allegato 6B. In tali casi, l’importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell’ammontare del contributo.

L’offerta ha validità di 3 mesi dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- 1) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- 2) sia presentata, contestualmente all’accettazione dell’offerta, una delle forme di garanzia richiesta;
- 3) qualora previsto, il contributo da parte del soggetto richiedente sia pagato; il suo mancato pagamento comporterebbe l’automatica risoluzione del contratto.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l’offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l’offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta al Trasportatore – alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l’eventuale contributo già versato;
- b) Nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all’intero costo indicato nell’offerta, dedotto l’eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna

Al completamento delle fasi di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell’allacciamento.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna sarà completato, il Trasportatore provvederà alla relativa comunicazione al cliente e ne pubblicherà gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione dell’allacciamento comporta da parte del Trasportatore la restituzione della cauzione di cui al paragrafo 6.1.4.

Per le richieste di conferimento di capacità sui nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, si rimanda a quanto stabilito all’interno del Capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto”.

6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è di norma a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente

concordate con il Trasportatore; in accordo alla legislazione vigente e alle regole di buona tecnica.

Il soggetto richiedente può adottare, nell’ambito della realizzazione dell’impianto, (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.

A seguito dell’accettazione dell’offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa all’impianto di regolazione e misura al fine di consentire a SGI la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate.

Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l’accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire – a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all’impianto di misura, così da consentire al proprio fornitore l’adempimento degli obblighi assunti verso il Trasportatore ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura devono essere:

- a) realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM));
- b) provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- a) posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia; dotati di apposito connettore;
- b) alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

Il Trasportatore, in accordo con il Richiedente, potrà definire apposite procedure inerenti le modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché l’eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR

6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna (intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas) dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a) conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- b) completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- c) assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- d) sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;
- e) possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- f) esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14 anche in caso di riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.

Si definisce “periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR”, per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o
- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente¹ tramite la realizzazione di uno o più

¹ Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna

Qualora un Utente richieda al Trasportatore tramite richiesta scritta di interrompere il flusso del Gas oggetto della fornitura a un Cliente Finale – attraverso l’operazione di “discatura” – dovrà fornire al Trasportatore la apposita documentazione, presente sul sito internet della Società, a seconda delle casistiche previste, ovvero:

- Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti;
- Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Cliente Finale;
- Tipologia 3: negli altri casi diversi rispetto a Tipologia 1 e Tipologia 2.

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell’Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sotto indicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire a SGI con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, SGI comunicherà all’Utente la data dell’intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell’Utente.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire a SGI almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Cliente Finale, il Trasportatore provvederà, tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare all’Utente i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;

- c) il nominativo e il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'Utente;
- e) l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al cliente finale con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

Una volta ricevuta la programmazione dell'intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell'Utente provvedere ad informare il Cliente Finale interessato dall'attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione del primo intervento di discatura del punto di riconsegna e dell'eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo non andasse a buon fine, come programmata e comunicata da SGI all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso cliente finale.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Cliente Finale entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura “con accordo” (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente come comunicato a SGI.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet da SGI, dovrà dare evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Cliente Finale con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di discatura tramite un proprio rappresentante. In tali

casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

Resta in capo all’Utente l’obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna su RR in oggetto fino alla fine dell’Anno Termico.

SGI non darà seguito all’attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l’Utente non abbia fornito attestazione a SGI, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Cliente Finale entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell’Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l’Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura precedentemente programmato, dovrà inviare ad SGI, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l’attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet di SGI, in cui manifesti la volontà di annullare l’operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull’apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell’Utente, qualora presente in sede di intervento, SGI ha titolo a porre a carico dell’Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell’Utente;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell’impossibilità di eseguire l’operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale SGI accedere all’area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso SGI effettuerà il secondo tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l’Utente previa attestazione da parte di quest’ultimo a SGI dell’avvenuta ricezione da parte del Cliente Finale della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni.

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili a SGI o all’Utente e – in particolare – per l’impedimento

all'accesso opposto dal Cliente Finale, l'Utente potrà richiedere a SGI di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso SGI – ad accedere all'impianto del Cliente Finale ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, SGI si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire a SGI, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine o provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, da parte del Cliente Finale o di terzi.

Si rimanda alla procedura pubblicata sul sito internet SGI per quanto non disciplinato dal Codice di Rete.

Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l'impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO

In riferimento all'odorizzazione del gas, conformemente a quanto previsto dalla RQTG, come aggiornata dalla Delibera 250/2015/R/gas, e all'articolo 2 della Legge 1083/71, la cui applicazione è stata estesa anche alle imprese di trasporto, per i Punti di Riconsegna interconnessi alla rete di trasporto del Trasportatore, nel caso in cui la riconsegna del gas ai Clienti Finali venga effettuata direttamente dalla rete di trasporto, il Trasportatore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o simile come

classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

6.3.1 Tempi e modalità di acquisizione delle informazioni

Al fine di individuare ai sensi del TISG la categoria d'uso del gas dei punti di riconsegna relativi ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il Trasportatore definisce le seguenti tempistiche e modalità:

- Punti di riconsegna esistenti
 - In occasione dell'inizio di ogni Anno Termico ovvero in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto ovvero di trasferimento/cessione di capacità, l'Utente è tenuto trasmettere, mediante modulistica apposita, disponibile sul sito internet del Trasportatore (“*Destinazione d'uso del gas*”), l'elenco dei Clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, serviti sui PdR per i quali risulti titolare di capacità di trasporto, indicandone la destinazione d'uso del gas, individuata in base alle categorie previste dal TISG.
- Punti di riconsegna di prima attivazione e Punti di riconsegna esistenti da riattivare:
 - L'Utente trasmette la comunicazione di *Destinazione d'uso del gas* contestualmente alla richiesta di apertura valvola, da trasmettere per la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione d'uso del gas, la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna sarà considerata incompleta.

Il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet le informazioni circa le destinazioni d'uso del gas ricevute dagli Utenti.

Qualora l'Utente non trasmetta tempestivamente l'aggiornamento del modulo di cui sopra, il Trasportatore considererà come valide le dichiarazioni più recenti già in suo possesso.

Resta inteso che l'Utente è responsabile della puntuale e corretta trasmissione delle suddette informazioni ai sensi della Delibera 250/2015/R/gas e, pertanto, esso risponde degli eventuali danni subiti dai Clienti Finali o da terzi a causa della non corretta, omessa o non tempestiva comunicazione delle informazioni in questione, con esclusione di ogni responsabilità in capo a SGI.

6.4 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato da SGI purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fiscali diversi da quello SGI;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di SGI, ai sensi di quanto riportato al Capitolo 6.1.7 “Realizzazione della cabina di regolazione e misura”;
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, SGI declina ogni responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche.

Nei casi di impianti di biometano l'Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L'Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/2015/R/Gas e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le stesse disposizioni descritte al paragrafo 6.2.2, con eccezione della tipologia 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.

ALLEGATO 6A

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI.....	2
6A.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	2
6A.3 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO	3
6A.3.1 <i>Allacciamenti di piccola entità</i>	3
6A.3.2 <i>Allacciamenti di media/grande entità</i>	4
6A.3.3 <i>Offerta per la realizzazione di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti</i>	4
6A.4 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.....	5

6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Riconsegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un Cliente Finale, tramite un rappresentante legale;
- b) una Società di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- c) un Fornitore di un Cliente Finale munito di procura;
- d) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

6A.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di Riconsegna su RR del Gas;
- c) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- d) indicazione della portata massima oraria e giornaliera coerente con il profilo di prelievo a regime;
- e) indicazione del consumo annuale mensilizzato a regime e nell'eventuale transitorio;
- f) le informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile; tali informazioni dovranno poi essere confermate dall'Utente al momento della richiesta di apertura del punto attraverso il modulo *Destinazione d'uso del gas* disponibile sul sito internet del Trasportatore;
- g) a seconda della tipologia di cliente (civile/industriale):
 - per gli industriali: indicazione della categoria merceologica, della tipologia della produzione (feriale/festivo, 24h su 24, numero turni); se stagionale: indicazione del periodo;
 - per i civili: consumi attesi nei 5 anni successivi all'attivazione in base allo sviluppo urbano.

La documentazione per la richiesta di un nuovo allacciamento deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio di fattibilità che caratterizza, come indicato al seguente paragrafo, le fasi iniziali della procedura stessa.

Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

6A.3 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO

Si individuano due tipologie di allacciamenti:

- a) allacciamenti di piccola entità (distanza inferiore a 1,5 km);
- b) allacciamenti di media/grande entità (distanza superiore o uguale a 1,5 km).

6A.3.1 Allacciamenti di piccola entità

Nel caso in cui l'allacciamento sia di piccola entità (distanza inferiore a 1,5 Km), le fasi previste dal processo sono le seguenti:

1. Richiesta
2. Determinazione e pagamento della cauzione per lo studio di fattibilità e progetto preliminare¹. Il pagamento può avvenire mediante le seguenti due modalità:
 - a. Assegno circolare;
 - b. Bonifico bancario presso Istituto di Credito convenuto, con valuta fissa a favore del Trasportatore, corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.
3. Sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna
4. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
5. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
6. Approvvigionamenti e appalti
7. Realizzazione dell'opera
8. Collaudi e messa in esercizio
9. Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna, il Trasportatore presenterà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti. Entro i medesimi termini di cui sopra, il Trasportatore provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con relative motivazioni.

1 A) Per lunghezza prevista inferiore a 300 metri contributo fisso pari a € 500,00;

B) Per lunghezza prevista superiore a 300 metri senza percorrenze particolari o attraversamenti di strade primarie, corsi d'acqua, ferrovie € 2,00/metro lineare per eccedenza a 300 m;

C) Per lunghezza prevista superiore a 300 metri con percorrenze particolari e/o attraversamenti €. 5,00/metro lineare per eccedenza a 300 m.

6A.3.2 Allacciamenti di media/grande entità

Nei casi di allacciamenti superiori o uguali a 1,5 km le fasi previste dal processo sono:

1. Richiesta
2. Invio offerta per lo studio di fattibilità²
3. Sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dello studio di fattibilità;
4. Determinazione e pagamento della cauzione per lo studio di fattibilità e progetto preliminare. Il pagamento può avvenire mediante le seguenti due modalità:
 - a. Assegno circolare;
 - b. Bonifico bancario presso Istituto di Credito convenuto, con valuta fissa a favore del Trasportatore, corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.
5. Studio di fattibilità e progetto preliminare
6. Sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna
7. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
8. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
9. Approvvigionamenti e appalti
10. Realizzazione dell'opera
11. Collaudi e messa in esercizio
12. Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna, il Trasportatore presenterà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti.

Entro i medesimi termini di cui sopra, il Trasportatore provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con relative motivazioni.

6A.3.3 Offerta per la realizzazione di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione del nuovo allacciamento o potenziamento di quelli esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) data di richiesta del preventivo;
- b) data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di riconsegna;
- c) il codice di rintracciabilità unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di allacciamento;

² La cauzione per lo studio di fattibilità dipende dalla lunghezza e complessità del progetto. In caso il Richiedente non dia corso alla richiesta di realizzazione della connessione, il Trasportatore trattiene l'intera cauzione.

- d) data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) ragione sociale del richiedente;
- f) tempo previsto per la realizzazione del punto di riconsegna;
- g) importo complessivo richiesto per la realizzazione del punto di riconsegna, distinguendo le differenti componenti di costo ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali alle forniture e alle spese generali;
- h) le caratteristiche del Punto di Riconsegna su RR (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- i) i dati relativi alla localizzazione del Punto di Riconsegna su RR, così come definiti nel verbale;
- j) l'importo della garanzia bancaria a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento;
- k) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- l) modalità di accettazione del preventivo.

6A.4 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Al momento dell'accettazione dell'offerta, a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento, il soggetto richiedente dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

Il valore della garanzia dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa per le attività di cui ai punti da 5 a 9 del sottoparagrafo 6A.3.1 e di cui ai punti da 8 a 12 del sottoparagrafo 6A.3.2 e verrà esplicitato nel contratto di allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione dell'allacciamento e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui ai paragrafi 6A.3.1 e 6A.3.2

Qualora il soggetto non provvedesse, direttamente o tramite soggetto titolato ai sensi del Codice di Rete, alla sottoscrizione di un Contratto di Trasporto, in conformità con le previsioni di prelievo dallo stesso comunicate al Trasportatore, ed avente come Punto di Riconsegna su RR l'allacciamento richiesto, entro un anno dalla comunicazione da parte del Trasportatore dell'avvenuta sottoscrizione del "Verbale di messa in gas", il Trasportatore ha diritto a richiedere, e il soggetto richiedente si impegna a riconoscere, la restituzione dei costi ed oneri tutti sostenuti

per la realizzazione dell'allacciamento e dei potenziamenti del sistema a monte comprensivi degli impegni di spesa a tal fine già assunti.

ALLEGATO 6B

RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA

6B.1	SOGGETTI RICHIEDENTI	2
6B.2	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	2
6B.3	FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO.....	3
6B.4	VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'	4
6B.4.1	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
6B.4.2	CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI IMMISSIONE	5
6B.5	OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE CONNESSIONI.....	5
6B.6	ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
6B.7	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI ALLA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE	7
6B.8	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONNESSIONE PER PRODUZIONI.....	8
6B.9	CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DA PARTE DEL RICHIEDENTE LA CONNESSIONE	9
6B.10	STANDARD TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONNESSIONE	9
6B.11	STANDARD TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONNESSIONE	10

6B.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Consegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un'Impresa di Stoccaggio;
- b) un'Impresa di Produzione;
- c) un'Impresa di Rigassificazione;
- d) un'Impresa di Produzione di biometano, direttamente o tramite il futuro utente della rete;
- e) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

6B.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di consegna su RR del Gas;
- c) indicazione della portata massima e minima oraria e giornaliera coerente con il profilo di immissione a regime;
- d) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- e) le informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile
- f) indicazione della curva di immissione annuale mensilizzata a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto di installazione degli impianti;
- h) schema dell'impianto, firmato da tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto;
- i) nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali, indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la specifica di qualità di cui al capitolo 11 del Codice di Rete, tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti gestita dal Trasportatore - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo – tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità;

- j) nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni di biometano, l'indicazione del processo, in particolare la materia utilizzata in ingresso e il trattamento del biogas per la produzione del biometano, indicando le caratteristiche qualitative del biogas da immettere in rete, tenendo conto che per l'intera durata dell'obbligo di *standstill* conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il Trasportatore farà riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013. A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.
- k) attestazione del versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2.000,00 Euro, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente. Per gli impianti di produzione di biometano tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete.

La documentazione per la richiesta di una nuova connessione deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio di fattibilità o di pre-fattibilità che caratterizzano, come indicato al seguente paragrafo, le fasi iniziali della procedura stessa.

Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

6B.3 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO

Le fasi previste dal processo sono:

1. Richiesta
2. Valutazione di ammissibilità
3. Studio di fattibilità e progetto preliminare
4. Sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna
5. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
6. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
7. Approvvigionamenti e appalti
8. Realizzazione dell'opera

9. Collaudi e messa in esercizio
10. Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna, il Trasportatore, a seguito della verifica della compatibilità tra l'eventuale connessione e la situazione impiantistica di rete, trasmette al Richiedente la comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione del nuovo punto o per il potenziamento di punti esistenti. In caso di esito negativo, il Trasportatore ne dà motivazione scritta.

Nei soli casi di Punti di Consegna di produzione da biometano, tali comunicazioni devono essere trasmesse dal Trasportatore entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

6B.4 VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'

6B.4.1 Criteri di Ammissibilità

I criteri di ammissibilità devono essere coerenti con quanto previsto nelle direttive di cui alla Delibera 46/2015/R/gas che, a sua volta, ha fatto proprie le tesi prospettate dai Documenti di Consultazione n. 160/2012/R/gas e n. 498/2014/R/gas.

In particolare, il profilo di immissione nel Punto di Consegna, deve essere determinato e realizzato nell'osservanza dei seguenti criteri generali.

- Deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale. Tali caratteristiche sono disciplinate dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 e del 17/04/2008, inerenti le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture di distribuzione, incluse le linee dirette e di trasporto gas naturale.
- Deve rispettare e garantire nel tempo, sia al momento della connessione che durante la programmazione dei flussi di rete, i livelli specifici e i vincoli di pressione (massima e minima), di qualità e capacità pubblicati nel Codice di rete del Trasportatore al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza e affidabilità, il trasporto dei quantitativi di gas richiesti dagli utenti del servizio e la riconsegna dei medesimi alle condizioni contrattuali stabilite.

In questo senso, si osservino le disposizioni riportate nei seguenti capitoli del presente Codice di Rete:

- cap.11 (Qualità);
- cap. 11/A (Specifica Tecnica);
- cap. 12 (Pressioni di Consegna e Riconsegna)

6B.4.2 Criteri per la Localizzazione del punto di immissione

I criteri per la localizzazione del punto di immissione sono i seguenti:

Per le immissioni che garantiscono un livello di qualità del gas costante e intrinseco alla natura della produzione, il punto di immissione sarà quello più vicino al sito del richiedente, fermo restando eventuali vincoli di natura impiantistica, orografica e urbanistica.

Per le immissioni che non garantiscono un livello di qualità del gas costante e possono presentare in particolari casi periodi presenza di sostanze inquinanti, il punto di immissione sarà scelto dal Trasportatore a seconda dei flussi di gas dell'area in oggetto, in modo da garantire le massime condizioni di miscelazione; il punto potrebbe non corrispondere a quello posto alla minima distanza tra l'impianto del richiedente e la posizione della rete di trasporto.

In particolare per gli impianti di produzione di biometano, questi dovranno soddisfare le “Condizioni di Connessione” previste nel paragrafo 8 del rapporto tecnico UNI/TR 11537.

La localizzazione del punto di immissione selezionato dal Trasportatore sarà identificata e comunicata al richiedente nello studio di fattibilità di cui al punto 3 del precedente capitolo.

In particolare per gli impianti di produzione di biometano, il Trasportatore terrà conto degli effetti che un'eventuale localizzazione del punto di immissione del biometano in prossimità dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione potrebbe comportare sulle stesse reti di distribuzione, al fine di scongiurare eventuali problematiche legate alla scarsa diluizione del biometano con il gas naturale immesso nelle reti di distribuzione.

Con riferimento alla qualità del gas immesso dagli impianti di biometano vedasi i capitoli 11 e 11A del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Con riferimento agli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione vedasi il capitolo 10 del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

6B.5 OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE CONNESSIONI

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione della nuova connessione o potenziamento di quelle esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna;
- c) il codice di rintracciabilità di cui al paragrafo 6.1.5, unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione;
- d) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) la ragione sociale del richiedente;
- f) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
- g) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- h) il tempo previsto e il cronoprogramma per la realizzazione della connessione;
- i) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
- j) le modalità di pagamento del contributo di cui al paragrafo 6.1.5;
- k) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
- l) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
- m) la descrizione delle parti dell'impianto che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del Trasportatore;
- n) le modalità che il Trasportatore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
- o) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
- p) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- q) le modalità di accettazione del preventivo.

6B.6 ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA

Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste al punto 6.1.5.

A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento il Richiedente, secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore presenta, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia il cui valore dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa, dedotto dell'eventuale contributo, in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

L'importo della garanzia, di cui al comma precedente, è esplicitato nel contratto di allacciamento ed è determinato dal Trasportatore sulla base del contributo di connessione calcolato come al par. 6B.8 e comprende anche la spesa prevista la gestione del rilascio delle autorizzazioni.

Il Richiedente versa il contributo di connessione secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore e comunque prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione della connessione e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 6B.2.

6B.7 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI ALLA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al Trasportatore, può:

- gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
- realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

Il Richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il Trasportatore, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi.

La realizzazione di opere da parte del Richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete.

Il Trasportatore rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere.

Il Trasportatore ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.

La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal Richiedente è comunque effettuata dal Trasportatore, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

6B.8 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONNESSIONE PER PRODUZIONI

Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = \left[I - T \cdot \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \right] \cdot \alpha$$

dove:

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe (pubblicate dall'Autorità) per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna.
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
- α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari a 0,8.

Su istanza del richiedente, il Trasportatore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il Trasportatore restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

6B.9 CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DA PARTE DEL RICHIEDENTE LA CONNESSIONE

Qualora il richiedente volesse avvalersi della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei lavori derivanti dallo studio di fattibilità dovrà procedere alla progettazione, approvvigionamento materiali, realizzazione degli stessi e collaudo, nel rispetto delle normative di legge e delle specifiche costruttive del Trasportatore. Inoltre saranno a suo carico tutti gli adempimenti normativi in materia di sicurezza e gli obblighi derivanti, in particolare al Testo Unico Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008 aggiornato dal D.lgs 106/09.

Sono esclusi da detti lavori l'esecuzione dei collegamenti in gas necessari per la realizzazione della presa di stacco dal gasdotto del Trasportatore che saranno eseguiti direttamente dallo stesso.

Per il controllo della qualità il richiedente inoltrerà al Trasportatore un Piano di qualità ove saranno previsti i parametri di controllo del processo, il cronoprogramma delle attività e le modalità di verifica da parte del Trasportatore.

6B.10 STANDARD TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONNESSIONE

L'impianto di connessione viene idealmente suddiviso in due sezioni, la prima è costituita dalla condotta e suoi apparati e accessori dal punto fisico di stacco dal gasdotto del Trasportatore fino alla valvola di sezionamento posta all'ingresso dell'impianto di misura della immissione (condotta di allacciamento), la seconda è costituita dalla cabina/impianto di immissione con gli apparati di trattamento, regolazione e misura (cabina REMI).

La condotta di allacciamento realizzata dal Richiedente sarà gestita dal Trasportatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11.

La conduzione, la manutenzione e quanto altro in obbligo di Legge relativo alla cabina REMI e suoi apparati resteranno invece in carico al Richiedente.

La cabina REMI dovrà essere ubicata in maniera da consentire un accesso autonomo ed indipendente da parte del Trasportatore per l'esecuzione delle attività di verifica della qualità e misura del gas immesso.

Per quanto concerne la realizzazione della condotta nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepiti gli Standard Tecnici e Costruttivi del Trasportatore.

Per quanto concerne la realizzazione degli impianti di trattamento, regolazione e misura del gas immesso, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI), dovranno essere progettati, costruiti e gestiti tenendo conto della loro particolarità derivata dai quantitativi di gas trattato assicurando il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e qualità.

In particolare viene richiesta la presenza nel circuito di un adeguato sistema di filtrazione da particelle solide e liquide con adeguate soglie di allarme e apparati che consentono un pronto sezionamento al raggiungimento degli stessi, in particolare su impianti sensibili con presenza di inquinanti anche pericolosi (gas acido).

La catena di misura dovrà comunque prevedere una analizzatore della composizione e del valore del PCS del fluido immesso (gascromatografo) e un analizzatore della presenza di idrocarburi e acqua (dew point DPH e DPI), tali apparati dovranno essere del tipo in continuo.

Nel caso di immissioni da impianti di produzione di biometano dovranno essere inoltre rispettati tutti i parametri e le specifiche previste nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.

6B.11 STANDARD TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONNESSIONE

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.

PREMESSA ALLA SEZIONE

1. OBBLIGHI DELLE PARTI

1.1 OBBLIGHI DEL TRASPORTATORE

Il Trasportatore, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) verificare e confermare le prenotazioni comunicate dall'Utente, con le modalità previste nel Codice di Rete;
- b) provvedere alla presa in carico ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, i quantitativi di Gas consegnati o fatti consegnare dall'Utente, nel rispetto dei programmi di trasporto e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- c) effettuare il servizio di trasporto del Gas dell'Utente attraverso la rete di metanodotti da lui gestita nei limiti delle interruzioni/riduzioni contemplate nel presente documento;
- d) rendere disponibili all'Utente per il prelievo ai Punti di Riconsegna della rete definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di Gas equivalenti, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare dall'Utente ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, conformi alle specifiche di qualità e pressione definite nel Codice di Rete e previa deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato, così come definito nel capitolo "Bilanciamento";
- e) svolgere le attività necessarie per la contabilizzazione del Gas trasportato per conto dell'Utente.

1.2 OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'Utente, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) programmare i quantitativi di Gas da immettere nella rete gestita dal Trasportatore e ritirare dalla stessa, comunicandoli nei termini e nei modi definiti nel Codice di Rete;
- b) prelevare o far prelevare ai Punti di Riconsegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di Gas minori o uguali della capacità conferita. Ai PCT l'Utente è tenuto al rispetto dei programmi

di trasporto e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;

- c) prelevare ai Punti di Riconsegna della rete gestita dal Trasportatore, nello stesso Giorno-gas, quantitativi equivalenti di Gas, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare al Trasportatore ai PCT, previa deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato;
- d) pagare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto, oltre ad ogni altro importo che risulti dovuto al Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

7.1 LA CESSIONE DI CAPACITÀ	2
7.1.1 Soggetti abilitati	2
7.1.2 Procedura per la cessione di capacità	2
7.1.3 Efficacia della cessione	3
7.1.4 Regola di allocazione	3
7.1.5 Titolarità della capacità ceduta	3
7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO	3
7.2.1 Soggetti abilitati	3
7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità	4
7.2.2.1 Efficacia del trasferimento	5
7.2.3 Regola di allocazione	6
7.2.4 Titolarità della capacità trasferita	6
7.2.5 Modulistica	7

7.1 LA CESSIONE DI CAPACITA'

7.1.1 Soggetti abilitati

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, così come indicato al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”. Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere alla rete è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente.

La cessione di capacità può avvenire ai:

- Punti di Consegna da Produzione Locale
- Punti di Riconsegna su RR.

7.1.2 Procedura per la cessione di capacità

La richiesta di cessione di capacità, controfirmata dalle due parti, deve contenere i dati relativi alla transazione e deve essere inviata dagli Utenti interessati al Trasportatore, nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Salvo i casi di cui al Paragrafo 5.8.1 (cessione di capacità per il servizio di default trasporto), l'attestazione di avvenuta cessione deve essere anticipata al Trasportatore dall'Utente richiedente (Utente “cedente”) entro il 16° giorno lavorativo del mese precedente l'entrata in vigore della cessione; inoltre, entro l'ultimo giorno del mese precedente, il documento deve pervenire al Trasportatore in originale.

L'Utente, in caso di cessione di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione sarà tenuto ad indicare al Trasportatore l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la

veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Qualora gli Utenti interessati non facciano pervenire al Trasportatore la documentazione nelle modalità e nei tempi previsti, il Trasportatore non potrà dare corso alla cessione di capacità; la convalida delle cessioni sarà comunicata dal Trasportatore entro 2 giorni lavorativi dal termine ultimo per l’invio delle richieste.

7.1.3 Efficacia della cessione

La cessione potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta, ad eccezione delle richieste di cessione per il servizio di default trasporto, per le quali vigono le modalità indicate nel Codice di Rete dell’Impresa Maggiore di Trasporto conformemente a quanto previsto dalla Delibera 249/12.

7.1.4 Regola di allocazione

Qualora la cessione di capacità avvenga su un Punto di Riconsegna su RR e tale punto sia condiviso da più Utenti, l’Utente cessionario dovrà fare richiesta al Trasportatore per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e con le tempistiche indicate nel capitolo “Bilanciamento” al sottoparagrafo 9.5.5.

7.1.5 Titolarità della capacità ceduta

La titolarità della capacità ceduta viene trasferita dall’Utente “cedente” all’Utente “cessionario” per tutta la durata della transazione. Pertanto il Trasportatore fatturerà a quest’ultimo i corrispettivi di trasporto oltre ad eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo “Fatturazione e pagamento”. Al termine del periodo indicato nella richiesta di cessione, la titolarità della capacità tornerà in capo all’Utente cedente.

7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITA’ NEL CORSO DELL’ANNO TERMICO

7.2.1 Soggetti abilitati

Come nel caso della cessione di capacità, anche per il trasferimento di capacità ad un Punto di Riconsegna su RR gli Utenti coinvolti devono essere soggetti

abilitati ad accedere al servizio di trasporto gas ai sensi dei requisiti di cui al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”.

7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità

Il Trasportatore consente nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei Punti di Riconsegna su RR esistenti ai Clienti Finali trasferiti da un fornitore all’altro.

Il trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna su RR è pertanto strettamente correlato a quello di subentro totale o parziale di un fornitore ad un altro nella fornitura di Gas ad un Cliente Idoneo.

La procedura di trasferimento può riguardare sia Clienti Finali direttamente allacciati alla Rete Regionale gestita dal Trasportatore (qui di seguito “Clienti Diretti”) che i Clienti Finali connessi a Società di distribuzione o altre reti (qui di seguito “Clienti Indiretti”).

Il trasferimento può essere parziale o totale. È parziale quando il subentro riguarda una quota parziale della fornitura dell’Utente uscente al Punto di Riconsegna su RR; è totale in tutti gli altri casi.

L’Utente subentrante trasmette al Trasportatore la richiesta di trasferimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ragione sociale di tutti gli Utenti uscenti coinvolti;
- la capacità che intende farsi trasferire da ciascun Utente uscente;
- il codice del Punto di Riconsegna su RR oggetto del trasferimento;
- la data di inizio del trasferimento;

L’Utente, in caso di trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione sarà tenuto ad indicare al Trasportatore l’eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all’alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Per i soli Punti di Riconsegna termoelettrici nella richiesta di trasferimento dovrà essere indicata la durata del prodotto di capacità per il quale si chiede il trasferimento, tenendo presente che qualora l’Utente uscente abbia contrattualizzato più prodotti di capacità di diversa durata, l’Utente subentrante sarà tenuto a chiedere prioritariamente il trasferimento a partire dalla capacità di

maggior durata e, solo all'esaurirsi della stessa, verranno trasferite al soggetto subentrante le restanti capacità impegnate dall'Utente uscente.

L'Utente subentrante dovrà inoltre trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'avvenuto subentro.

Infine, qualora il fornitore subentrante presso il Cliente Finale non sia lo stesso Utente richiedente il trasferimento di capacità, quest'ultimo dovrà trasmettere al Trasportatore – oltre alla richiesta di cui sopra – una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di fornitura tra Utente richiedente e fornitore.

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire – nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo” - al Trasportatore (e in copia all'Utente/i uscente/i) entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente il mese di subentro del nuovo Utente. Entro l'ultimo giorno del mese precedente il mese di subentro dovrà inoltre pervenire al Trasportatore anche l'originale di tale documentazione (sempre in copia all'Utente/i uscente/i).

La richiesta di trasferimento non sarà ritenuta valida dal Trasportatore:

- qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- qualora l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

Il Trasportatore comunica alle parti coinvolte la validità della richiesta di trasferimento entro il giorno 12° giorno lavorativo del mese precedente.

Nel caso di richieste di trasferimento irricevibili, il Trasportatore non darà corso al relativo trasferimento di capacità dandone relativa comunicazione agli Utenti interessati entro un (1) giorno lavorativo dalla data di ricevimento, da parte del Trasportatore, della richiesta di trasferimento di capacità.

7.2.2.1 Efficacia del trasferimento

Il trasferimento potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo la richiesta.

A partire dalla data indicata, il Trasportatore provvederà automaticamente a trasferire all'Utente subentrante la capacità richiesta, riducendo la capacità conferita agli Utenti uscenti di un ammontare complessivo pari alla capacità

trasferita, secondo le indicazioni fornite dall'Utente subentrante nella richiesta di trasferimento tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7.2.2 per i Punti di Riconsegna termoelettrici.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore della capacità trasferita dagli Utenti uscenti, la differenza sarà considerata come incremento di capacità ad Anno Termico avviato, ai sensi del sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”; nei casi di Punti di Riconsegna termoelettrici, eventuali capacità aggiuntive saranno considerate conferimenti ad anno termico avviato di tipo annuale o mensile a seconda del prodotto di capacità inserito nella richiesta di trasferimento.

Gli Utenti uscenti potranno, in ogni caso, richiedere un incremento di capacità, se disponibile, ciascuno fino al valore massimo della capacità trasferita. La richiesta dovrà pervenire al Trasportatore entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della validità delle richieste di trasferimento subite in deroga alle tempistiche previste al sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”. Inoltre, gli Utenti uscenti sono tenuti al pagamento del corrispettivo di capacità a partire dalla data del trasferimento, in deroga ai termini del sopra citato sottoparagrafo.

7.2.3 Regola di allocazione

Qualora il Punto di Riconsegna su RR sul quale avviene il trasferimento di capacità sia condiviso da più Utenti, l'Utente al quale viene trasferita la capacità dovrà fare pervenire al Trasportatore la richiesta per la modifica della regola di allocazione, sottoscritta da tutte le parti coinvolte, nelle modalità indicate nel sottoparagrafo 9.5.5.5.1.

Qualora, a seguito di un trasferimento totale, agli Utenti uscenti rimanga della capacità in carico, la procedura di allocazione verrà automaticamente definita come “Value” a valore nullo per gli Utenti uscenti.

7.2.4 Titolarità della capacità trasferita

A partire dalla data di conferimento definitivo di capacità trasferita, la titolarità di tale capacità passerà in capo al nuovo Utente: pertanto il Trasportatore, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà ad effettuare a quest'ultimo la fatturazione dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali

corrispettivi di scostamento, così come previsto nel Capitolo “Fatturazione e pagamento”.

7.2.5 Modulistica

La modulistica da utilizzare a supporto della procedura di trasferimento, indicata in questo capitolo e/o nell’Allegato 4A “Tabella tempi e modalità di coordinamento informativo”, è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

8.1	PREMESSA	2
8.2	LA PRENOTAZIONE ANNUALE	3
8.2.1	<i>Piano annuale degli interventi</i>	3
8.2.2	<i>Le prenotazioni degli Utenti</i>	3
8.2.3	<i>Revisione semestrale</i>	3
8.3	LA PRENOTAZIONE MENSILE.....	4
8.3.1	<i>I piani mensili del Trasportatore</i>	4
8.3.2	<i>Le prenotazioni degli Utenti</i>	4
8.3.3	<i>Il Massimo Quantitativo Programmato</i>	5
8.4	LA PRENOTAZIONE SETTIMANALE	5
8.4.1	<i>La Prenotazione Settimanale</i>	5
8.4.2	<i>Il Massimo Quantitativo Programmato</i>	6
8.5	LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA	7
8.5.1	<i>Il ciclo delle comunicazioni</i>	7
8.5.1.1	<i>Le prenotazioni degli Utenti</i>	7
8.5.1.2	<i>L’Assegnazione</i>	8
8.5.2	<i>Ri-assegnazione</i>	8
8.5.3	<i>Riformulazione della prenotazione nel Giorno Gas (Ri-Prenotazione Intraday)</i>	9

8.1 PREMESSA

Il Trasportatore, al fine di programmare ed ottimizzare i flussi di Gas nella rete di metanodotti da lui gestita, ha la necessità di conoscere con accuratezza ed adeguato anticipo i quantitativi di Gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla stessa.

L'adeguata conoscenza di quanto sopra indicato permette inoltre al Trasportatore di dialogare con gli operatori a monte ed a valle del proprio sistema di trasporto, al fine di coordinare il più possibile le reciproche attività e gestire operativamente sia il tratto di Rete Nazionale di proprietà che la Rete Regionale da lui gestita.

Per tale motivo occorre che gli Utenti comunichino al Trasportatore le proprie prenotazioni con il livello di dettaglio e le scadenze di seguito descritte.

Si precisa che le uniche prenotazioni vincolanti sia per l'Utente che per il Trasportatore sono quelle giornaliere così come definite nel successivo paragrafo 8.5.

Qualora l'Utente non faccia pervenire al Trasportatore le proprie prenotazioni, o nel caso queste non contengano tutte le informazioni richieste, il Trasportatore utilizzerà la prenotazione di livello temporale superiore.

Nel caso in cui la prenotazione di livello temporale superiore non sia su base giornaliera, il Trasportatore determinerà il valore giornaliero dividendo il quantitativo per il numero di giorni della base temporale della prenotazione.

Nel caso questo non sia possibile e nel caso di assoluta mancanza di dati, il Trasportatore porrà pari a zero i parametri richiesti.

Il ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di Gas per i Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore e i Punti di Interconnessione Virtuale viene gestito dall'Impresa Maggiore secondo le modalità e le tempistiche previste dal suo codice di rete, tenendo conto della programmazione degli interventi pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet secondo quanto previsto al capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”.

8.2 LA PRENOTAZIONE ANNUALE

8.2.1 Piano annuale degli interventi

Entro il primo giorno lavorativo del mese di settembre, il Trasportatore comunica agli Utenti, attraverso il proprio sito Internet, il piano degli interventi previsti per l'Anno Termico successivo che provocheranno una interruzione o riduzione nella capacità di trasporto sulla Rete Regionale.

8.2.2 Le prenotazioni degli Utenti

Entro il 20 del mese di settembre (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), gli Utenti comunicano al Trasportatore, secondo le modalità previste nell'Allegato 4A del capitolo “Procedure di Coordinamento Informativo”, le proprie prenotazioni per l'Anno Termico successivo indicando:

- a. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna per ogni mese presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- b. i quantitativi di Gas, espressi in energia, previsti in consegna per ogni mese presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento;
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificandolo per ciascuna centrale di trattamento.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nel piano annuale del Trasportatore.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

8.2.3 Revisione semestrale

Il Trasportatore si riserva la facoltà di aggiornare, con cadenza semestrale, il piano annuale degli interventi, comunicandolo agli Utenti attraverso il proprio sito internet entro il primo giorno lavorativo del mese di marzo.

Entro il giorno 20 dello stesso mese, gli Utenti provvedono ad aggiornare la propria prenotazione annuale per il semestre aprile-settembre.

8.3 LA PRENOTAZIONE MENSILE

8.3.1 I piani mensili del Trasportatore

Il Trasportatore comunica agli Utenti, attraverso il proprio sito Internet, il piano degli interventi di manutenzione programmata previsti sulla rete aventi impatto sulla capacità di trasporto così come previsto al capitolo “Programmazione e gestione degli interventi”.

8.3.2 Le prenotazioni degli Utenti

Sulla base di tali informazioni, entro il 22 di ciascun mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), gli Utenti comunicano al Trasportatore, secondo le modalità previste nell’Allegato 4A del capitolo “Procedure di Coordinamento Informativo”, le proprie prenotazioni per il mese successivo indicando:

- a. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna per ogni giorno del mese successivo presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l’Utente disponga di capacità conferita;
- b. i quantitativi di Gas, espressi in energia previsti in consegna per ogni giorno del mese successivo presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento (Punto di Consegna fisico);
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificandolo per ciascuna centrale di trattamento.

Gli Utenti forniscono al Trasportatore, unitamente alle informazioni di cui sopra, la loro migliore stima circa i quantitativi previsti in consegna e riconsegna nei due mesi seguenti.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nel piano mensile del Trasportatore.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

8.3.3 Il Massimo Quantitativo Programmato

Entro il 25 di ciascun mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), il Trasportatore, qualora siano previsti interventi di manutenzione programmata aventi impatto sulla capacità di trasporto, comunica agli Utenti interessati i quantitativi trasportabili nel mese successivo sulla Rete Regionale di metanodotti gestita indicando il massimo quantitativo programmato (“Massimo Quantitativo Programmato” o “MQP”), espresso in energia, presso ciascuno dei:

- Punti di Riconsegna su RR
- Punti di Consegna da Produzione Locale

presso i quali sono stati programmati gli interventi sopra indicati.

Negli altri casi la prenotazione mensile comunicata dagli Utenti si intende confermata.

Qualora il punto della Rete Regionale operata dal Trasportatore interessato da una riduzione di portata sia condiviso da più Utenti, a ciascun Utente verrà attribuito un MQP proporzionale alla capacità conferita presso tale punto, fatto salvo quanto previsto al sottoparagrafo 3.2.2 del capitolo “Descrizione dei servizi” in relazione alla capacità interrompibile.

Per i due mesi seguenti il mese per cui viene comunicato quanto sopra, il Trasportatore provvede a fornire una prima segnalazione circa eventuali riduzioni di portata previste.

8.4 LA PRENOTAZIONE SETTIMANALE

8.4.1 La Prenotazione Settimanale

Ogni settimana, entro le ore 12.00 di martedì, gli Utenti sono tenuti a comunicare al Trasportatore - secondo le modalità previste nell’Allegato 4A del Capitolo “Procedure di Coordinamento Informativo” - la prenotazione per la settimana successiva, fornendo, con dettaglio giornaliero:

- a. i quantitativi di Gas, espressi in energia, previsti in consegna presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento;
- b. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuna centrale di trattamento dei suddetti Punti di Consegna da Produzione Locale.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nel piano mensile del Trasportatore.

La prenotazione settimanale non è da intendersi vincolante fatti salvi i casi in cui l'Utente non effettui le prenotazioni giornaliere così come definito nel successivo paragrafo 8.5.1.1.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

8.4.2 Il Massimo Quantitativo Programmato

Ogni settimana, entro le ore 12.00 di giovedì, il Trasportatore comunica agli Utenti le quantità trasportabili sulla Rete Regionale gestita nel corso della settimana successiva qualora siano previsti interventi di manutenzione programmata sulla rete aventi impatto sulla capacità di trasporto, indicando, con dettaglio giornaliero, il MQP, espresso in energia, presso ciascuno dei:

- Punti di Riconsegna su RR
- Punti di Consegna da Produzione Locale

presso i quali sono stati programmati gli interventi sopra indicati.

Negli altri casi la prenotazione settimanale comunicata dagli Utenti si intende confermata.

Qualora il punto della Rete Regionale di metanodotti operata dal Trasportatore interessato da una riduzione di portata sia condiviso da più Utenti, a ciascun Utente verrà attribuito un MQP proporzionale alla capacità conferita presso tale punto, fatto salvo quanto previsto al sottoparagrafo 3.2.2 del capitolo “Descrizione dei servizi” in relazione alla capacità interrompibile.

8.5 LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA

8.5.1 Il ciclo delle comunicazioni

8.5.1.1 Le prenotazioni degli Utenti

Entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, secondo le modalità previste nell'Allegato 4A al capitolo “Procedure di Coordinamento Informativo”, la prenotazione per il successivo Giorno-gas G, indicando:

- a. i quantitativi di Gas, espressi in energia, che intende consegnare presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento;
- b. i quantitativi di Gas, espressi in energia, che intende ritirare presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuna centrale di trattamento dei suddetti Punti di Consegna da Produzione Locale.

Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo, entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore le prenotazioni relative al Giorno-gas G, G+1 e G+2.

Per le prenotazioni relative ai Punti di Riconsegna su RR il Trasportatore provvede all'aggiornamento dei valori di PCS messi a disposizione degli Utenti per gli impegni di trasporto.

Ai fini della relativa conferma, il Trasportatore segnala le prenotazioni giornaliere che non rispettano le capacità conferite all'Utente.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste e comunicate dal Trasportatore, via e-mail o attraverso il sito internet.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la

prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

8.5.1.2 L'Assegnazione

Il Trasportatore, una volta effettuata la verifica di trasportabilità delle prenotazioni sopra menzionate, scambiando informazioni con l'Impresa Maggiore e analizzando i flussi di Gas in transito all'interno della rete, comunica, entro le ore 17.00 del Giorno-gas G-1, gli eventuali tagli alle prenotazioni inviate dagli Utenti.

Le prenotazioni giornaliere si intendono automaticamente confermate qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni.

In presenza di vincoli tecnico-operativi che non consentano l'assegnazione, il Trasportatore provvede quindi, entro il termine sopra indicato, a comunicare a ciascuno degli Utenti coinvolti il rispettivo quantitativo trasportabile nel successivo Giorno-gas G (e nei successivi Giorni-gas G+1 e G+2 qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo), in proporzione alla prenotazione giornaliera di ciascun Utente e fornendo a ciascun Utente le indicazioni utili per “ribilanciare” la propria prenotazione.

Tali modifiche alle prenotazioni saranno comunicate all'Impresa Maggiore per permettere agli Utenti interessati di variare le proprie prenotazioni giornaliere anche a monte del sistema di trasporto gestito dal Trasportatore.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Trasportatore gli Utenti interessati aggiornano, entro le ore 19.00 del Giorno-gas G-1, la propria prenotazione per il Giorno-gas G (e per i successivi Giorni-gas G+1 e G+2 qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo).

8.5.2 Ri-assegnazione

Il Trasportatore consente agli Utenti interessati di modificare la propria prenotazione per il giorno G e/o, qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo, per i successivi Giorni-gas G+1 e G+2 entro le ore 17:00 del giorno G-1. Il Trasportatore provvede a verificare la trasportabilità di tali prenotazioni, comunicando in caso contrario le modifiche alle stesse entro le ore 19:00.

Inoltre, in caso di accettazione della modifica, il Trasportatore provvederà a comunicare eventuali variazioni intervenute nelle prenotazioni giornaliere a tutti gli Utenti interessati.

Le prenotazioni giornaliere si intendono automaticamente ri-assegnate qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni giornaliere.

8.5.3 Riformulazione della prenotazione nel Giorno Gas (Ri-Prenotazione Intraday)

Entro le ore 17:00 del Giorno-gas G l'Utente ha la facoltà di riformulare le prenotazioni ai punti di riconsegna per il Giorno-gas G.

Il Trasportatore provvede a verificare la trasportabilità di tali prenotazioni riformulate, comunicando in caso contrario le modifiche alle stesse entro le ore 18:30.

Le prenotazioni riformulate si intendono automaticamente confermate qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni.

Nell'Allegato 4A del capitolo “Coordinamento Informativo” vengono riassunte le tempistiche della prenotazione giornaliera, e dell'eventuale ri-assegnazione e della ri-prenotazione Intraday.

BILANCIAMENTO

9.1	PREMESSA	3
9.2	IL BILANCIAMENTO FISICO	4
9.3	IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	4
9.3.1	Premessa	4
9.3.2	Le equazioni di bilancio della Rete Regionale	4
9.3.2.1	<i>L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale.....</i>	<i>5</i>
9.3.2.2	<i>L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale.....</i>	<i>6</i>
9.3.2.3	<i>Le equazioni di bilancio dell'Utente</i>	<i>6</i>
9.3.2.4	<i>L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore.....</i>	<i>7</i>
9.4	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	10
9.4.1	Il Disequilibrio dell'Utente.....	10
9.4.2	Calcolo in unità di energia.....	11
9.4.3	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori.....	11
9.4.4	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi	12
9.4.5	Sessione di Aggiustamento.....	18
9.5	I DATI DI MISURA	20
9.5.1	Punti di immissione in rete.....	20
9.5.2	Punti di Riconsegna su RR.....	20
9.5.3	Misura della variazione di svasso/invaso della rete	21
9.5.4	La contabilità del Gas perduto	21
9.5.5	Le allocazioni	22
9.5.5.1	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN da produzione nazionale .</i>	<i>22</i>
9.5.5.2	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio.....</i>	<i>22</i>
9.5.5.3	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale.....</i>	<i>23</i>
9.5.5.4	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale</i>	<i>23</i>
9.5.5.5	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione.....</i>	<i>23</i>
9.5.5.6	<i>Modifiche alla regola di allocazione</i>	<i>24</i>
9.5.5.7	<i>Procedura Value.....</i>	<i>24</i>
9.5.5.8	<i>Mancato accordo tra gli Utenti.....</i>	<i>25</i>
9.5.5.9	<i>Allocazioni definitive</i>	<i>25</i>
9.5.5.10	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione.....</i>	<i>25</i>
9.5.5.11	<i>Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta “mappatura” della catena commerciale</i>	<i>26</i>
9.5.5.12	<i>Allocazioni definitive</i>	<i>26</i>

9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO..... 27

9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali del sistema di trasporto di proprietà del Trasportatore ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- **il bilanciamento fisico** del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai punti di prelievo;
- **il bilanciamento commerciale**, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

I due tipi di bilanciamento sono strettamente legati: si pensi infatti, a titolo d'esempio, alle due situazioni estreme in cui gli Utenti siano tutti singolarmente bilanciati (immissioni = prelievi) oppure siano tutti singolarmente sbilanciati nello stesso senso. Mentre la prima situazione rende minima la necessità d'intervento da parte dell'Impresa di Trasporto per il bilanciamento fisico della rete, la seconda comporta l'attivazione di appositi strumenti di bilanciamento, ciascuno dei quali comporta difficoltà gestionali e costi.

Si comprende quindi come il disequilibrio aggregato del complesso degli Utenti si ripercuota sul sistema degli stoccaggi. Poiché tuttavia non è possibile a priori fare affidamento sul fatto che gli sbilanci dei singoli Utenti si compensino in aggregato, è necessario che ciascun Utente tenda alla situazione bilanciata. Ne consegue che l'obiettivo del regime di bilanciamento commerciale è quello di incentivare – tramite l'applicazione di appositi corrispettivi - ogni Utente (e quindi tutti gli Utenti) a tendere verso l'eguaglianza delle proprie immissioni e dei propri prelievi, al fine di minimizzare entità e frequenza delle situazioni sbilanciate.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al rispetto delle disposizioni di trasporto impartitegli dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del

Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del Testo integrato del Bilanciamento (TIB), presso le interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB, ferme restando le responsabilità di cui alle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS esposte al successivo paragrafo 9.3.2

9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo, il Trasportatore governa i flussi di Gas Naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare le differenze (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi dalla rete ed i prelievi prenotati dagli Utenti su uno o più Giorni-gas.

9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE

9.3.1 Premessa

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva di ciascun Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite dal Trasportatore.

Il Trasportatore, quindi, applica le formule di contabilizzazione del Gas trasportato al fine di determinare i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti della Rete Regionale gestita dal Trasportatore;

9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale

Si illustrano qui di seguito le formule della contabilità del Gas trasportato sulla Rete Regionale che consentono al Trasportatore di calcolare i quantitativi di energia di ciascun Utente riconsegnati sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore, e di fornire all'Impresa Maggiore i dati necessari al calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente della Rete Nazionale.

9.3.2.1 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale

Per le reti operate dal Trasportatore il bilanciamento sulla Rete Regionale è basato esclusivamente sulle misure dei Punti di Riconsegna su RR e dei Punti di Consegna da Produzione Locale. Pertanto l'equazione di bilancio di rete per ogni area di uscita i da Rete Nazionale è:

$$I_i^{RR} = P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i + C_i$$

Le immissioni in Rete Regionale (I_i^{RR})

L'energia immessa in Rete Regionale sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni manuali (I_i^M)

L'energia immessa in Rete tramite l'utilizzo di carri bombolai viene calcolata sulla base della misura effettuata e comunicata dal gestore del servizio.

Le Consegne da Produzione Locale (CP_i)

L'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR i -esima, in quanto le misure di quantità e qualità del Gas vengono necessariamente effettuate presso ciascun punto di consegna fisico determinando l'energia del singolo punto.

I prelievi dalla rete (P_i)

L'energia prelevata è la somma algebrica delle quantità di energia ritirate da ciascun Punto di Riconsegna su RR appartenente alla area i .

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma del prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura appartenente alla area i .

Le perdite (PE_i)

Il termine PE_i rappresenta le perdite, quali:

- trafilamenti relativi alle valvole di regolazione;
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC_i)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura ed è quindi un "aggiustamento" contabile; come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico;

I consumi (C_i)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi per gli usi propri della rete viene calcolato come prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS per ciascuna area *i*

9.3.2.2 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale

Tali reti sono caratterizzate dal diretto collegamento tra campo di produzione e Punti di Riconsegna su RR (elementi tutti misurati), e pertanto l'equazione di bilancio per ogni rete *n* include del Gas Non Contabilizzato e diventa:

$$CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n + C_n$$

CP_n, I_n, P_n, PE_n, GNC_n, C_n sono calcolate come sopra descritto, per ogni rete *n*.

Nel caso di reti non interconnesse con il sistema nazionale, il GNC e tutte le altre componenti dell'equazione non hanno alcun impatto sull'equazione di bilancio calcolata dall'Impresa Maggiore.

9.3.2.3 Le equazioni di bilancio dell'Utente

L'equazione di bilancio di ciascun Utente contempla tutto il Gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso: non comprende alcun termine relativo al Gas consumato per il funzionamento del sistema.

Per quanto concerne le Reti Regionali interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^M$$

Per quanto concerne le Reti Regionali non interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$CP_{nK} + I_{nK}^M = P_{nK}$$

Le immissioni in Rete Regionale (I_{ik}^{RR})

L'energia immessa in Rete Regionale di competenza di ciascun Utente sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni Utente k per ciascuna area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni da Carri Bombolai (I_{ik}^M e I_{nk}^M)

Le immissioni da carri bombolai sono assegnate agli Utenti in proporzione alle allocazioni ai Punti di Riconsegna su RR.

I prelievi dalla rete (P_{ik} , P_{nk})

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete n .

Tale energia si ottiene come somma dell'energia allocata a ciascun Utente sui Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete n .

Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio dell'Utente delle Reti Regionali interconnesse all'Impresa Maggiore, per consentire a questi di svolgere le attività di bilanciamento commerciale di sua competenza.

9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore

Come già descritto al capitolo: “Descrizione della Rete e della sua gestione”, poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico. Pertanto, non è rilevante ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto applicati dal Trasportatore all'Utente.

L'equazione della rete è:

$$I + S + IN = I^{RR} + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN, ovvero produzioni nazionali e stoccaggi. Ai fini della contabilità del Gas

trattata nel presente capitolo si è tenuto convenzionalmente separato il termine relativo allo stoccaggio.

Il Gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio presenti sulla rete di trasporto.

Seppure il sistema degli stoccaggi venga gestito come un unico stoccaggio virtuale, necessariamente le misure relative ai quantitativi di Gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei due campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

Gas fluito attraverso le interconnessioni (IN)

L'energia immessa nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore e le altre imprese di trasporto interconnesse (segno positivo se il flusso è entrante, negativo se è uscente).

L'Imnesso in Rete Regionale (I^{RR})

Definita come somma algebrica degli immessi nella Rete Regionale così come definiti al sottoparagrafo 9.3.2.1, calcolata a partire dai prelievi P dei Punti di Riconsegna su RR.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

Lo svasso/invaso della rete ($\Delta L P_c$)

La differenza tra l'energia disponibile in rete all'inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo sottoparagrafo 9.5.3.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite espresse in energia, quali:

- le perdite di tipo fuggitivo: sono le emissioni in ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere/movimentare un fluido; la suddetta perdita è causata generalmente da una differenza di pressione. Un'emissione fuggitiva può

essere semplicemente qualificata come conseguenza di un imperfetto funzionamento del sistema di tenuta di un componente del processo (valvola, pompa, flangia, compressore, ecc.), che causa un rilascio di gas in atmosfera.

- le perdite di tipo pneumatico (derivanti da apparecchiature di regolazione e controllo): sono relative al funzionamento stesso delle apparecchiature, normalmente comandate da remoto, e sono dovute allo scarico del gas compresso in atmosfera. Si è soliti infatti distinguere la categoria “emissioni pneumatiche” per differenziare queste ultime sia dalle emissioni fuggitive involontarie e casuali, che da quelle ventate
- le perdite da ventato: sono rappresentate da rilasci controllati in atmosfera (ad esempio derivanti da manutenzioni, sostituzioni di tratti di linea, ecc.) e da rilasci incontrollati (ad esempio derivanti da rotture).

Tali emissioni sono determinate utilizzando la metodologia riportata al successivo sottoparagrafo 9.5.4.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete: rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla rete gestita e la comunica all'Impresa Maggiore. Quest'ultimo calcola il valore totale di GNC del Sistema Nazionale attraverso l'equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete. Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, all'Impresa Maggiore, fornendo anche, per ciascun Utente, l'energia immessa dalle produzioni nazionali sulla RN.

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del TIB, anche per le reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB. A tal fine, e ferme restando le responsabilità individuali di ciascuna Impresa di Trasporto, nazionale o regionale, per il bilanciamento operativo della propria rete e per i quantitativi di GNC comunicati all'Impresa Maggiore, come stabilito dalle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS, ciascuno dei gestori di rete è tenuto a sottoscrivere con il Responsabile del Bilanciamento un accordo per il bilanciamento operativo delle reti per disciplinare le suddette responsabilità.

9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Trasportatore provvede al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente applicando le equazioni descritte al paragrafo 9.3.2. Tale calcolo si basa sulle misure dei volumi e dei PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete.

Poiché numerosi impianti di misura sono condivisi tra più Utenti, il Trasportatore deve disporre, per il calcolo del singolo bilancio, del risultato dell'algoritmo di calcolo per la ripartizione del Gas (regola di allocazione).

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi di energia immessi sulla sola Rete Nazionale del Trasportatore, l'equazione di bilancio di ciascun Utente si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata su RN e/o presso il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore e quella riconsegnata presso i Punti di Riconsegna su RN.

In particolare per ciascun Utente della sola RN del Trasportatore si possono verificare i seguenti tre casi:

- a) Gas immesso da produzione nazionale: l'energia consegnata è misurata ed allocata presso i singoli Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale, mentre i quantitativi riconsegnati presso il Punto di Riconsegna su RN sono calcolati ponendoli uguali a quelli consegnati;
- b) Gas immesso dall' Hub stoccaggio (in caso di erogazione): l'energia consegnata presso il Punto di Entrata RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di stoccaggio, mentre quella riconsegnata presso il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore è calcolata ponendola pari a quella consegnata;
- c) Gas prelevato dall' Hub stoccaggio (in caso di iniezione): l'energia riconsegnata presso il Punto di Riconsegna su RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di Stoccaggio, mentre quella consegnata complessivamente presso il Punto di Entrata RN da produzione nazionale e il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore è calcolata ponendola uguale a quella riconsegnata.

9.4.1 Il Disequilibrio dell'Utente

L'Utente delle Reti Regionali interconnesse immette una quantità di Gas (I_{iK}^{RR}) sempre pari a quella prelevata, al netto delle immissioni da Carri Bombolai, . Di

conseguenza, l’Utente non genera alcun disequilibrio nel bilancio commerciale della Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

L’Utente può generare tuttavia un disequilibrio qualora la quantità immessa nella Rete Regionale gestita dal Trasportatore sia diversa da quella immessa nella Rete Nazionale. L’eventuale disequilibrio, quindi, è di pertinenza della Rete Nazionale. Tuttavia, poiché il disequilibrio di un Utente è definito come la differenza tra l’energia immessa e quella prelevata giornalmente sull’aggregazione dei Punti di riconsegna, ne consegue che, essendo la contabilità della RN (e quindi la contabilità completa per ciascun Utente) effettuata dall’Impresa Maggiore, è competenza di quest’ultima il calcolo del disequilibrio dell’Utente e la successiva applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.

Per il medesimo motivo, anche per gli Utenti della sola RN del Trasportatore il calcolo del disequilibrio non può essere effettuato dal Trasportatore.

Pertanto l’unico adempimento a carico del Trasportatore, ai fini del calcolo del disequilibrio, è comunicare all’Impresa Maggiore il valore di I_{iK}^{RR} e dell’energia immessa nella RN del Trasportatore da ciascun Utente.

Sulla base delle informazioni comunicate dal Trasportatore, l’impresa maggiore di Trasporto applica le disposizioni di bilanciamento commerciale descritte nel suo codice di rete, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le Reti Regionali non interconnesse, si sottolinea che il sistema è tale da non dare luogo alla formazione di disequilibri. Non vi sono quindi, per le Reti Regionali non interconnesse, i presupposti per l’applicazione dei corrispettivi di disequilibrio.

9.4.2 Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo 10 “Misura del Gas”) ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo “Qualità del Gas”).

9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori

Le quantità di energia utilizzate nel calcolo delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento sono determinate per ciascun Giorno-gas ovvero per il periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente le allocazioni, il bilancio e lo scostamento provvisori di sua pertinenza, entro le ore 11.30:

- del giorno successivo al Giorno-gas cui i suddetti dati si riferiscono, per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al giovedì;
- del lunedì, per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato;
- del primo giorno lavorativo successivo, qualora l'allocazione provvisoria debba essere effettuata in un giorno festivo.

La precisione dei dati provvisori dipende da:

- a) il numero di Punti di consegna e Riconsegna dotati di sistemi di telelettura;
- b) l'invio da parte degli Utenti nei tempi previsti delle regole di allocazione;
- c) l'invio dei dati giornalieri dagli operatori dei campi di produzione;
- d) la precisione della prenotazione giornaliera nel caso di Punti di Riconsegna su RR di tipo NDM.

I valori utilizzati dal Trasportatore per la determinazione delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento provvisori sono indicati per ciascuna tipologia di punto nel paragrafo 9.5.

Poiché non tutti i valori sono disponibili giornalmente, i dati provvisori del Giorno-gas G, che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e dell'Impresa Maggiore, risultano necessariamente indicativi.

9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi

a contabilità del Gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui le informazioni si riferiscono, una volta che tutti i dati di misura necessari per il calcolo siano stati validati. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Una seconda versione del bilancio, viene invece messa a disposizione degli Utenti entro il 15 del secondo mese successivo quello a cui i dati si riferiscono. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

Qualora tali termini cadano di sabato, domenica o giorni festivi, i termini saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'Utente può richiedere la revisione della contabilità del Gas trasportato entro 1 giorno dalla pubblicazione della contabilità da parte del Trasportatore presentando relativa richiesta scritta al Trasportatore stesso.

Qualora la richiesta di revisione della contabilità implichi una modifica dei dati trasmessi da SGI all'Impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art. 29 del TISG,

la stessa richiesta dovrà essere trasmessa anche all'Impresa Maggiore di trasporto per permettere a SGI di trasmettere la rettifica dei dati.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell'Utente, il Trasportatore invia al richiedente una risposta motivata scritta contenente almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dal Trasportatore per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
- e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo possono comunicare a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/D, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero o mensile, calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno superato positivamente le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore, l'Utente dovrà far pervenire a SGI, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/D paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero corredata da:

- i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica nell'ambito della Procedura di cui all'Allegato 9/D;
- ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questa:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il Punto di Riconsegna della distribuzione e,
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'Utente del Bilanciamento non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b).

iii. dichiarazione del medesimo Utente, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questi:

- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SI di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.2;
- indichi sotto la propria responsabilità a SGI il nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

ovvero in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell'Utente del servizio di distribuzione, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui quest'ultimo:

- a. attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione , nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;

- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

SGL applicherà all'Utente un corrispettivo pari a:

- Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

SGL non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete, e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a Punti di Riconsegna della distribuzione i cui dati siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che SGL non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGL non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente, nelle forme indicati di cui alla precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGL rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGL provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- La data di ricevimento della richiesta;
- L'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- L'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;

- In caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni trasmesse dal SII entro il termine di cui al TISG, comma 28.6 lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), SGI provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva.

9.4.5 Sessione di Aggiustamento

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità con cui sono gestite le partite fisiche dopo la chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi del TISG, SGI gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art.32, del TISG.

- a) Nella Sessione di aggiustamento annuale, in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- b) Nella Sessione di aggiustamento pluriennale, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da SGI.

Gli Utenti hanno a disposizione:

1) 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI:

1.1) eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

1.2) eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione.

2) sino al -20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero o mensile calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a SGI.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica;
- ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento.
- iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione.
- iv) eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in

Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

3) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 2 per comunicare a SGI, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1.2.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta¹.

Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente punto 2) e/o relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1.1

¹ Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di Aggiustamento Annuale 2020, il corrispettivo è sempre posto pari a € 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 06/09/2021, ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Società Gasdotti Italia S.p.A. già in esito alla Sessione di Bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato incoerente.

ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 1.2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione gli esiti della Sessione di Aggiustamento Progressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Con riferimento alle sessioni di aggiustamento per il periodo pregresso che va dagli anni 2013 al 2019, SGI svolge la sessione pluriennale, i cui esiti sono resi disponibili entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Progressa pluriennale sono messe a disposizione degli Utenti. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a SGI eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Progressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Come descritto all'interno del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, per quanto concerne la regolazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni di aggiustamento, anche per quanto riguarda la rete di SGI, queste verranno regolate direttamente con il RdB.

9.5 I DATI DI MISURA

9.5.1 *Punti di immissione in rete*

I dati di misura necessari per il calcolo dei quantitativi immessi in rete derivano dalle stazioni di misura situate in corrispondenza di:

1. produzioni nazionali: parte degli impianti di misura sono MG, altri sono NMG. Al fine di produrre, nel Giorno-gas G+1, i dati provvisori di cui al paragrafo 9.4.2, il Trasportatore provvederà a definire un profilo giornaliero di immissione per ciascuna produzione sulla base dei programmi definiti dagli operatori dei campi situati sul territorio nazionale;
2. interconnessioni con il sistema stoccaggi: l'energia complessivamente immessa/prelevata dall'hub Stoccaggio viene determinata attraverso impianti MG situati in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio che ne costituiscono il sistema integrato;
3. interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore: l'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

9.5.2 *Punti di Riconsegna su RR*

I dati di misura necessari al calcolo dell'energia prelevata dalla rete regionale gestita dal Trasportatore sono forniti da impianti di misura con tre diverse tipologie di disponibilità dei dati:

- per le apparecchiature di tipo DMDU (*Daily Metered Daily Updated*), direttamente il dato di consumo giornaliero, disponibile per tali installazioni alla fine della giornata; tali apparecchiature corrispondono a quelle che, nella classificazione adottata dall'Impresa Maggiore, sono indicate come “misuratori MG”;
- per le apparecchiature di tipo DMMU (*Daily Metered Monthly Updated*) e per quelle di tipo DMMUC (*Daily Metered Monthly Updated Computer*) verrà utilizzato il valore programmato; per queste catene di misura, infatti, i valori di consumo giornaliero sono ricavabili solo alla fine del mese, nel primo caso mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento, nel secondo caso tramite le registrazioni ricavate dal flow computer installato;
- per le apparecchiature di tipo NDM (*Non-Daily Metered*), verrà utilizzata per i dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, la prenotazione giornaliera fornita dall'Utente, poiché tali installazioni forniscono unicamente il dato di consumo mensile. Ai fini della determinazione del quantitativo giornaliero definitivo si

provvederà a definire un profilo giornaliero in funzione della tipologia dell'Operatore Allacciato, secondo quanto previsto nell'Allegato 9B.

Ai fini della determinazione dell'energia, ogni misura viene moltiplicata per il PCS dell'AOP di appartenenza, rilevato secondo le modalità previste al paragrafo 11.3 del capitolo “Qualità del Gas”.

9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene ciascun tratto di rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- volume geometrico della rete;
- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

9.5.4 La contabilità del Gas perduto

La metodologia di calcolo adottata dal Trasportatore per stimare le:

- emissioni fuggitive
- emissioni pneumatiche
- emissioni da ventato

fa riferimento alle indicazioni contenute nella RTTG.

La stima dei fattori medi di emissione di ciascun componente è effettuata utilizzando la metodologia GRI-EPA (Gas Research Institute – U.S. Environmental Protection Agency), che rappresenta il riferimento internazionale più importante per diffusione per la stima delle perdite sulle reti del gas.

Tali “fattori di emissione” (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti “fattori di attività” (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

le perdite da ventato per eventi di Forza Maggiore sono determinate in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

9.5.5 Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla regola di allocazione utilizzata, alloca interamente il Gas misurato.

Le regole di allocazione vengono applicate dal Trasportatore in corrispondenza di:

- a. Punti di Entrata RN da produzione nazionale
- b. Punti di Entrata RN dall’Hub stoccaggio
- c. Punti di Interconnessione Virtuale
- d. Punti di Consegna da Produzione Locale
- e. Punti di Riconsegna su RR.

9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale

Per i Punti di Entrata in corrispondenza dei campi di produzione nazionale, l’operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas prodotto di competenza di ciascun Utente immessi nella rete operata dal Trasportatore.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall’operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Dei quantitativi allocati a ciascun Utente, il Trasportatore determina l’energia effettivamente immessa sulla RN.

9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall’Hub stoccaggio

Per il Punto di Entrata dall’Hub stoccaggio, il Trasportatore alloca i quantitativi fisici di Gas immesso/prelevato nella/dalla rete sulla base delle allocazioni fornite dall’Impresa di Stoccaggio.

9.5.5.3 *Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale*

Tale punto rappresenta il Punto di Uscita dalla RN e su di esso il Trasportatore consente lo scambio/cessione di Gas tra Utenti della RN stessa che viene gestito attraverso opportune regole di allocazione presso tali punti.

L'energia allocata dal Trasportatore a ciascun Utente della RR ai Punti di Interconnessione Virtuale è pari al termine I_{ik}^{RR} determinato dall'equazione di bilancio dell'Utente di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3; mentre l'energia allocata in uscita dalla Rete Nazionale a ciascun Utente coinvolto nell'accordo di scambio/cessione è il valore (I_{ik}^{RN}) determinato applicando al termine I_{ik}^{RR} la regola di allocazione concordata tra le parti ed approvata dal Trasportatore.

La regola di allocazione sottostante gli accordi di cessione/scambio di Gas sui Punti Virtuali di Interconnessione dovranno essere approvate dal Trasportatore ed anticipate via fax, controfirmate dalle parti interessate, entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di entrata in vigore della stessa.

9.5.5.4 *Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale*

Per ogni Punto di Consegna da Produzione Locale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas immesso nella rete operata dal Trasportatore sulla base di una regola di allocazione concordata con gli Utenti interessati e da questi sottoscritta.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Per ogni Utente, poi, il Trasportatore provvede a calcolare, per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale, i valori percentuali mensili di energia allocata che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

Qualora i volumi allocati non pervengano al Trasportatore entro il 5° giorno lavorativo, il Trasportatore provvederà ad allocare con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi giornalieri di trasporto assegnati. Nel caso in cui, per un dato Giorno-gas, l'assegnazione sia pari a zero per tutti gli Utenti coinvolti, il Trasportatore ripartirà il totale misurato presso il Punto di Consegna in proporzione alla capacità conferita a ciascun Utente nel punto stesso.

Una volta determinata l'energia giornaliera immessa da ciascun Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, quest'ultimo, secondo la definizione di “Produzione Locale” di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3, calcola l'energia consegnata da Produzione Locale immessa interamente in RN.

9.5.5.5 *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione*

Gli Utenti che prelevano Gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna su RR condiviso e non interconnesso a reti di distribuzione devono fornire al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato, sottoscritta da tutti gli Utenti su tale Punto di Riconsegna su RR, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9A o concordata tra gli Utenti ed approvata dal Trasportatore.

9.5.5.6 Modifiche alla regola di allocazione

Nei casi di ingresso di un nuovo Utente su un dato Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione o di modifica della regola di allocazione esistente, la relativa documentazione, in originale e sottoscritta da tutte le Parti interessate, dovrà essere inviata - nelle modalità indicate nell'Allegato 4A al capitolo "Procedure di coordinamento informativo"² - rispettivamente dal nuovo Utente entrante o da quello proponente la modifica in copia conoscenza a tutte le parti interessate, entro il giorno 25 del mese di applicazione, e dovrà essere anticipata via fax o e-mail dagli stessi soggetti, sempre in copia conoscenza a tutte le parti coinvolte, entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di validità della procedura.

Il Trasportatore utilizzerà la nuova procedura di allocazione per il calcolo dei dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'approvazione da parte di tutte le altre Parti interessate.

Qualora entro la chiusura della contabilità definitiva del Gas del primo mese di applicazione della stessa il Trasportatore non abbia inviato alcuna comunicazione relativamente alla procedura di allocazione, la stessa deve intendersi come accettata ed implementata.

Nel caso in cui su un Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione entri un nuovo Utente, la procedura di allocazione sarà efficace dal momento dell'ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna su RR considerato ed avrà una durata minima mensile (ad esclusione del primo mese di applicazione); invece, nel caso di modifica di una procedura preesistente, la nuova procedura avrà efficacia a partire dal 1° giorno del primo mese di applicazione ed avrà una durata minima mensile.

9.5.5.7 Procedura Value

Qualora la procedura di allocazione preveda una ripartizione dei volumi che contempli il metodo "Value" descritto nell'Allegato 9A, all'interno della documentazione fornita dovrà essere indicato il tipo di profilatura da applicarsi al Value tra quelle indicate nell'Allegato 9A.6, l'Utente compensatore e l'incaricato di

² Fatta eccezione a quanto previsto nel sottoparagrafo 7.2.3 in relazione al trasferimento di capacità.

trasmettere mensilmente³ al Trasportatore i quantitativi misurati/stimati e relativi ai singoli Utenti.

9.5.5.8 Mancato accordo tra gli Utenti

Nel caso in cui gli Utenti non forniscano al Trasportatore la procedura di allocazione entro il giorno 25 del mese di applicazione della stessa, o questa risulti incompleta, il Trasportatore provvederà ad allocare i volumi con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi di trasporto giornalieri schedulati.

9.5.5.9 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione.

Nel caso di procedure di allocazione che contemplano il metodo “Value”, la Parte incaricata dovrà inviare al Trasportatore, via e-mail ed entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione, il valore “Value”; tale comunicazione dovrà inoltre essere in copia a tutti gli Utenti coinvolti all’interno dell’Accordo. Il mancato rispetto di tale scadenza implicherà l’attribuzione alla quota “Value” di un valore pari a zero.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni tra Trasportatore ed Utenti relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all’Allegato 4A del capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

9.5.5.10 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione

Per i Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione (“city-gate”), SGI, ai sensi di quanto previsto dal TISG riceve dal Gestore del SII:

- a) L’elenco degli Utenti della distribuzione (UDD) attivi sul city-gate (e dei relativi UDB), aventi mercato a valle del Punto di Riconsegna della rete di trasporto;
- b) I dati aggregati misurati e profilati entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a), distinti per singolo UDD, relativi alla sessione di bilanciamento del mese M-1.

In applicazione delle disposizioni previste dal TISG, ai fini del bilancio definitivo, il Gestore del SII ha la facoltà di rettificare i dati trasmessi entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

³ Il modulo per l’invio mensile del Value è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In corrispondenza dei punti di riconsegna per i quali il SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal TISG, SGI prevede di:

- I. individuare il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni UDD secondo le modalità indicate nell'allegato 9C, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII.;
- determina l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun city-gate partendo dai dati di cui alla precedente lettera b)

9.5.5.11 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta "mappatura" della catena commerciale

Qualora si verifichi il caso di matrici di corrispondenza delle filiere commerciali non chiuse, i prelievi relativi all'Utente della distribuzione per il quale non sia stata completata la filiera commerciale saranno attribuiti, direttamente dal gestore del SII, al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto, individuato ai sensi della Delibera 249/2012 e della Delibera 361/2013

Ai prelievi attribuiti al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto saranno applicati i corrispettivi con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

9.5.5.12 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione e nella seconda versione entro la metà del secondo mese successivo a quello a cui i dati si riferiscono, come specificato al par. 9.4.4.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'Utente in un Punto di Riconsegna su RR superiore al 10 per cento, il Trasportatore applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna su RR in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nei punti di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico.

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;
- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l'Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese M+1, la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all'esenzione per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

- il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per tale Punto di Riconsegna su RR e per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, nonché la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo. Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del

servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall’Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l’Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l’invio delle informazioni richieste.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna termoelettrico, SGI applicherà al massimo scostamento registrato nel giorno (non tenendo conto della tolleranza del 10 per cento) un corrispettivo pari a 1,1 volte il prodotto tra l’ammontare del corrispettivo unitario di capacità annuale presso il Punto in oggetto, riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo di cui alla Delibera 512/17.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna, direttamente allacciato alla rete di trasporto, che alimenta un impianto di distribuzione gas per autotrazione (impianto di autotrazione), SGI applicherà, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 487/2017, per i primi 90 giorni dell’anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del Punto di Riconsegna, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita. In caso di scostamenti eccedenti il limite del 50%, si applicherà, al massimo scostamento registrato all’interno del mese, il corrispettivo di cui all’art. 17.9 della Deliberazione 137/02.

Ai fini dell’applicazione della Delibera 487/2017, il Trasportatore applica le riduzioni alle fatture di scostamento di cui sopra (valide per i Punti di riconsegna che alimentano impianti di autotrazione direttamente connessi alla rete di trasporto) anche per gli impianti di autotrazione connessi alla rete di distribuzione. A tal fine l’Utente che, ai sensi del Capitolo 5 e del Capitolo 7 del presente Codice abbia attestato una quota di capacità funzionale all’alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, comunicherà i quantitativi giornalieri di gas relativi alla fornitura di ciascun impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione connesso alla rete di distribuzione. Le modalità di applicazione delle riduzioni e le modalità di trasmissione delle informazioni saranno specificate attraverso apposita procedura pubblicata sul sito internet del Trasportatore alla quale si rimanda per quanto non specificato all’interno del Codice.

La riduzione si applica per i primi 90 giorni dell’anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento e si applica al singolo impianto di autotrazione; nel

caso di cambio di fornitura, all'Utente del Bilanciamento che subentra nella fornitura e ne dà informazione al Trasportatore attraverso l'apposita modulistica presente sul proprio sito internet, verrà applicata la riduzione dei corrispettivi di scostamento per i giorni residui rispetto ai 90 complessivi all'interno dell'anno termico.

ALLEGATO 9A

REGOLE DI ALLOCAZIONE APPLICABILI AI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR NON INTERCONNESSI A RETI DI DISTRIBUZIONE

9A.1 LE REGOLE DI ALLOCAZIONE	2
9A.2 PRO RATA.....	2
9A.3 SWING	2
9A.4 RANK	3
9A.5 PERCENTUALE	4
9A.6 VALUE.....	4

9A.1 LE REGOLE DI ALLOCAZIONE

Per i Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione o di Consegna da Produzione Locale in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, questi ultimi devono notificare al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato:

- a) selezionata tra quelle di seguito riportate;
- b) definita come combinazione di quelle di seguito riportate;
- c) definita *ex-novo* da tutti gli Utenti interessati, previa approvazione da parte del Trasportatore.

Nel caso c), l'approvazione da parte del Trasportatore è subordinata alla valutazione dei tempi necessari e della possibilità di implementazione della procedura nel sistema informativo utilizzato ai fini dell'attività di allocazione.

9A.2 PRO RATA

Il totale misurato presso il punto di misura viene allocato ai vari Utenti in maniera proporzionale rispetto ai programmi di trasporto.

Ad esempio:

Utente	Programma	Allocazione
A	1.000	900
B	2.000	1.800
C	3.000	2.700
D	4.000	3.600
Totale	10.000	9.000

9A.3 SWING

L'allocazione viene posta pari alla prenotazione giornaliera per tutti gli Utenti eccetto che per uno; questi (*swing shipper*, o Utente compensatore) si fa carico di assorbire tutte le variazioni intervenute rispetto al programma totale comunicato.

Ad esempio:

Utente	Programma	Allocazione
A	1.000	1.000
B	2.000	2.000
C	3.000	3.000
D	4.000	3.000
Totale	10.000	9.000

Nell'esempio riportato l'Utente compensatore è l'Utente D.

Gli Utenti che concordino nell'applicare tale regola di allocazione devono anche fornire al Trasportatore una lista di priorità (avente un solo Utente per ogni livello) che permetta di effettuare l'allocazione anche nell'eventualità del verificarsi della situazione anomala:

totale misurato al punto di misura < somma delle nomine di tutti gli Utenti esclusa quella dell'Utente compensatore.

In tale caso eccezionale, si allocano i programmi dei vari Utenti seguendo la lista di priorità definita, fino ad esaurimento del volume misurato presso il punto di misura.

9A.4 RANK

Nella procedura di tipo “rank” vengono allocati i programmi dei vari Utenti in base ad una lista di priorità da questi definita; tale lista può prevedere anche più Utenti per ogni livello di priorità.

Nel caso di più Utenti aventi pari grado di priorità, il Gas verrà allocato *pro-rata* rispetto ai programmi.

Infine, nella procedura di tipo “rank”, l'Utente o gli Utenti con priorità più bassa agiscono da compensatori.

Ad esempio:

Utente	Rank	Programma	Allocazione
A	1	1.000	1.000
B	2	2.000	2.000

**Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
9A – Regole di Allocazione Applicabili ai Punti di Riconsegna su RR
non interconnessi a reti di distribuzione**

C	3	3.000	2.571
D	3	4.000	3.429
Totale		10.000	9.000

Le differenze tra la procedura “rank” e la procedura “swing” sono riassunte nella seguente tabella.

	Procedura “swing”	Procedura “rank”
Ordine di priorità	Serve solo in casi eccezionali	Viene utilizzato normalmente all’interno della procedura
Numero di Utenti per ogni livello di priorità	Uno solo	Possono essere più di uno
Utente compensatore	Uno solo	Possono essere più di uno

9A.5 PERCENTUALE

Il Gas viene allocato proporzionalmente a delle percentuali prefissate.

Ad esempio:

Utente	Percentuale	Programma	Allocazione
A	20	1.000	1.800
B	10	2.000	900
C	30	3.000	2.700
D	40	4.000	3.600
Totale	100	10.000	9.000

9A.6 VALUE

Al Trasportatore devono essere forniti a fine mese, da parte dell’operatore designato per tale compito all’interno dell’accordo di allocazione firmato dagli Utenti interessati, i valori assoluti per ogni singolo Utente. Tale regola di allocazione prevede che almeno ad uno degli Utenti coinvolti (Utente

compensatore) venga allocata la differenza tra il valore misurato al punto di misura e la somma dei valori allocati agli altri Utenti.

Le regole che “profilano” i valori di cui sopra sono state dettagliate con algoritmi dipendenti dalla tipologia del mercato finale:

a)Utenza industriale di tipo NDM (Punto di Riconsegna MG e NMG)

a.1) Utenza industriale di tipo A

Per tale tipologia di utenza, vengono profilati in maniera diversa i giorni feriali ed i giorni festivi del mese.

- *Allocato Giornaliero Feriale* ($AG_{feriale}$):

$$AG_{feriale} = \frac{P^m_{ind}}{GG_{mese}} \cdot 1.3$$

dove:

P^m_{ind} indica il prelievo totale mensile dell'Utente industriale;

GG_{mese} indica il numero di giorni del mese;

1,3 è un coefficiente moltiplicativo costante.

- *Allocato Giornaliero Festivo* ($AG_{festivo}$):

$$AG_{festivo} = \frac{P^m_{ind} - (AG_{feriale} \cdot GG_{feriali})}{GG_{festivi}}$$

dove:

$GG_{festivi}$ indica il numero di giorni festivi del mese intesi come sabati, domeniche e festività nazionali

$GG_{feriali}$ indica il numero di giorni feriali del mese intesi come tutti i giorni non festivi

a.2) Utenza industriale di tipo B

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni festivi del mese, gli Utenti possono decidere di far allocare dal Trasportatore un volume nullo durante le festività, ripartendo in maniera uguale sui restanti giorni il volume totale consumato nel mese.

a.3) Opzione chiusure programmate (valida per utenze industriali di tipo A e di tipo B)

Nel caso in cui l’utenza industriale sia soggetta a periodi di chiusura programmata durante l’anno, gli Utenti possono decidere di far allocare dal Trasportatore un volume nullo per tutti i giorni nei quali l’impianto rimane fermo. Anche in questo caso, tale scelta deve essere sottoscritta tra tutti gli Utenti che prelevano Gas dalla stazione di misura. La comunicazione al Trasportatore delle chiusure programmate deve avvenire con almeno un mese di anticipo. Tale opzione può essere scelta sia per le utenze industriali di tipo A che per quelle di tipo B.

Nel caso in cui l’applicazione della regola di profilatura per utenze industriali di tipo A o di tipo B (con o senza l’opzione chiusure programmate) generi, anche solo per un giorno, valori di allocazione giornaliera superiori al valore misurato al punto di misura, tale valore verrà allocato interamente al valore.

b) Utenza civile (Punto di Riconsegna su RR di tipo: DMDU, DMMUC, DMMU)

Allocato Giornaliero (AG):

$$AG = \frac{P_{civ}^m}{P_{TOT}^m} \cdot P_g \quad (\text{regola pro-rata})$$

dove:

P_{civ}^m indica il prelievo totale mensile dell’Utente civile;

P_{TOT}^m indica il prelievo totale mensile del misuratore;

P_g indica il prelievo totale giornaliero del misuratore.

c)Utenza civile (Punto di Riconsegna NDM)

Non essendo disponibile, in questo caso, la misura del prelievo totale giornaliero del Punto di Riconsegna su RR, non è possibile ricavare l’allocato giornaliero dell’utenza civile tramite la regola pro-rata vista prima.

La profilatura che viene applicata ai consumi è differente a seconda del periodo dell’Anno Termico considerato, dal momento che le utenze di tipo civile sono caratterizzate da una notevole differenza di consumo nel corso dell’Anno Termico, a causa dell’utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

Il consumo giornaliero di Gas nel periodo caratterizzato dall’assenza di riscaldamento viene determinato distribuendo uniformemente il totale mensile su ciascun giorno del mese.

In presenza di uso per riscaldamento viene determinato:

- un consumo base indipendente dall’Anno Termico (calcolato come media dei consumi dei mesi di giugno e settembre dell’ultimo Anno Termico di cui sono disponibili i dati e distribuito uniformemente su tutti i giorni del mese);
- un consumo giornaliero dovuto al riscaldamento – viene calcolato dapprima il consumo mensile dovuto al riscaldamento, come differenza tra il consumo mensile complessivo e quello di base; dopodiché il consumo mensile da riscaldamento viene proporzionato giornalmente in funzione della temperatura giornaliera consuntivata (espressa in gradi giorno).

L’allocato giornaliero è quindi:

- per i mesi da ottobre a maggio:

$$AG = (GRAD^m \cdot \circ G^g + P_B^g) \cdot \frac{P_{civ}^m}{P_{TOT}^m}$$

- per i mesi da giugno a settembre o in tutti i casi in cui $P_{TOT}^m < P_B^m$ o $\circ G^m = 0$:

$$AG = \frac{P_{civ}^m}{GG_{mese}}$$

dove:

$GRAD^m$ indica il Gradiente Consumi/Temperature

$^{\circ}G^g$ indica i gradi giorno del giorno g , definiti come:

$$^{\circ}G^g = 0 \quad \text{se} \quad T_g > 18^{\circ}C$$

$$^{\circ}G^g = 18 - T_g \quad \text{se} \quad T_g \leq 18^{\circ}C$$

dove:

T_g è la temperatura media giornaliera relativa alle 18 regioni climatiche, ottenuta come media tra le temperature minima e massima del giorno g .

P_B^g rappresenta il prelievo base del giorno g

P_B^m indica il consumo di base specifico di ogni mese invernale

P_{civ}^m indica il prelievo totale mensile dell’Utente civile

P_{TOT}^m indica il prelievo totale mensile del misuratore

GG_{mese} indica il numero di giorni del mese.

Per maggiori dettagli circa il metodo di profilatura dei consumi civili NDM si rimanda all’Allegato 9B: “Profili giornalieri di consumo”.

ALLEGATO 9B

PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO	2
9B.2 UTENZE CIVILI	2
9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE	4
9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE	5

9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

Nel presente allegato viene descritta la procedura applicata dal Trasportatore per definire il prelievo giornaliero di Gas qualora per un dato Punto di Riconsegna su RR non sia disponibile il dato giornaliero ma solo quello totale mensile (apparecchiature di tipo NDM).

Il metodo adottato prevede differenti algoritmi di calcolo nel caso di utenze di tipo civile e di tipo industriale.

9B.2 UTENZE CIVILI

Le utenze civili sono caratterizzate da una notevole differenza di consumo nel corso dell'Anno Termico, a causa dell'utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

In conseguenza di ciò, occorre applicare una differente profilatura dei consumi a seconda del periodo dell'anno considerato.

Per i mesi compresi tra giugno e settembre, il consumo giornaliero di Gas viene determinato distribuendo uniformemente il totale mensile su ciascun giorno del mese.

Per gli altri mesi si applica la procedura riportata di seguito.

Innanzitutto viene determinato il consumo di base (P_B), ossia la quota del consumo totale mensile indipendente dall'effetto termico, calcolata come la media dei consumi mensili dei mesi di giugno e di settembre dell'ultimo Anno Termico di cui sono disponibili i dati.

Il consumo di base specifico di ogni mese invernale (P_B^m) viene determinato nel modo seguente:

$$P_B^m = \frac{P_B}{30} \cdot GG_{mese}$$

dove:

GG_{mese} indica il numero di giorni del mese.

Il consumo di base specifico giornaliero è quindi:

$$P_B^g = \frac{P_B^m}{GG_{mese}}$$

Il consumo mensile dovuto al riscaldamento è ottenuto come differenza del consumo totale mensile e del consumo di base specifico di ogni mese invernale:

$$P_R^m = P_{TOT}^m - P_B^m$$

Il consumo giornaliero dovuto al riscaldamento è ottenuto tramite la seguente formula:

$$P_R^g = GRAD^m \cdot \text{°}G^g$$

con:

$$GRAD^m = \frac{P_R^m}{\text{°}G^m} \text{ (Gradiente Consumi/Temperature)}$$

dove:

$\text{°}G^m = \sum_m \text{°}G^g$ indica i gradi giorno del mese m , somma dei gradi giorno dei giorni g che compongono il mese considerato.

$$\text{°}G^g = 0 \text{ se } T_g > 18^\circ C$$

$$\text{°}G^g = 18 - T_g \text{ se } T_g \leq 18^\circ C$$

dove:

T_g è la temperatura media giornaliera relativa alle 18 regioni climatiche, ottenuta come media tra le temperature minima e massima del giorno g .

L'allocato giornaliero è quindi:

- per i mesi da ottobre a maggio:

$$AG = GRAD^m \cdot \text{°}G^g + P_B^g$$

- per i mesi da giugno a settembre o in tutti i casi in cui $P_{TOT}^m < P_B^m$ o $\text{°}G^m = 0$:

$$AG = \frac{P_{TOT}^m}{GG_{mese}}$$

Per i Punti di Riconsegna su RR costituiti da almeno un misuratore di tipo NDM interconnessi a reti di distribuzione, il profilo di prelievo giornaliero viene ottenuto dalla procedura di riconciliazione di cui al sottoparagrafo 9.5.5.6 come somma dei profili giornalieri forniti dall'Impresa di Distribuzione o calcolati dal Trasportatore ai sensi della suddetta procedura.

9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE

Per le utenze di tipo industriale la cui produzione prosegue anche durante i giorni festivi del mese (intesi come sabati, domeniche e festività nazionali) viene utilizzata la seguente profilatura:

- *Allocato Giornaliero Feriale* ($AG_{feriale}$):

$$AG_{feriale} = \frac{P^m_{ind}}{GG_{mese}} \cdot 1.3$$

dove :

P^m_{ind} indica il prelievo totale mensile dell'Utente industriale;

GG_{mese} indica il numero di giorni del mese;

1,3 è un coefficiente moltiplicativo costante.

- *Allocato Giornaliero Festivo* ($AG_{festivo}$):

$$AG_{festivo} = \frac{P^m_{ind} - (AG_{feriale} \cdot GG_{feriali})}{GG_{festivi}}$$

dove:

$GG_{festivi}$ indica il numero di giorni festivi del mese intesi come sabati, domeniche e festività nazionali;

$GG_{feriali}$ indica il numero di giorni feriali del mese intesi come tutti i giorni non festivi.

Nel caso di chiusura estiva si può decidere di allocare un volume nullo per tutti i giorni nei quali l'impianto rimane fermo. Anche in questo caso, tale scelta deve

essere condivisa tra tutti gli Utenti che prelevano Gas dalla stazione di misura e previa comunicazione al Trasportatore con almeno un mese di anticipo.

9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni festivi del mese, viene allocato un volume nullo durante le festività, ripartendo in maniera uguale sui restanti giorni il volume totale consumato nel mese.

ALLEGATO 9C

MODALITA' DI ALLOCAZIONE GIORNALIERA SULLE RETI DI TRASPORTO AGLI UTENTI DELLE PARTITE DI GAS PRELEVATE DAI CLIENTI NON MISURATI GIORNALMENTE

9C.1 MODALITÀ DI APPLICAZIONE	2
-------------------------------------	---

9C.1 MODALITÀ DI APPLICAZIONE

In applicazione della Delibera ARG/gas 27/10, con riferimento al processo di allocazione di cui al paragrafo 9.5.5.6, i quantitativi giornalieri di gas naturale determinati in ciascun mese per ciascun utente del servizio di distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal relativo profilo standard) e per ciascun Punto di Riconsegna della RR devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

1. la somma dei valori giornalieri relativi a tutte le tipologie di prelievo e a tutti gli utenti della distribuzione deve essere, per ciascun giorno del mese, pari al quantitativo riconsegnato presso il Punto di Riconsegna, al netto della somma dei prelievi oggetto di misura giornaliera e del gas immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo;
2. la somma dei valori giornalieri di tutti i giorni del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione deve essere pari al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione in relazione alla medesima tipologia di prelievo e utente della distribuzione;
3. i valori giornalieri di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione devono essere il più possibile prossimi ai valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione.

Al fine di rispettare le condizioni sopra descritte, i valori giornalieri, ottenuti applicando il profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo, ad eccezione, limitatamente ai mesi da ottobre ad aprile, di quelle associate all'uso tecnologico senza componente termica, e per ciascun utente della distribuzione, ai soli fini dell'allocazione giornaliera agli Utenti di cui al paragrafo 9.5.5.6, sono riproporzionati:

- a) con un coefficiente diverso per ciascun giorno comune a tutti gli utenti della distribuzione e a tutte le tipologie di prelievo e
- b) con un ulteriore coefficiente diverso per ciascuna tipologia di prelievo e comune a tutti i giorni del mese.

Quanto sopra descritto si traduce nelle seguenti relazioni:

$$\sum_i^{N_p} a_k * b_i * p_{i,k} + T_k = I_k - P_{gk} - P_{tk} \quad k = 1, \dots, N_g \quad (1)$$

$$\sum_k^{N_g} a_k * b_i * p_{i,k} + T_i = Q_i \quad i = 1, \dots, N_p \quad (2)$$

dove:

N_p rappresenta il numero di tipologie di prelievo presenti al punto di riconsegna (considerando separatamente anche le tipologie di prelievo relative a diversi utenti della distribuzione) ad esclusione, limitatamente ai mesi da ottobre a aprile, di quelle associate all'uso tecnologico senza componente termica;

N_g rappresenta il numero dei giorni del mese;

a_k rappresenta il coefficiente di cui alla lettera a);

b_i rappresenta il coefficiente di cui alla lettera b);

$p_{i,k}$ rappresenta il valore nel giorno k ottenuto applicando il profilo *standard* al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione per la tipologia di prelievo i , ovvero:

$$p_{i,k} = Q_i * \frac{v_{\%i,k}}{\sum_k v_{\%i,k}} \quad k = 1, \dots, N_g$$

dove $v_{\%i,k}$ è il valore percentuale della curva standard del giorno k per la tipologia di prelievo/utente i ;

I_k rappresenta il valore misurato presso il punto di riconsegna della rete regionale di trasporto del giorno k al netto del gas immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;

P_{gk} rappresenta la somma, nel giorno k , dei prelievi presso i punto di riconsegna della rete di distribuzione oggetto di misura giornaliera, come comunicati dall'impresa di distribuzione;

P_{tk} rappresenta, limitatamente ai mesi da ottobre a aprile, la somma, nel giorno k , delle attribuzioni giornaliere di ciascun prelievo della rete di distribuzione con profilo di prelievo associato all'uso tecnologico senza componente termica; nei restanti mesi tale termine è posto pari a 0;

Q_i rappresenta il quantitativo mensile di prelievo per la tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione i ;

$a_k * b_i * p_{i,k}$ rappresenta il valore nel giorno k del quantitativo allocato al “city gate” corrispondente alla tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione i ;

T_k e T_i rappresentano gli scarti delle relazioni (1) e (2) di cui al comma 2.4 della delibera ARG/gas 27/10.

Il sistema di equazioni sopra descritto è risolto con il seguente procedimento iterativo:

i) sono posti inizialmente pari a 1 i coefficienti a_k e b_i , al fine di rispettare il vincolo di cui al precedente punto 2;

ii) si verifica il rispetto della condizione che la somma del valore assoluto degli scarti delle relazioni (1) e (2) $\left(\sum_k |T_k| + \sum_i |T_i| \right)$ ottenuti con i coefficienti a_k e b_i

correnti sia inferiore ad N_g ; se la condizione è soddisfatta il processo passa al punto iv), altrimenti la procedura prosegue al punto iii);

iii) sono determinati nuovi valori dei coefficienti giornalieri a_k e b_i con le seguenti formule:

$$a_k := a_k * \left(\frac{I_k - P_{gk} - P_{tk}}{\sum_i a_k * b_i * p_{ik}} \right) \quad k = 1, \dots, N_g$$

$$b_i := b_i * \left(\frac{Q_i}{\sum_k a_k * b_i * p_{ik}} \right) \quad i = 1, \dots, N_p$$

e la procedura riprende dal punto ii);

iv) il processo termina con il calcolo dei quantitativi allocati per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente della distribuzione pari, in ciascun giorno a $a_k * b_i * p_{ik}$ con i valori dei coefficienti a_k e b_i determinati secondo il precedente punto iii).

ALLEGATO 9/D

Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, ai sensi della deliberazione 222/2020/R/GAS e del Comunicato ARERA 28 Luglio 2020

1. Premessa

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito “procedura”) definisce, nell’ambito delle attività funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, modalità e termini per la presentazione a Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito “SGI”) da parte dell’Utente del bilanciamento (di seguito: “UdB”) di richieste di rettifica dei dati di prelievo dei punti di riconsegna della distribuzione (di seguito “PdR”) compresi nell’elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

2. Riferimenti

- TISG;
- Deliberazione 222/2020/R/gas e 521/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”);
- Comunicato dell’Autorità “TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas” pubblicato in data 28 luglio 2020;
- Codice di Rete SGI.

3. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di rettifica

L’UdB ha la facoltà di richiedere, secondo le modalità e i termini di cui al presente paragrafo 3, la rettifica dei dati di prelievo giornaliero dei PdR della distribuzione compresi nell’elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII ai sensi del comma 28.5 del TISG. Non saranno accettate richieste di rettifica relative a PdR non risultanti in tale elenco.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata mediante la trasmissione di una comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata **commerciale@pec.sgispa.com** e per conoscenza all’impresa di distribuzione interessata, utilizzando il *Modulo di richiesta di rettifica dati*, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante/procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma ovvero da soggetto da questi delegato alla comunicazione¹, e l’*Allegato 1* alla procedura, specificando:

- nel corpo della PEC e nel *Modulo di richiesta di rettifica dati*, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SGI²;

¹ In occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SGI.

² Ivi inclusa la trasmissione da parte di SGI dell’eventuale comunicazione di mancata accettazione della richiesta.

- nell'*Allegato 1*, le informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SGI dal Gestore del SII³ seguendone il format reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB a SGI deve essere corredata da:

1. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'*Allegato 1*;
2. dichiarazione dell'impresa di distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'impresa di distribuzione medesima:

- a. attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il PdR comunicato/i nell'*Allegato 1* ai fini del bilancio di trasporto⁴ e,
- b. assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁵, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'UdB non sia in grado di ottenere tale dichiarazione nei termini di cui al precedente punto 2 nei termini di cui al successivo paragrafo,4

3. dichiarazione del medesimo UdB, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdB medesimo:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁶;

³ In formato csv e con volumi espressi in Sm3, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

⁴ Con la presentazione di tale dichiarazione l'impresa di distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'impresa di distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁵ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

⁶ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdB, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁷, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

ovveroin alternativa a quanto previsto al precedente punto 3,

4. dichiarazione dell'UdD, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdD medesimo:

- a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁸;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁹, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo non complete e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla stessa, e/o, nei casi in cui l'UdB non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto, che siano relative a PdR della distribuzione i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati esplicitamente confermati dall'impresa di distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4..

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

⁷ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

⁸ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdD, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente della Distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁹ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

4. Tempistiche per la presentazione delle richieste di rettifica

Ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, la richiesta di rettifica ai sensi della presente procedura dovrà pervenire a SGI entro il **sesto giorno lavorativo** al termine di cui al TISG comma 28.6 lettera c bilancio di trasporto definitivo.

SGI comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta di rettifica ai contatti di riferimento indicati del Modulo di Richiesta, con anticipo rispetto alla determinazione del

5. Corrispettivo per la rettifica

In applicazione della Procedura ed ai sensi di quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, l'UdB che effettua la richiesta dovrà corrispondere a SGI, per ciascun PdR oggetto della richiesta di rettifica, un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA.

6. Comunicazioni

Di seguito è disponibile la bozza di testo standard utile ai fini della richiesta tramite mail:

“Oggetto: “Richiesta di rettifica dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas”.

“Con riferimento alla Procedura pubblicata sul sito internet di Società Gasdotti Italia S.p.A. inerente la richiesta di rettifica, si inviano il *Modulo di richiesta di rettifica dati* e i relativi Allegati.”

Per ulteriori informazioni relativamente alla presente procedura è possibile contattare:

Ufficio Gestione Commerciale e Trasporto

Telefono: 0775 8860 10/22/42

Indirizzo di posta elettronica: **commerciale@sgispa.com**

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR.9.4.4 E 9.5 DEL CODICE DI RETE – MODULO RICHIESTA (ALLEGATO 2/A – DICHIARAZIONE DATI IMPRESA DI DISTRIBUZIONE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscrittonato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società(inserire denominazione della Impresa di Distribuzione)..... (di seguito “**Impresa di Distribuzione**”) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°..... munito degli opportuni poteri di firma, sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l’anno di competenza),

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso il/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della “*Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo*” che dichiara di conoscere ed accettare;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell’Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza ai fini del bilancio di trasporto.

Luogo li .. / .. /....
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l’Impresa di Distribuzione

f.to _____ (*)
(timbro e firma)

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, dichiara altresì:

- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia S.p.A. non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente procedura;
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell’Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l’impegno alla rettifica del dato presso il Gestore del SII¹, secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all’anno di riferimento

Luogo li .. / .. /....
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l’Impresa di Distribuzione

f.to _____ (*)

¹ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*)..... (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri di firma, , sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l'anno di competenza)

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso al/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”* che dichiara di conoscere ed accettare;
- che l'Utente del Bilanciamento ha richiesto all'Impresa di Distribuzione, per il tramite dell'UdD interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione , nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al punto 2 della *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”* né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell'Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza.
- Di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l'impegno di richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica del dato presso il Gestore del SII¹, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento

Luogo li .. / .. /

(*data e luogo di sottoscrizione*)

Per l'Utente del Bilanciamento

¹ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

f.to _____ (*)
(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Distribuzione*) (di seguito **"Utente della Distribuzione"**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri di firma, , sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente della Distribuzione, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l'anno di competenza)

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'Utente della Distribuzione, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso al/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della *"Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo"* che dichiara di conoscere ed accettare;
- di aver ha richiesto all'Impresa di Distribuzione, , la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione , nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al punto 2 della *"Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo"* né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell'Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente della Distribuzionee, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza.
- Di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l'impegno di richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, , di provvedere alla rettifica del dato presso il Gestore del SII¹, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento

Luogo li .. / .. /

(*data e luogo di sottoscrizione*)

Per l'Utente della Distribuzione

f.to _____ (*)

¹ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

**PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR. 9.4.4, DEL CODICE DI RETE –MODULO
DICHIARAZIONE POTERI DI FIRMA E DELEGA**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere Legale Rappresentante *pro tempore* o procuratore dell'Utente del Bilanciamento come sopra meglio identificato;
- di disporre di adeguati poteri di firma ai fini della sottoscrizione della presente dichiarazione e quindi del potere di impegnare la Società in relazione a quanto previsto dalla *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”*, nonché dalle pertinenti disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia ivi richiamate;
- che, oltre al sottoscritto, i soggetti abilitati ad impegnare l'Utente del Bilanciamento in relazione a tutte le richieste di rettifica che, nei termini di cui alla Procedura, verranno presentate in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento sono i seguenti:

-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, si impegna espressamente affinché quest'ultimo per mezzo di suo legale rappresentate *pro tempore* o procuratore comunichi a Società Gasdotti Italia S.p.A. revoche e/o modifiche che dovessero sopravvenire nei poteri di rappresentanza e/o di quelli conferiti ai soggetti sopra indicati, ivi compresi i casi di sostituzione e/o integrazione dei soggetti delegati.

Per l'Utente del Bilanciamento

Luogo li .. / .. /
(data e luogo di sottoscrizione)

F.to _____ (*)
(timbro e firma)

(*) Allegare documento di identità del sottoscrittore

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR.9.4.4, DEL CODICE DI RETE – MODULO RICHIESTA

Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°..... munito degli opportuni poteri per la sottoscrizione del presente “Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”, sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento,

DICHIARA

- di conoscere e accettare espressamente tutte le disposizioni definite nella *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”*, nonché le disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A. ivi richiamate;
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia S.p.A non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente procedura;
- di assumere piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la presente richiesta;
- di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'Allegato 1

E COMUNICA

- le informazioni, di cui all'Allegato 1, relative ai nuovi dati di prelievo giornaliero che rettificano i dati comunicati a Società Gasdotti Italia S.p.A dal Gestore del SII in relazione al/ai Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.3 del TISG
- che, in base alle informazioni in proprio possesso, la causa cui è riconducibile la non correttezza del dato comunicato dal Gestore del SII è la seguente¹:
.....
.....
- che eventuali comunicazioni da parte di Società Gasdotti Italia S.p.A, inclusa l'eventuale comunicazione di mancata accettazione da parte di Società Gasdotti Italia S.p.A dei dati di cui all'Allegato 1, dovranno essere inviate via e-mail ai contatti di riferimento di seguito indicati

¹ Informazione di natura facoltativa utilizzata in supporto al miglioramento del processo di rettifica.

Indirizzo Email dell'utente:

Per l'Utente del Bilanciamento

Luogo li .. / .. /....

(data e luogo di sottoscrizione)

F.to _____

(timbro e firma)

MISURA DEL GAS

10.1	PREMESSA	2
10.2	DEFINIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA	3
10.3	PRINCIPI GENERALI SULLA MISURA DEL GAS	3
10.4	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA	4
10.4.1	<i>Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete</i>	5
10.5	IMPIANTI DI MISURA AUTOMATIZZATI E TRADIZIONALI	5
10.5.1	<i>Dispositivi per la determinazione della misura</i>	6
10.6	RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI	6
10.6.1	<i>Responsabilità e diritti dell’Utente</i>	7
10.6.2	<i>Responsabilità e diritti del Trasportatore</i>	9
10.6.2.1	<i>Immissioni di impianti di produzione da biometano</i>	9
10.6.3	<i>Attività svolte dal Trasportatore</i>	10
10.6.3.1	<i>Redazione dei verbali di constatazione/verifica e di intervento</i>	10
10.6.3.2	<i>Aggiornamento dei parametri per la misura</i>	11
10.6.3.3	<i>Definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti, guasti</i>	12
10.6.3.5	<i>Emissione del verbale di misura</i>	15
10.6.3.6	<i>Controlli e verifiche</i>	15
10.6.3.7	<i>Supero di fondo scala</i>	16
10.7	DISPOSIZIONI TECNICHE	16
10.8	RICHIESTA DI VERIFICA DA PARTE DELL’UTENTE	17

10.1 PREMESSA

Il presente capitolo tratta il tema delle misure in immissione ed in prelievo dalla rete gestita dal Trasportatore, che hanno valenza ai fini delle transazioni commerciali e sono effettuate presso stazioni di misura contrattualmente definite. Tali transazioni non si limitano a quelle tra il Trasportatore e l'Utente ma comprendono anche quelle esistenti tra l'Utente e i suoi fornitori/clienti. Il Gas Naturale transitante sulla rete dei metanodotti operati dal Trasportatore viene misurato all'atto dell'immissione, del prelievo ed in alcuni punti significativi della rete stessa: queste ultime misure non sono trattate in questa sede, in quanto effettuate presso impianti di proprietà del Trasportatore, ai soli fini di monitorare il trasporto del Gas, senza alcuna rilevanza nel rapporto contrattuale Trasportatore – Utenti.

Nell'ambito del rapporto commerciale tra il Trasportatore e l'Utente, i dati di misura sono utilizzati per:

- l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna;
- la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto e delle componenti tariffarie addizionali a copertura degli oneri di carattere generale del sistema;
- la fatturazione degli eventuali corrispettivi di scostamento;
- la determinazione dell'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale;
- la gestione del trasporto (per alcuni impianti).

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di trasporto;
- il Trasportatore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del Gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura - anche quando essa non sia di proprietà del Trasportatore stesso - per lo svolgimento, in contraddittorio¹ con le altre parti interessate, delle attività di misura.

Con l'adesione al Codice di Rete, il Trasportatore e l'Utente riconoscono espressamente tali principi e si impegnano a rispettarli.

¹ Ai fini di quanto sopra per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

10.2 DEFINIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA

Per "stazione di misura" s'intende l'insieme delle apparecchiature e dei manufatti atti ad espletare tutte le attività riguardanti la - o connesse alla - misura del Gas. Essa comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle suddette attività, installati tra le valvole di ingresso ed uscita dalla stazione (esse incluse) compresi quelli della eventuale stazione di regolazione della pressione, se posta a valle del punto di consegna ma a monte del sistema di misura. Comprende inoltre tutte le strutture nelle quali i suddetti equipaggiamenti sono allocati.

Le stazioni di misura del Gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti operata dal Trasportatore sono generalmente di proprietà:

- del Trasportatore, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in entrata o in uscita dalla propria rete in corrispondenza dell'interconnessione con reti di altri operatori;
- del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del Gas immesso in rete da giacimenti nazionali;
- dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del Gas immesso o prelevato da campi di stoccaggio;
- dell'Operatore Allacciato, per quanto concerne la misura presso un Punto di Riconsegna su RR in uscita dalla rete.

10.3 PRINCIPI GENERALI SULLA MISURA DEL GAS

In considerazione di quanto esposto al paragrafo precedente in relazione all'esistenza di più transazioni commerciali su un unico punto di misura, per evitare duplicazioni di impianti, ed eventuali discrepanze nei dati di misura per una stessa quantità di Gas, si assume che le stazioni di misura esistenti fanno testo ai fini sia del rapporto commerciale tra Trasportatore ed Utente, sia del rapporto tra Utente e Operatore Allacciato. Pertanto, il risultato delle operazioni di misura ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra.

Ulteriori principi, necessari al corretto svolgimento dell'attività di misura svolta dal Trasportatore, possono così essere sintetizzati:

- a) La misura del Gas è espressa in volume e/o energia.
L'unità di misura dei volumi è il m³ alle condizioni di riferimento (chiamate anche condizioni base o standard) di 15 °C e di 1,01325 bar.

La quantità in energia è ottenuta moltiplicando i volumi di Gas per il Potere Calorifico Superiore (PCS) del Gas. La determinazione della composizione del

Gas e dei relativi parametri chimico-fisici viene effettuata dal Trasportatore secondo quanto indicato nel capitolo: “Qualità del Gas”.

- b) Il Codice di Rete fa riferimento alle norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione. La tempistica di adozione di nuove norme sarà quella eventualmente prevista dalle norme stesse. In mancanza di indicazioni specifiche, le nuove norme saranno adottate nei tempi e nei modi concordati dalle Parti interessate.
- c) Le tecniche utilizzate per la misura delle portate e dei volumi di Gas nelle stazioni di misura sono la misura volumetrica tramite contatori e la misura venturimetrica tramite diaframma tarato.
- d) Ogni stazione di misura in uscita dalla rete o di interconnessione con l’Impresa Maggiore viene identificata con un codice numerico che la individua univocamente, definito “codice REMI”.
- e) Le stazioni di misura presso Punti di consegna dai campi di produzione (fatta eccezione per gli impianti di produzione biometano), pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI) vengono progettate, costruite e gestite secondo procedure specifiche che tengono conto della loro particolarità; il Trasportatore si limita alla verifica e controllo delle tarature ma non interviene nell’approvazione di tali impianti in quanto sono sottoposti ad approvazione, verifiche e controlli stabiliti dalla legge mineraria dell’organo di vigilanza (UNMIG) competente.

10.4 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA

In deroga al principio generale di cui al paragrafo 10.6 circa la responsabilità della costruzione, gestione e manutenzione della stazione di misura da parte del proprietario, vi è la possibilità che quest’ultimo affidi la gestione e la manutenzione a terzi, purché tali soggetti si impegnino, nei confronti del Trasportatore, al rispetto delle disposizioni citate nel presente documento.

Nel caso in cui la richiesta di assumere la gestione e manutenzione di una stazione sia rivolta al Trasportatore, quest’ultimo ne valuterà la possibilità previo accordo con il proprietario circa i termini e le condizioni per la prestazione di tale servizio.

10.4.1 Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete

Salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente paragrafo, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell'immissione in rete è il produttore di biometano.

Il responsabile dell'installazione e manutenzione dovrà installare, secondo la regola dell'arte, strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura, idonei alla misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete.

Il responsabile dell'installazione e manutenzione è tenuto a segnalare tempestivamente al Trasportatore le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.

10.5 IMPIANTI DI MISURA AUTOMATIZZATI E TRADIZIONALI

Gli impianti per la misurazione del Gas transitato in uscita possono essere classificati in:

- a) DMDU (Daily Metered Daily Updated): apparecchiature che forniscono in telelettura i valori di consumo giornaliero; sono misuratori dotati di flow computer in telelettura (è presente una scheda modem ed il collegamento alla linea telefonica);
- b) DMMUC (Daily Metered Monthly Updated Computer): misuratori che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile attraverso un flow computer;
- c) DMMU (Daily Metered Monthly Updated): apparecchiature che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile, ricavabili però solo mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento; tali sistemi prevedono strumenti di tipo grafico (triplex) senza flow computer;
- d) NDM (Non Daily Metered): apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo).

Le apparecchiature di tipo DMDU forniscono misure MG; i misuratori appartenenti ai punti b), c), d) rendono invece disponibili misure di tipo NMG.

L'installazione di strumentazione di riserva e controllo consente di determinare le quantità di Gas transitate quando viene a mancare la disponibilità del sistema di misura principale.

10.5.1 Dispositivi per la determinazione della misura

Le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei quantitativi di Gas transitati negli impianti automatizzati, oltre agli elementi primari (contatore o linea venturimetrica, a seconda della tecnica di misura utilizzata nell'impianto), possono essere genericamente individuate in:

- a) flow computer – dispositivo elettronico di acquisizione ed elaborazione dati;
- b) trasmettitori di pressione e temperatura, associati al flow computer per la misura effettuata con contatori;
- c) trasmettitori di pressione, pressione differenziale e temperatura, associati al flow computer per la misura con linea venturimetrica.

Nel caso di impianti di misura tradizionali, i dati di pressione, pressione differenziale e temperatura vengono rilevati dai diagrammi forniti da appositi registratori.

In particolare le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura associati agli impianti di produzione di biometano, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.

I sistemi di misura, tra l'altro, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche funzionali:

- a) consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura relativi alle quantità immesse, con dettaglio orario;
- b) essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;
- c) essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.

10.6 RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del Gas. Il Trasportatore e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.

In particolare, il Trasportatore e l'Utente riconoscono che il proprietario della stazione di misura è responsabile della sua costruzione, gestione e manutenzione in osservanza delle norme previste in materia dalle competenti autorità ed in conformità ai metodi ed alle procedure stabilite nel presente documento. La costruzione e le eventuali modifiche impiantistiche alla stazione di misura sono a cura del proprietario e, nel caso di impianti non di proprietà del Trasportatore, devono essere preventivamente concordate col Trasportatore con specifico riferimento al dimensionamento delle portate ed alla pressione di alimentazione. In ogni caso sono a carico del proprietario della stazione di misura gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale ove previsto.

Il proprietario dell'impianto provvede, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le verifiche periodiche ed eventuali tarature/manutenzioni di tutti i dispositivi dell'impianto REMI – non solo quelle relative alla misura - per quanto richiesto dalla legislazione vigente (es. metrologia legale) e dalle regole di buona tecnica. Ai fini del presente documento si considera quale regola di buona tecnica l'effettuazione di una verifica, con eventuale relativa taratura/manutenzione, almeno una volta l'anno, da parte di un primario operatore del settore. Fa altresì parte delle regole di buona tecnica garantire l'intervento tempestivo, da parte di primario operatore del settore, per la risoluzione di anomalie verificatesi sull'impianto.

10.6.1 Responsabilità e diritti dell'Utente

L'Utente è tenuto:

- a) ad assicurare nei confronti del Trasportatore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, nonché il rispetto - in sede di effettuazione delle operazioni di misura (sia negli impianti nuovi che negli impianti esistenti) e di progettazione e costruzione di nuovi impianti - delle disposizioni tecniche e delle procedure emesse dal Trasportatore, corrispondenti alla buona tecnica (quali ad es. la periodica verifica metrologica presso officina metrica abilitata dei contatori installati) o richieste dalla legislazione vigente;
- b) a garantire che - in caso di utilizzo di norme, procedure e linee guida diverse da quelle emesse dal Trasportatore - siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.
- c) a comunicare al proprietario dell'impianto di misura il diritto del Trasportatore di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- d) ad assicurare il completo e libero accesso al Trasportatore all'impianto di misura, per le attività di propria competenza. Qualora non sia consentito al Trasportatore di usufruire di tale diritto, il Trasportatore comunicherà

immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare - per l'esecuzione delle attività di cui ai punti a), b), c) d) ed e) del precedente paragrafo 10.1 – il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato al sottoparagrafo 10.6.3.3; come per gli altri punti di misura, il Trasportatore ha diritto all'accesso ai sistemi di misura degli impianti di biometano, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione. In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o mantenuti in modo corretto, il Trasportatore interrompe immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura. Il Trasportatore ha diritto ad assistere a eventuali controlli per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura svolti da terzi;

- e) ad assicurare nei confronti del Trasportatore il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del proprietario dell'impianto di misura in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dello stesso;
- f) a dare tempestiva comunicazione al Trasportatore nei casi in cui:
 - il proprietario della stazione di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione della stessa: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte dal Trasportatore in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;
- g) a richiedere al proprietario della cabina il rapido ripristino delle funzionalità della stessa nel caso di guasto;
- h) ad indicare tempestivamente al Trasportatore qualsiasi caso di guasto o malfunzionamento degli impianti di misura.

Qualora uno degli obblighi sopra elencati non venisse adempiuto da parte dell'Utente, il Trasportatore comunicherà tale situazione all'Utente e non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'accuratezza del dato di misura prelevato presso l'impianto. Inoltre, qualora il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, il Trasportatore si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione.

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare - previa formale richiesta indirizzata al Trasportatore e in accordo con lo stesso per la determinazione delle modalità operative - in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate con il Trasportatore.

10.6.2 Responsabilità e diritti del Trasportatore

Il Trasportatore è tenuto:

- a) a raccogliere i dati di misura, tramite telelettura o rilevazione diretta del dato;
- b) a verificare i dati di misura, per assicurarsi della loro utilizzabilità ai fini delle attività di cui ai punti a), b), c) d) ed e) del precedente paragrafo 10.1;
- c) a trasmettere i dati di misura alle parti interessate;
- d) a provvedere alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative (10 anni). In particolare il Trasportatore archivia e custodisce, ai fini regolatori, i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete per un periodo minimo di 10 anni in modalità tale per cui tali dati possano essere disponibili e riutilizzabili per scopi di verifica e controllo.

Il Trasportatore, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati.

10.6.2.1 Immissioni di impianti di produzione da biometano

Il Trasportatore è inoltre responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete.

In particolare poi il Trasportatore rende disponibili i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete:

- al produttore di biometano;
- all'utente della rete;
- al responsabile del bilanciamento.

Inoltre il Trasportatore rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al GSE, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

10.6.3 Attività svolte dal Trasportatore

Le attività relative alla misura del Gas si attivano dal momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del servizio di trasporto e riguardano le fasi di:

- a) supporto e verifica circa la congruenza impiantistica e la correttezza del processo di misura;
- b) raccolta, elaborazione e validazione dei dati misurati;
- c) gestione dei dati di misura.

Queste attività comportano:

- a) la redazione dei verbali di constatazione e verifica;
- b) la redazione dei verbali di intervento;
- c) l'aggiornamento dei parametri per la misura;
- d) la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti o guasti;
- e) l'emissione del verbale di misura;
- f) controlli e verifiche.

Le attività sopra elencate vengono svolte in accordo alle disposizioni legislative vigenti in materia.

10.6.3.1 Redazione dei verbali di constatazione/verifica e di intervento

Si tratta di rapporti che vengono predisposti dalle parti interessate ogni qualvolta si verifichi una modifica nelle modalità di esecuzione della misura: gli stessi riportano dati, informazioni, accordi, risultati dei controlli che sono fondamentali per la misura fiscale.

I rapporti in oggetto si possono classificare in:

- a) verbali di constatazione e verifica;
- b) verbali di intervento.

I verbali di cui al punto a) vengono redatti all'entrata in esercizio di una nuova stazione di misura, e nel caso di modifiche sostanziali alle stazioni esistenti;

questi rapporti servono per fornire un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico della stazione di misura e delle apparecchiature in essa installate.

Quelli di cui al punto b) vengono redatti quando esiste già il verbale di constatazione e verifica della stazione di misura, nei casi seguenti:

- variazione nella strumentazione elettronica dei parametri di qualità che influenzano la misura delle quantità;
- variazione stagionale della configurazione impiantistica per la misura;
- sostituzione del diaframma venturimetrico;
- sostituzione di uno strumento di misura con altro dello stesso tipo, marca e caratteristiche;
- variazione della pressione di misura;
- anomalie nel funzionamento della strumentazione di misura del Gas;
- controlli e verifiche sul funzionamento dell'impianto e delle apparecchiature in esso installate;
- altre attività che comportano una modifica nelle modalità di determinazione dei quantitativi.

Per tutti gli interventi e controlli eseguiti sui sistema di misura, ad esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai Clienti finali direttamente allacciati alla rete del Trasportatore, verrà altresì compilato dalle parti interessate (Impresa di Trasporto e Titolare dell'Impianto) il modulo "Verbale di intervento/controllo" come previsto all'Allegato B del DM 18/06/2010.

10.6.3.2 Aggiornamento dei parametri per la misura

L'aggiornamento di parametri quali il diametro di un diaframma, il fondo scala di un trasmettitore, la massa volumica del Gas, deve rispettare criteri e modalità fissate dalla metrologia legale.

Misura Volumetrica

I dati di qualità programmati negli elaboratori, vengono utilizzati per la determinazione del fattore di comprimibilità alle condizioni di esercizio Z_1 e quindi del coefficiente totale per la misura volumetrica KT_{vo} .

La frequenza di aggiornamento dei dati è determinata in funzione della pressione di misura:

- per impianti con $P \leq 5$ bar, i valori vanno introdotti nell'elaboratore all'inizio di ogni anno, non appena disponibili i valori medi dell'anno solare precedente;
- per impianti con $P > 5$ bar, i valori vanno introdotti nell'elaboratore ogni qualvolta che la massa volumica dell'AOP di riferimento si discosta del +/- 0,5% rispetto al valore configurato nel correttore elettronico.

dove:

- Z_1 = Coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni di esercizio, in funzione sia del tipo di gas che di P_1 e T_1 ;
- KT_{vo} = Coefficiente totale per la misura volumetrica

Misura Venturimetrica

I dati dipendenti dalla qualità del gas programmati negli elaboratori, vengono utilizzati per la determinazione del fattore di comprimibilità alle condizioni di esercizio Z_1 e quindi del coefficiente totale per la misura venturimetrica KT_{ve} . In particolare il ρ_s (o d) viene utilizzato per calcolare le quantità in volume

dove:

- KT_{ve} = Coefficiente totale per la misura venturimetrica;
- ρ_s = Massa volumica alle condizioni di riferimento (15 °C e 1,01325 bar) in kg/m³, dipendente dal tipo di gas.

L'aggiornamento dei dati di analisi programmati viene effettuato mensilmente laddove il correttore non risulta collegato in continuo con altro apparato di misura delle proprietà qualitative del gas naturale (Gascromatografo, Densimetro, ecc.). Qualora si riscontri un significativo scostamento tra tali dati e quelli effettivi, il Trasportatore provvede ad applicare la Post-Elaborazione e tramite il suo S.I. procede ad un successivo ricalcolo delle quantità fornite dall'elaboratore, utilizzando i dati di analisi giornalieri della composizione riferita allo stesso mese.

Nel caso di misure automatizzate, l'aggiornamento dei dati inseriti nel flow computer della stazione di misura ubicata presso il Punto di Riconsegna deve essere eseguito dal proprietario dell'impianto stesso, in ottemperanza alle norme di metrologia legale e alla presenza del Trasportatore. Fermo restando l'onere a carico del proprietario, il Trasportatore, in caso di prolungato e segnalato non aggiornamento dei dati, espletterà direttamente l'operazione di aggiornamento con operatore metrico qualificato, previa comunicazione al proprietario, addebitandone i costi all'Utente.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo viene eseguito dal Trasportatore: in entrambi i casi il Trasportatore utilizza i parametri specifici desunti sia dai verbali di constatazione e verifica che da quelli di intervento a tale scopo appositamente redatti.

10.6.3.3 Definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti, guasti

Tale attività, svolta dal Trasportatore, può rendersi necessaria in casi particolari, ovvero non catalogati all'interno di norme e procedure in vigore, e nei casi di strumentazioni metrologicamente non omologate.

I dati vengono raccolti sull'impianto e sottoposti a parere tecnico delle competenti unità del Trasportatore, con successiva formalizzazione della soluzione ritenuta più idonea.

Una volta definita la soluzione idonea, il Trasportatore provvede ad inserire i nuovi parametri e i dati di misura corretti nel sistema informativo per il loro utilizzo.

Al riscontro di guasti o anomalie di funzionamento di uno o più strumenti che compongono la catena di misura, l'elaborazione delle quantità può venire garantita dai dati primari forniti dalle apparecchiature di riserva e controllo ove presenti, una volta accertata la loro corretta taratura ed il regolare funzionamento.

Nel caso non esistano apparati di riserva in base ai quali si possano rilevare i volumi prelevati si opera come segue:

- se nel mese di riscontro dell'anomalia vi sono giorni di misura valida rappresentativi dell'andamento dei prelievi, ne viene applicata la media giornaliera ai giorni di misura non valida o di mancanza di misura;
- altrimenti, viene calcolato un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, e viene applicato per determinare i volumi mensili dei mesi di mancata misura, moltiplicandolo per i corrispondenti volumi mensili dell'anno precedente; il suddetto coefficiente viene determinato come rapporto tra il m³/g (metri cubo/giorno) medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il m³/g medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente: nel calcolo del m³/g medio, vengono esclusi i giorni di non prelievo;
- nel caso il Proprietario/gestore fornisca i dati di produzione univocamente relazionabili al gas transitato ed una volta verificato che il rapporto tra tali dati e le relative quantità validamente misurate risulta costante, è possibile applicare tale rapporto ai dati di produzione (possibilmente giornalieri) riferiti ai periodi di mancata misura.
- sulla base del dato mensile dell'anno precedente, qualora il dato mensile non sia disponibile e non sia possibile recuperarlo con strumentazione alternativa;
- come differenza tra il volume mensile e la somma dei volumi giornalieri rilevati.

Infine, provvederà a profilare su base giornaliera il consumo relativo ai giorni di indisponibilità del dato secondo le procedure in uso e indicate nell'Allegato 9B.

Se il periodo di mancata misura perdura nel tempo per più di un mese o oltre, le quantità che verranno forfezzate e verbalizzate avranno incertezze sempre maggiori.

Per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, SGI valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore.

10.6.3.4 Prelievi all'interno e al di fuori del campo valido di misura

Al fine di ottenere un corretto e regolare funzionamento degli apparati di misura entro i campi validi, il Proprietario/gestore svolge:

- un regolare programma di controllo e tarature degli strumenti;
- un monitoraggio costante dei propri prelievi che permetta, tramite opportune tempestive azioni quali cambi disco di misura, modifica della pressione regolata ed inversione dei contatori, un funzionamento ottimale degli apparati.

Fermo restante l'onere a carico del proprietario, il Trasportatore, in caso di prolungata e segnalata non effettuazione delle tarature, espleterà direttamente con operatore metrico qualificato l'attività di taratura/verifica, previa comunicazione al proprietario, addebitandone i costi all'Utente.

Nel caso si verificassero prelievi al di fuori del campo valido di misura, al Proprietario/gestore viene notificato quanto riscontrato da SGI durante l'analisi dei dati primari, puntualizzando quanto segue:

- per la misura volumetrica, il maggiore errore di misura introdotto da un costante prelievo al di sotto del minimo oppure vicino o al di sopra della portata massima nominale del contatore, evento quest'ultimo che potrebbe causarne la rottura.
- per la misura venturimetrica, il maggiore errore derivante dall'utilizzo degli strumenti a basse percentuali di prelievo e la maggiore incertezza nella planimetrazione in caso di utilizzo della misura tradizionale.

Qualora la situazione segnalata non sia prontamente adeguata dal Proprietario/gestore dell'impianto, il Trasportatore provvede ad applicare la Post-Elaborazione sulla base dei dati in suo possesso, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore dell'impianto.

Con riferimento alle riconsegne ad imprese di distribuzione il Trasportatore valuterà la possibile applicazione di un algoritmo di prelievo giornaliero, qualora si rilevassero dei prelievi orari al di sotto della portata minima misurabile.

L'algoritmo di derivazione statistica definisce un modello di prelievo giornaliero ideale per le reti di distribuzione.

10.6.3.5 Emissione del verbale di misura

Si tratta del documento che riassume le quantità transitate nel mese, con dettaglio giornaliero qualora l'impianto sia adeguatamente predisposto: il verbale di misura riporta anche i dati medi di qualità del Gas riconsegnato nel corso del mese.

I quantitativi riportati sono riferiti al mese che va dalle ore 6 del primo giorno alle ore 6 del primo giorno del mese successivo. L'ora di riferimento è sempre l'ora solare, pertanto l'adeguamento all'ora legale non è contemplato.

Il Trasportatore inserisce nel proprio sistema informativo – giornalmente nel caso di impianti dotati di telelettura (DMDU) o mensilmente per gli impianti non teleletti (DMMU, DMMUC, NDM) - i dati primari di misura e valida i risultati ottenuti.

Il verbale in oggetto viene successivamente inoltrato all'Utente ed all'Operatore Allacciato.

In caso di constatazione di un errore, il Trasportatore provvede al ricalcolo, riemissione e rinvio del nuovo verbale di misura.

10.6.3.6 Controlli e verifiche

Il Trasportatore esegue inoltre, nell'interesse di una migliore correttezza della misura, una serie di controlli e verifiche per accertare:

- a) il corretto funzionamento delle stazioni di misura e delle apparecchiature in esse installate;
- b) l'affidabilità dei dati di misura.

I controlli e le verifiche in oggetto si possono riassumere in:

- a) verifica dell'impianto qualora si riscontrino casi anomali relativi ai quantitativi di Gas rilevati;
- b) controllo degli impianti di misura automatizzata attraverso:
 - il confronto tra la misura automatizzata e la misura tradizionale di riserva nel corso di un lasso di tempo prestabilito;
 - il confronto tra i risultati ottenuti attraverso un sistema di misura automatizzata portatile installato dal Trasportatore e quelli forniti dal sistema di misura installato nella cabina;

c) controllo circa la funzionalità delle apparecchiature della stazione.

Oltre a quelli indicati, è possibile concordare ulteriori controlli e verifiche.

10.6.3.7 Supero di fondo scala

Qualora presso un impianto di misura di tipo venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala, e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo di Gas effettivamente transitato, il quantitativo misurato verrà assunto pari al valore del fondo scala maggiorato del 30%.

10.7 DISPOSIZIONI TECNICHE

Le norme di progettazione dimensionale, funzionale e di resistenza di un impianto di ricezione, prima riduzione e misura del Gas Naturale predisposte dal Trasportatore sono conformi ai principi contenuti nella normativa tecnica e legislativa vigente, sia nazionale che internazionale, ed in base all'esperienza del Trasportatore nel trasporto di Gas Naturale: relativamente ad aspetti quali i criteri di sicurezza, progettazione, costruzione e manutenzione degli strumenti di misura deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla legislazione vigente.

In particolare per gli impianti di produzione di biometano si rimanda al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, il Trasportatore richiede che le stazioni di nuova realizzazione siano:

- realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM));
- provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

Nella progettazione e costruzione dell'impianto di misura l'Utente, l'Operatore Allacciato ed il Trasportatore potranno valutare congiuntamente eventuali variazioni ai criteri esposti che meglio possano soddisfare le esigenze impiantistiche e commerciali.

10.8 RICHIESTA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UTENTE

L'Utente può richiedere al Trasportatore una verifica dei dati del verbale di misura. Nella richiesta devono essere indicati:

- il codice REMI dell'impianto interessato;
- il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di tali attività.

Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell'Utente, il Trasportatore invia al richiedente una risposta motivata scritta contenente i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo e il recapito della persona incaricata dal Trasportatore per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) la descrizione delle analisi effettuate dal Trasportatore al fine di valutare i rilievi avanzati dall'Utente;
- e) in caso di accettazione della richiesta, il nuovo verbale di misura, rimesso per il mese oggetto di contestazione;
- f) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione.

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto esclusivamente al processo di rilevazione del dato.

QUALITÀ DEL GAS

11.1. LA QUALITÀ DEL GAS	2
11.2. I PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS.....	2
11.2.1 <i>I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)</i>	2
11.2.2 <i>I parametri di controllo della qualità</i>	3
11.2.3 <i>La Specifica di Qualità</i>	3
11.2.4 <i>La gestione del Gas fuori specifica</i>	4
11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA.	4
11.3.1 <i>Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia</i>	4
11.3.2 <i>Punti di immissione</i>	5
11.3.3 <i>Punti di Riconsegna</i>	5
11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ'.	7
11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ'.....	8
11.5.1 <i>Valori operativi e fiscali</i>	8
11.5.2 <i>Richiesta di verifica da parte dell'Utente</i>	9
11.5.3 <i>Informazioni pubblicate e verbale di misura</i>	9

11.1. LA QUALITA' DEL GAS

Al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto, il Gas transitante nella rete di trasporto operata dal Trasportatore deve essere oggetto di una specifica di qualità che indichi i valori massimi e minimi consentiti per i parametri rappresentativi della qualità del Gas, così come successivamente indicati.

Il rispetto di tale specifica di qualità da parte degli Utenti costituisce condizione necessaria per l'immissione del Gas nella rete di trasporto. La specifica di qualità è unica per tutte le reti di metanodotti delle Imprese di Trasporto, garantendo in questo modo l'intercambiabilità del Gas transitante. Infatti la rete di trasporto è un sistema unico, ad elevato grado di magliatura, in cui il Gas proveniente dalle varie fonti si miscela prima di essere riconsegnato. Inoltre, poiché il Gas immesso in rete non subisce processi di trasformazione chimica all'interno della stessa, il rispetto della specifica di qualità ai punti di immissione garantisce anche il rispetto della stessa in corrispondenza dei Punti di Riconsegna.

Questo consente inoltre di effettuare la misura dei parametri il cui controllo è garanzia di sicurezza del sistema di trasporto (quale ad esempio il contenuto di zolfo e di solfuro di idrogeno, il Punto di Rugiada e il Punto di Rugiada degli idrocarburi) ai soli punti di immissione e di estendere a tutti i punti della rete le misure limitatamente ai parametri funzionali alla determinazione del contenuto energetico e delle caratteristiche di combustione (Potere Calorifico Superiore ed Indice di Wobbe).

Si evidenzia che per l'odorizzazione del Gas Naturale si applica la normativa vigente.

11.2. I PARAMETRI DI QUALITA' DEL GAS

I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e di controllo della qualità del Gas.

11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)

Il parametro chimico-fisico fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere

Calorifico Superiore (PCS), determinato, nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del Gas Naturale, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- Metano – C₁
- Etano – C₂
- Propano – C₃
- IsoButano – iC₄
- NormalButano – nC₄
- IsoPentano – iC₅
- NormalPentano – nC₅
- Esani e superiori – C₆⁺
- Azoto – N₂
- Anidride Carbonica – CO₂

11.2.2 I parametri di controllo della qualità

I parametri di controllo della qualità del Gas, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del Gas Naturale, sono i seguenti:

- Potere Calorifico Superiore
- Densità relativa
- Indice di Wobbe
- Anidride Carbonica – CO₂
- Ossigeno – O₂
- Solfuro di idrogeno – H₂S
- Zolfo da mercaptani – -S_{RSH}
- Zolfo totale – S_{tot}
- Punto di rugiada acqua
- Punto di rugiada idrocarburi.

11.2.3 La Specifica di Qualità

Le caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale immesso nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi gas quali gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, devono rispettare i valori definiti nell'Allegato 11A "Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale".

11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica

Come precedentemente indicato, il rispetto della Specifica di Qualità di cui al presente documento rappresenta la condizione necessaria per:

- a) garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- b) garantire l'integrità e la sicurezza delle reti di trasporto;
- c) consentire l'utilizzo del Gas da parte del Cliente Finale.

Ai casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno applicate le disposizioni previste al sottoparagrafo 18.1 del Capitolo “Responsabilità delle Parti”.

11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

La rilevazione delle componenti del PCS elencate nella Specifica di Qualità avviene attualmente tramite impianti a tale scopo predisposti, costituiti dall'insieme delle apparecchiature di misura qualitativa e dei servizi accessori necessari al funzionamento delle stesse.

11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia

La determinazione dei parametri “energetici” è effettuata in tutti i Punti di consegna al Trasportatore e di Riconsegna, in modo continuo o discontinuo, con le modalità di seguito indicate.

Occorre distinguere tra le rilevazioni in continuo, effettuate mediante gascromatografi da processo a funzionamento automatico, di proprietà o di terzi, e la determinazione discontinua, che consiste nell'analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di Gas che viene prelevato “in campo” (campionamento). L'analisi gascromatografica viene condotta in laboratori

accreditati Accredia e viene eseguita a fronte di un campionamento effettuato tramite una delle seguenti modalità:

- istantaneo, consistente in un solo prelievo di Gas di breve durata;
- incrementale, attraverso l'utilizzo di un campionatore automatico.

11.3.2 Punti di immissione

I punti di immissione delle reti gestite dal Trasportatore sono i seguenti:

- a) campi di stoccaggio;
- b) produzioni nazionali e locali;
- c) immissioni da reti dell'Impresa Maggiore;
- d) immissioni da impianti di produzione biometano.

Per tutti questi casi la rilevazione del PCS viene effettuata mediante gascromatografi, ad eccezione dei punti di ingresso delle reti gestite dal Trasportatore caratterizzate da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm³/g, per i quali la rilevazione del PCS viene effettuata mediante sistema di campionamento manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale. In tali casi, la rilevazione è almeno trimestrale, con successiva analisi gascromatografica in laboratorio accreditato Accredia.

Per le immissioni da impianti di produzione biometano, la rilevazione del PCS dovrà essere effettuata esclusivamente mediante gascromatografo.

11.3.3 Punti di Riconsegna

Il valore del PCS del Gas Naturale riconsegnato dal Trasportatore al generico Punto di Riconsegna è individuato dal valore del PCS dell'Area Omogenea di Prelievo di appartenenza.

Tale associazione è definita applicando la "Metodologia relativa alle aree omogenee di prelievo", approvata dall'Autorità con Delibera n. 75/07 e pubblicata sul sito internet del Trasportatore.

Tale metodologia è finalizzata a:

- individuare le AOP;
- confermare o modificare con cadenza mensile i confini delle AOP;
- aggiungere nuovi punti di misura in una AOP, a seguito di eccessiva variabilità del PCS, con conseguente individuazione di nuove AOP;
- aggregare più AOP esistenti, a seguito di prolungata assenza di modifiche dei confini delle AOP, con conseguente eliminazione di punti di misura del PCS esistenti;
- individuare un’AOP alternativa per l’attribuzione del valore giornaliero del PCS di una AOP in caso di indisponibilità del valore giornaliero della misura del PCS in una AOP.

Nel caso in cui un Cliente voglia installare direttamente un gascromatografo per determinare il Potere Calorifico Superiore di riconsegna è necessario che ne faccia richiesta al Trasportatore (allegando il relativo benessere da parte degli Utenti interessati).

Il Trasportatore valuterà l’adeguatezza tecnica della soluzione proposta dal Cliente, anche in relazione alle modalità di acquisizione e trasmissione dei dati misurati.

Qualora la valutazione risulti positiva, il Trasportatore – anche ai fini della trasmissione automatica dei dati – provvederà a determinare l’energia riconsegnata presso l’impianto del Cliente utilizzando i dati del suddetto gascromatografo. La misura così acquisita potrà essere utilizzata dal Trasportatore per l’individuazione di una nuova Area Omogenea di Prelievo.

Qualora la valutazione non risulti positiva, i dati rilevati presso il gascromatografo non verranno presi in considerazione dal Trasportatore, né verrà modificata l’AOP relativa al Punto di Riconsegna in oggetto e precedentemente individuata dal Trasportatore.

Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi a carico del proprietario dell’apparato di misura del PCS di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’

A differenza dei parametri “energetici”, la determinazione dei parametri di controllo della qualità è effettuata solo ai punti di immissione della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore, in modo continuo o discontinuo.

In particolare, la rilevazione in continuo dei parametri di qualità: PCS, densità relativa, indice di Wobbe, anidride carbonica, viene effettuata mediante gascromatografo.

I parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografi sono rilevati con le seguenti modalità e frequenze:

- il contenuto di ossigeno viene determinato con frequenza trimestrale su un campione istantaneo di gas;
- i composti solforati vengono determinati con frequenza mensile su un campione istantaneo di gas;
- il punto di rugiada dell’acqua viene determinato in continuo oppure con frequenza mensile su determinazione istantanea;
- il punto di rugiada di idrocarburi viene determinato in continuo oppure con frequenza mensile su determinazione istantanea.

Il campione istantaneo di gas si riferisce alla norma UNI EN ISO 10715 “Gas naturale - Linee guida per il campionamento” per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola. Tale campione gas subisce successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato Accredia.

Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale non siano di proprietà del Trasportatore, il proprietario di tali apparati è tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas non assicurati, mediante accordi sottoscritti con il Trasportatore, il rispetto di tali obblighi, l’impresa di trasporto dota il punto di ingresso interessato con propri apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale.

Nel caso di punti di ingresso delle reti gestite dal Trasportatore caratterizzate da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm³/g:

- la rilevazione dei parametri di qualità viene effettuata mediante sistema di campionamento manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale. In tali casi, la rilevazione è almeno trimestrale, con successiva analisi gascromatografica effettuata in un laboratorio accreditato Accredia;
- la determinazione del punto di rugiada viene effettuata mediante campionamenti istantanei e con frequenza mensile;
- la misura di quei parametri di qualità per i quali si sia riscontrato, anche solo una volta, il superamento dei limiti di specifica viene effettuata con frequenza mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui i suddetti parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, la misura viene effettuata con frequenza almeno trimestrale.

11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA'

I dati di composizione e qualità del Gas provenienti da gascromatografi e/o campionatori vengono ritenuti validi ai fini del calcolo del PCS in base alle disposizioni della Delibera n° 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ai seguenti criteri:

- a) acquisizione ed esame dei dati provenienti automaticamente da ciascun gascromatografo e da quelli relativi all'analisi chimica compiuta in laboratorio sui campioni di Gas precedentemente prelevati;
- b) segnalazioni codificate di errori provenienti direttamente dai gascromatografi;
- c) congruenza dei dati di analisi;
- d) valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

Qualora non si disponga di un dato valido, il Trasportatore applica quanto contenuto nella "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo".

11.5.1 Valori operativi e fiscali

Dall'elaborazione dei dati validati il Trasportatore ottiene i valori operativi e fiscali, archiviati in due archivi dedicati: nel primo, "Archivio dei valori operativi",

vengono conservati tutti i valori che risultano accettabili alle verifiche e ai controlli automatici di sistema; nel secondo, “Archivio dei valori fiscali”, vengono conservati i valori validati.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dal Trasportatore.

11.5.2 Richiesta di verifica da parte dell’Utente

L’Utente può richiedere al Trasportatore una verifica dei dati in oggetto. Nella richiesta devono essere indicati:

- il codice REMI dell’impianto interessato;
- il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l’esecuzione di tali attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche dimostrino la correttezza dei dati verbalizzati, il Trasportatore provvederà a riaddebitare al richiedenti i costi sostenuti per la verifica in oggetto.

11.5.3 Informazioni pubblicate e verbale di misura

Sul sito internet del Trasportatore vengono pubblicati, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese:

- i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del Gas Naturale per ogni punto di ingresso della rete gestita;
- per il mese precedente a quello in corso, l’elenco dei Punti di Riconsegna con indicazione della AOP di appartenenza e del PCS medio del Gas Naturale per ogni AOP.

Copia del verbale di qualità viene inviata mensilmente all’Operatore Allacciato. All’Utente viene inviato il valore di PCS contestualmente al verbale di misura.

In particolare, il Trasportatore evidenzia nel verbale di misura:

- i Giorni-gas per i quali la misura giornaliera del PCS del Gas Naturale è risultata indisponibile;
- le modalità con le quali la misura è stata stimata.

ALLEGATO 11A

SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE

11A.1 COMPONENTI DEL PCS	2
11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'	2
11A.3 ALTRE PROPRIETA'	4
11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO	5
11A.6 CASI PARTICOLARI.....	5

11A.1 COMPONENTI DEL PCS

Di seguito vengono elencate le componenti del Gas Naturale utilizzate ai fini della misura del PCS.

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Anidride Carbonica	≤ 3	% mol

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 6,6	mg/ Sm ³
Zolfo da mercaptani	≤ 15,5	mg/ Sm ³
Zolfo Totale	≤ 150	mg/ Sm ³

Sezione "Erogazione del servizio di trasporto"
Allegato 11A – Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale

Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm ³
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm ³
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Punto di Rugiada dell'acqua (a)	≤ -5	°C
Punto di Rugiada degli idrocarburi (b)	≤ 0	°C
Temperatura max	<50	°C

- a) Alla pressione di 7.000 kPa.
b) Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa.

Per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano, di seguito si riportano gli ulteriori limiti per alcuni composti/elementi, che hanno effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e sulle apparecchiature di utilizzo, nonché sulla salute e sull'ambiente:

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Ossido di Carbonio (CO)	≤ 0,1	% mol
Silicio (Si)	≤ 5	ppm
Ammoniaca (NH ₃)	≤ 3	mg/Sm ³
Idrogeno (H ₂)	≤ 0,5	% Vol
Mercurio (Hg)	≤ 1	µg/Sm ³
Fluoro (F)	< 3	mg/Sm ³
Cloro (Cl)	< 1	mg/Sm ³

Inoltre in conformità alla legislazione vigente, per consentire l'immissione di biometano nella rete di trasporto, lo stesso deve essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non deve presentare condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

11A.3 ALTRE PROPRIETA'

Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- a) acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- b) particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;
- c) altri elementi che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CNR-UNI 10003 “Sistema internazionale di unità (SI)”
- Legge 6 dicembre 1971 n.1083 – Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
- Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”
- UNI EN ISO 6974 – Gas naturale – Determinazione della composizione con un'incertezza definita per mezzo di gascromatografia
- UNI EN ISO 6976 – Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione
- UNI EN ISO 13443 – Gas naturale – Condizioni di riferimento normalizzate
- UNI EN ISO 13686 – Gas naturale – Designazione della qualità
- UNI EN ISO 18453 – Gas naturale – Correlazione tra il contenuto di acqua e il punto di rugiada dell'acqua

- UNI EN ISO 19739 – Gas naturale – Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”.
- Decreto 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”
- Rapporto tecnico UNI/TR 11537 – Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale
- UNI 7133 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari.

11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Le condizioni di riferimento dell’unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443):

<i>Pressione</i>	<i>101,325 kPa</i>
<i>Temperatura</i>	<i>288,15 K (= 15°C)</i>

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell’Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

11A.6 CASI PARTICOLARI

Nei casi di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al presente Allegato, il Trasportatore accetta l’immissione di Gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un Gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
- tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.

Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore – così come indicato al paragrafo dell’Allegato 6A.2 le caratteristiche chimico – fisiche del Gas immesso presso tale Punto, così da consentire al Trasportatore di definire e comunicare all’Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei

parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 18.1.2.2 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

L'accettazione di immissioni di Gas presso tali Punti di consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:

- la composizione del Gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
- il Gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.

PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

12.1. PREMESSA	2
12.1.1 <i>La pressione ai Punti di Consegna al Trasportatore</i>	2
12.1.2 <i>La pressione ai Punti di Riconsegna</i>	3

12.1. PREMESSA

La pressione è un parametro fondamentale per il trasporto del Gas e quindi per il Trasportatore è indispensabile poter fare affidamento su opportuni valori di pressione ai punti di immissione sul sistema.

Tali livelli di pressione devono essere garantiti dall’Utente ai PCT cosicché, a sua volta, il Trasportatore possa garantire la trasportabilità dei quantitativi prenotati dagli Utenti stessi sui Punti di Riconsegna alle condizioni contrattuali di seguito definite.

12.1.1 La pressione ai Punti di Consegna al Trasportatore

Gli Utenti sono tenuti a consegnare o far consegnare il Gas alla pressione minima garantita.

Il Trasportatore ha il diritto di chiedere all’Utente una pressione minima garantita ai PCT fino ad un valore pari alla pressione massima di esercizio (o pressione di CPI), pubblicata sul sito internet del Trasportatore per ogni tratta di metanodotto¹.

Si segnala che, dal punto di vista operativo, la pressione fornita o fatta fornire dall’Utente ai Punti di Consegna dall’Impresa Maggiore è di particolare rilevanza per la determinazione dei valori minimi garantibili ai Punti di Riconsegna.

Su tali punti, il valore della pressione minima garantita di consegna è individuato sulla base di un’analisi tecnica congiunta con l’Impresa Maggiore.

Nella prassi operativa, il Trasportatore, in funzione delle quantità da trasportare e del relativo assetto ottimizzato di rete, potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica, né costituisca pregiudizio per il Trasportatore a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

Per i Punti di consegna da produzione nazionale e da stoccaggi, la pressione richiesta operativamente è pari alla pressione di esercizio del metanodotto collegato.

¹ N.B.: ai sensi della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 144/03, la presente disposizione non è applicata limitatamente ai PCT relativi ai punti di interconnessione tra le reti gestite dalla Snam Rete Gas Spa e Società Gasdotti Italia S.p.a.

Per i Punti di immissione da impianti di produzione biometano valgono le specifiche di pressione sopra definite per i Punti di Consegna al Trasportatore. La pressione richiesta operativamente è pari alla pressione di esercizio del metanodotto collegato. Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

12.1.2 La pressione ai Punti di Riconsegna

La pressione al Punto di Riconsegna non sarà mai superiore alla pressione massima di esercizio della condotta immediatamente a monte di quella su cui è situato il Punto di Riconsegna fornito dall'Utente.

Ai sensi della RQTG, il Trasportatore si avvale di un sistema di monitoraggio per la rilevazione in continuo della pressione minima su base oraria dei Punti di riconsegna con capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno.

I livelli di pressione al di sotto dei quali il Trasportatore si impegna a non scendere sono:

(valori in bar rel.)

1^a specie	2^a specie	3^a specie	4^a specie	5^a specie	6^a specie
12	6	4	2	0,1	0,05

In linea generale si può comunque affermare che la rete gestita dal Trasportatore è normalmente esercita a valori di pressione superiori alla minima necessaria per garantire la riconsegna.

Pertanto, il Trasportatore pubblicherà ogni anno, sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione delle informazioni e delle tempistiche del ciclo di conferimento:

- i valori minimi di pressione che l'Utente deve garantire ai PCT;
- i valori minimi di pressione per ciascun Punto di Riconsegna garantiti a fronte dei valori minimi di pressione ai PCT di cui sopra.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

13.1	PREMESSA	2
13.2	PRINCIPI FONDAMENTALI	2
13.2.1	<i>Flessibilità</i>	2
13.2.2	<i>Imparzialità di trattamento</i>	2
13.2.3	<i>Efficienza nel servizio</i>	2
13.2.4	<i>Continuità</i>	3
13.2.5	<i>Salute, sicurezza ed ambiente</i>	3
13.2.6	<i>Partecipazione</i>	3
13.2.7	<i>Informazione</i>	3
13.3	AREE DI INTERVENTO	4
13.3.1	Livelli e indicatori di qualità commerciale	4
13.3.1.1	<i>Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità</i>	4
13.3.1.2	<i>Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato;</i>	5
13.3.1.3	<i>Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;</i>	5
13.3.1.4	<i>Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna;</i>	5
13.3.1.5	<i>Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;</i>	5
13.3.1.6	<i>Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi;</i>	5
13.3.1.7	<i>Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto, diverse da quelle di cui sopra.</i>	6
13.3.1.8	<i>Mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale</i>	6
13.3.2	Livelli specifici di continuità	7
13.3.3	Standard generale di qualità tecnica	8
13.3.3.1	<i>Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.</i>	8
13.3.4	Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto	9
13.3.5	Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto	10

13.1 PREMESSA

Il Trasportatore si prefigge di fornire un elevato standard qualitativo nello svolgimento del servizio di trasporto sulla rete gestita, garantendo agli Utenti un adeguato livello di sicurezza, di affidabilità e di rispetto dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

13.2 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Trasportatore, nello svolgere la sua attività caratteristica, si ispira ai seguenti principi fondamentali:

13.2.1 Flessibilità

Il Trasportatore intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dal Codice di Rete e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

Un esempio concreto di flessibilità è la possibilità per i soggetti autorizzati di avanzare proposte di aggiornamento del Codice di Rete in qualunque periodo dell'Anno Termico, così come descritto al sottoparagrafo 22.4.

13.2.2 Imparzialità di trattamento

Il Trasportatore agisce nei confronti degli Utenti, assicurando loro pari trattamento e non discriminazione. Il Codice di Rete è uno dei principali strumenti per assicurare tali obiettivi.

13.2.3 Efficienza nel servizio

Il Trasportatore identifica le soluzioni tecnologiche, organizzative e funzionali che assicurano che il servizio di trasporto sia il più adeguato possibile alle esigenze del mercato.

13.2.4 Continuità

L'impegno che il Trasportatore ha nei confronti dell'Utente è di fornire un servizio continuo e regolare e pertanto tende a minimizzare le interruzioni di servizio, comunicandole prontamente agli Utenti interessati e adoperandosi per il più celere ripristino delle normali condizioni di esercizio.

13.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente

Il Trasportatore è costantemente impegnato a migliorare sia la sicurezza dei suoi impianti e delle persone che il rispetto e la tutela dell'ambiente. Tale impegno si esplicita non solo nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione ma anche nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica delle reti gestite.

13.2.6 Partecipazione

Gli Utenti sono invitati a partecipare al processo di definizione e di aggiornamento delle regole contenute nel Codice di Rete, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

13.2.7 Informazione

Il Trasportatore è costantemente impegnato a fornire all'Utente il miglior supporto nella comprensione delle attività regolate dal Contratto di Trasporto e quindi dal Codice di Rete; in tal senso predispone le comunicazioni all'Utente in modo da esplicitarne al meglio ipotesi, obiettivi e risultati. Inoltre, l'Utente, in qualità di controparte, ha il diritto di richiedere informazioni inerenti il proprio Contratto di Trasporto (a titolo di esempio: la propria situazione amministrativo-contabile, le modalità di calcolo dei propri bilanci gas, lo scambio di informazioni di propria pertinenza con l'Impresa Maggiore e gli altri operatori, ecc.).

13.3 AREE DI INTERVENTO

Il Trasportatore ha definito, ottemperando alle disposizioni previste in materia di qualità del servizio di trasporto, degli indicatori specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile, ispirato ai principi descritti.

13.3.1 Livelli e indicatori di qualità commerciale

Nella definizione dei livelli specifici di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a. Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità;
- b. Tempo per la risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato;
- c. Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
- d. Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna;
- e. Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;
- f. Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi;
- g. Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto, diverse da quelle di cui sopra.

13.3.1.1 Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità

Il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta dell'utente di trasferimento di capacità presso un punto di riconsegna e la data di comunicazione all'utente di richiesta considerata irricevibile.

13.3.1.2 Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato;

Il tempo di risposta motivata alla richiesta della revisione della contabilità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

13.3.1.3 Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;

Il tempo per l'invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti per l'accesso alla rete di trasporto del gas naturale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente fra la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna e la data di comunicazione del preventivo al richiedente.

13.3.1.4 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna;

Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta scritta di discatura da parte dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.

13.3.1.5 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;

Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di verifica dei verbali di misura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta scritta dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.

13.3.1.6 Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi;

Il tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la

data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta scritta dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.

13.3.1.7 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto, diverse da quelle di cui sopra.

Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto, diverse da quelle indicate ai precedenti punti, è il tempo misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.

13.3.1.8 Mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale

Il Trasportatore registra le cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale con riferimento a:

- a. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'Autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- b. cause esterne, intese come danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;
- c. cause imputabili al Trasportatore intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità per le classi riportate alla lettera a) e b) del precedente elenco, il Trasportatore deve documentare la causa del mancato rispetto.

In presenza del mancato rispetto dei livelli specifici di qualità riconducibili a cause di cui alla lettera c), il Trasportatore corrisponde all'Utente del servizio di trasporto un indennizzo automatico base pari a 2.500 euro tramite la prima fatturazione utile.

I livelli di qualità previsti per gli indicatori di cui alle lettere da a) a g) sono contenuti nell'allegato 13A del Codice di Rete, fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 13.3.4

L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come indicato di seguito:

- a. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Il Trasportatore è tenuto comunque a:

- a. corrispondere l'indennizzo automatico all'Utente che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- b. effettuare la prestazione richiesta entro 180 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

13.3.2 Livelli specifici di continuità

Nella definizione dei livelli specifici di continuità del servizio, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) Numero massimo di interruzioni, diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto;
- b) Numero massimo di giorni, su base annua, di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su un punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di continuità di cui alle lettere a) e b), i cui valori sono riportati all'interno dell'Allegato 13-A, l'Impresa di Trasporto deve corrispondere un indennizzo in euro pari a:

$$I_l = n * C_{med} * CR_r * C_p$$

in caso di mancato rispetto del livello specifico di cui alla lettera a)

dove:

- n è il numero di interruzioni eccedenti il livello specifico individuale sino al massimo di 3 interruzioni;
- C_{med} è la media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni di cui sopra (espressa in Smc/g);
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto su Rete Regionale, espresso in Euro/anno/Smc/g;
- C_P è un coefficiente pari a $(0,1 - 6 \cdot 10^{-9} \cdot C_{med})$;

e pari a:

$$I_C = C_{non_disp} * CR_r$$

in caso di mancato rispetto del livello specifico di cui alla lettera b)

dove:

- C_{non_disp} è la capacità conferita all'Utente non resa disponibile, espressa in Smc/g, riferita ai giorni compresi tra il quarto e il sesto giorno di interruzione della capacità, al netto dei giorni di interruzione/riduzione della capacità eventualmente previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità.
- I_I , espresso in Euro (€) non può essere:
 - o Inferiore a $n \cdot 2.500,00€$;
 - o Superiore a $n \cdot C_{med} \cdot CR_r \cdot 0,01€$

13.3.3 Standard generale di qualità tecnica

Nella definizione degli standard garantiti di qualità del servizio relativi ai fattori tecnici, si fa riferimento al seguente indicatore:

- a. percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.

13.3.3.1 Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.

La percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa – DISP_{pcs} – viene calcolata tramite la seguente formula:

$$DISP_{PCS} = \frac{N_{PCS} + N_{PCSFsab}}{N_{PCS} + N_{PCSFsc} + N_{PCSFsab}} \times 100$$

dove:

- a. N_{PCS} è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa.
- b. $N_{PCSFsab}$ è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per le seguenti cause:
 - cause di Forza Maggiore;
 - cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili al Trasportatore..
- c. N_{PCSFsc} è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per altre cause diverse da quelle indicate al punto precedente, comprese le cause non accertate.

Gli standard garantiti di qualità per gli indicatori descritti sono riportati nell'allegato 13 A.2.

Il Trasportatore provvede a monitorare gli standard definiti ed a comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

13.3.4 Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto

Per quanto concerne l'accesso delle produzioni di biometano alla rete di trasporto, in materia di qualità commerciale valgono le seguenti disposizioni:

Qualora l'emissione del preventivo per la connessione da parte del Trasportatore avvenga oltre i termini di cui al Capitolo 6B paragrafo 3, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, lo stesso Trasportatore è tenuto a corrispondere al richiedente l'accesso un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

13.3.5 Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto

Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal preventivo, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro al giorno e il 5% dell'importo complessivo richiesto per la realizzazione della connessione delle produzioni di biometano alla rete di trasporto per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il Richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

ALLEGATO 13A

STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

13A.1 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE	2
13A.2 LIVELLI SPECIFICI DI CONTINUITA'	2
13A.3 STANDARD DI QUALITA' TECNICA	3

13A.1 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Livelli specifici di qualità commerciale:

INDICATORE	STANDARD GARANTITO
Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità	1 giorno lavorativo
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato	2 giorni lavorativi
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti	40 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna	3 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura	15 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi	5 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto di cui al paragrafo 13.3.1.7	20 giorni lavorativi

13A.2 LIVELLI SPECIFICI DI CONTINUITA'

Livelli specifici di continuità:

INDICATORE	LIVELLO SPECIFICO
Numero massimo annuo di giorni equivalenti a capacità intera di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi che coinvolgono un medesimo Punto di	3 giorni

Riconsegna di cui al paragrafo 13.3.2 lettera b)	
Numero massimo annuo di interruzioni, che coinvolgono un medesimo Punto di Riconsegna di cui al paragrafo 13.3.2 lettera a)	0 interruzioni

13A.3 STANDARD DI QUALITÀ TECNICA

Standard garantiti di qualità tecnica:

INDICATORE	STANDARD GARANTITO
Durata massima degli interventi manutentivi che impattano sulla capacità dei Punti di Riconsegna su RR	3 giorni equivalenti a capacità intera all'anno

INDICATORE	STANDARD GENERALE
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa	96%

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

14.1	PREMESSA.....	2
14.2	TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	2
14.2.1	<i>Verifiche periodiche della rete</i>	2
14.2.2	<i>Nuovi allacciamenti</i>	2
14.2.3	<i>Potenziamenti</i>	3
14.2.4	<i>Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio</i>	3
14.2.5	<i>Altri interventi</i>	3
14.2.6	<i>Impatti sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente</i>	3
14.2.7	<i>Predisposizione della fornitura alternativa di gas</i>	4
14.3	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
14.3.1	<i>Piano annuale degli interventi</i>	5
14.3.2	<i>Aggiornamento semestrale</i>	5
14.3.3	<i>Piano mensile degli interventi</i>	5
14.3.4	<i>Tempo di preavviso dell'interruzione</i>	6
14.4	COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	7

14.1 PREMESSA

Il presente capitolo illustra gli interventi che il Trasportatore realizza al fine di assicurare una gestione efficiente e sicura dell'attività di trasporto. Tali interventi prevedono periodici programmi di controllo, manutenzione, ispezione e potenziamento della rete e usualmente non limitano la capacità di trasporto della stessa.

In tale ambito, pertanto, verranno considerati solo gli interventi che impattano sulla capacità di trasporto.

E' cura del Trasportatore in ogni caso minimizzare i periodi di disservizio, coordinandosi, quando ciò sia possibile, con gli operatori a valle e a monte.

14.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi sopra menzionati vengono classificati nelle seguenti categorie:

1. verifiche periodiche della rete;
2. nuovi allacciamenti;
3. potenziamenti;
4. interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio;
5. altri interventi.

14.2.1 Verifiche periodiche della rete

Il Trasportatore, sulla base di un calendario predefinito, realizza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza ed efficienza dei propri metanodotti e delle parti impiantistiche. A titolo di esempio rientrano in tale categoria i passaggi pig, le manutenzioni/sostituzioni di parti impiantistiche (impianti di sezionamento, giunti isolanti, etc...).

14.2.2 Nuovi allacciamenti

Gli interventi relativi a nuovi allacciamenti riguardano tutte le operazioni che devono essere realizzate, in un determinato punto della rete, per consentire l'allacciamento di un nuovo Punto di Riconsegna su RR alla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

14.2.3 Potenziamenti

I potenziamenti riguardano sia l'adeguamento della propria rete di trasporto alle esigenze crescenti del mercato esistente che l'adeguamento necessario per assicurare le trasportabilità delle capacità richieste da nuovi allacciamenti.

14.2.4 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio

Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di trasportabilità preesistenti per i tratti di metanodotto interessati da emergenze di servizio terminate, ma che abbiano lasciato il metanodotto interessato dall'emergenza in una situazione impiantistica transitoria rispetto alla situazione originaria.

14.2.5 Altri interventi

Rientrano in tale ambito tutti gli interventi che non rientrano nelle tipologie precedenti: a titolo di esempio rientrano in tale paragrafo gli interventi per la risoluzione delle interferenze derivanti da lavori realizzati da terzi.

14.2.6 Impatti sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente

Se gli interventi di cui ai sottoparagrafi 14.2.1 e 14.2.4, fatti salvi gli interventi di ripristino successivi alle emergenze di servizio causa impresa di trasporto, causano la riduzione totale o parziale delle capacità di trasporto in corrispondenza del singolo Punto di Riconsegna su RR per un numero annuo di giorni a capacità intera non superiore a tre, tutti gli eventuali oneri necessari per assicurare l'alimentazione del/dei Punto/i di Riconsegna su RR sono a carico del rispettivo Utente.

Nel caso in cui l'intervento si protragga oltre il limite di cui sopra e vi sia impossibilità di fornitura alternativa del gas, per i giorni in eccesso rispetto a tale limite il Trasportatore fatturerà all'Utente il corrispettivo di capacità ridotto in proporzione alla riduzione effettiva della capacità di trasporto.

In caso, invece, sia stata effettuata la fornitura alternativa del gas il Trasportatore sosterrà gli eventuali oneri che si sono resi necessari per assicurare l'alimentazione del Punto di Riconsegna su RR.

Resta inteso che rimangono a carico dell'Utente i costi del Gas acquistato e prelevato dal Punto di Riconsegna su RR.

Nel caso di interventi relativi ai paragrafi 14.2.2, 14.2.3 e 14.2.5 e 14.2.4 per i soli interventi manutentivi successivi ad emergenze di servizio causa impresa di trasporto, che causano la riduzione totale o parziale delle capacità di trasporto e qualora l'Utente decida di ricorrere ad una fornitura alternativa, l'onere, debitamente documentato, relativo alla predisposizione della fornitura alternativa sarà a carico del Trasportatore, quello relativo al Gas acquistato sarà a carico dell'Utente.

Nel caso di impossibilità di fornitura alternativa del Gas non verrà applicato il corrispettivo di capacità, in proporzione alla riduzione effettiva della capacità di trasporto.

14.2.7 Predisposizione della fornitura alternativa di gas

Nel caso si renda necessario¹ ricorrere all'eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, il Trasportatore sarà tenuto a curarne l'organizzazione e l'attivazione sia quando l'alimentazione avvenga sulla rete di trasporto sia nel caso in cui avvenga presso un impianto gestito da un operatore terzo, quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'Utente o dell'impresa distributrice che gestisce city gate, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'Utente interessato dall'evento.

A tal fine:

- a) l'Impresa di trasporto comunica all'Utente la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni Anno Termico e in occasione della stipula di un nuovo Contratto di Trasporto;
- b) l'Impresa di trasporto comunica all'impresa distributrice che gestisce city gate la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni Anno Termico, in occasione dell'attivazione di nuovi city gate e in occasione di subentro di una nuova impresa distributrice;
- c) l'Utente e le imprese distributrici che gestiscono city gate, comunicano all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alle lettere precedenti.

L'Utente e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, nel caso in cui si avvalgano del servizio di fornitura alternativa, sono tenuti a fornire all'impresa di

¹ Per i casi di emergenze di servizio si rimanda a quanto previsto dal Capitolo 20 del Codice di Rete “Gestione delle emergenze di servizio”.

trasportotutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento del servizio stesso.

L’Impresa di trasporto è tenuta a garantire, per ogni punto di riconsegna, per tutto l’anno termico il valore di pressione minima contrattuale stabilito ad inizio Anno Termico.

SGI pubblica sul proprio sito internet la procedura relativa alle attività di organizzazione e attivazione del servizio di fornitura alternativa tramite carro bombolaio.

14.3 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Trasportatore provvederà a comunicare periodicamente la natura degli interventi e i tratti sia di RN che di RR, da essi interessati. Di tali comunicazioni fanno parte il piano annuale, l’aggiornamento semestrale e il piano mensile qui di seguito illustrati.

Le tempistiche di cui al presente paragrafo non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al precedente sottoparagrafo 14.2.4, per i quali il Trasportatore darà comunicazione agli Utenti al più tardi 7 giorni lavorativi prima della data programmata per l’intervento stesso.

14.3.1 Piano annuale degli interventi

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet il primo giorno lavorativo del mese di settembre l’elenco degli eventuali interventi previsti per l’Anno Termico successivo che avranno un impatto sulla capacità di trasporto. Tale comunicazione è unicamente a titolo indicativo e non impegnativo.

14.3.2 Aggiornamento semestrale

Il primo giorno lavorativo del mese di marzo di ciascun Anno Termico, il Trasportatore comunicherà – sempre a titolo indicativo e non impegnativo - gli eventuali aggiornamenti e modifiche al piano annuale per il periodo aprile - settembre.

14.3.3 Piano mensile degli interventi

Entro il 15° giorno del mese M-2 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica), il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet il piano

mensile degli interventi di manutenzione programmata che impattano sulla Rete di Trasporto previsti per il mese M.

Entro il 1° giorno lavorativo del mese M-1, il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet il piano degli interventi che impattano sia sulla propria RN che sulla RR da questi gestita previsti per il mese M, specificando:

- il tratto di metanodotto interessato;
- le date di inizio e fine lavori;
- l'entità delle riduzioni.
- i Punti di Entrata/Riconsegna su RR interessati.

Il Trasportatore si riserva, comunque, la possibilità di modificare, previo accordo con gli Utenti interessati, gli interventi previsti nel suddetto piano prima della data di inizio degli stessi.

14.3.4 Tempo di preavviso dell'interruzione

Il tempo di preavviso dell'interruzione nei confronti dell'Utente del servizio di trasporto è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'Utente e la data di inizio dell'interruzione stessa.

Ai fini del computo del tempo di preavviso non viene preso in considerazione il giorno in cui avviene la comunicazione e delle interruzioni derivanti da emergenze di servizio.

Il Trasportatore è tenuto a dare all'Utente del servizio di trasporto un preavviso di almeno:

- a) 7 giorni lavorativi per interruzioni su punti di consegna o di interconnessione;
- b) 3 giorni lavorativi per interruzioni su punti di riconsegna.

Il Trasportatore indica nella comunicazione di preavviso agli Utenti e ai gestori di city gate interessati dall'interruzione la data e l'ora di inizio nonché la durata presunta dell'interruzione medesima.

Qualora il Trasportatore non rispetti il tempo minimo di preavviso indicato sopra, l'interruzione è classificata come senza preavviso.

Nel caso di interruzione con preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora di inizio della interruzione del servizio di trasporto del gas che il Trasportatore deve chiaramente indicare nella comunicazione di preavviso a tutti gli utenti e gestori di city gate coinvolti nell'interruzione con preavviso.

Nel caso di interruzione senza preavviso l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione o con l'ora della prima chiamata per interruzione del servizio di trasporto del gas da parte di un utente coinvolto nell'interruzione senza preavviso.

La fine dell'interruzione coincide con l'ora di ripristino del servizio di trasporto per gli Utenti coinvolti.

Per durata dell'interruzione, si fa riferimento al tempo misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'inizio e la fine dell'interruzione.

14.4 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

L'Utente può richiedere uno spostamento degli interventi programmati dal Trasportatore nel mese M, comunicandogli tale richiesta entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione del piano mensile non definitivo degli interventi di manutenzione programmata. Qualora al Trasportatore non pervengano richieste in tal senso, il programma degli interventi si ritiene accettato.

In caso di richiesta scritta di riprogrammazione, il Trasportatore effettua una valutazione della richiesta ed invia una risposta motivata scritta entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta.

La risposta motivata scritta del Trasportatore a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi da parte degli Utenti deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) la descrizione delle analisi effettuate dall'impresa di trasporto al fine di valutare la richiesta dell'utente;
- e) l'eventuale accettazione della richiesta;
- f) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione, con indicazione, nel caso di accoglimento anche parziale, della riprogrammazione degli interventi manutentivi.

Le comunicazioni e gli accordi di cui sopra tra Trasportatore ed Utente, data la peculiarità dell'intervento, di norma non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al sottoparagrafo 14.2.4.

L'Utente provvederà in ogni caso:

- ad indicare al Trasportatore, entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico (entro i primi 20 giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore di tale Codice relativamente al primo Anno Termico), o congiuntamente alla richiesta di accesso in caso di accesso ad Anno Termico avviato, l'elenco delle persone reperibili da contattare per lo svolgimento delle operazioni indicate in questo capitolo. Sarà cura dell'Utente comunicare tempestivamente eventuali variazioni del suddetto elenco;
- ad informare i propri Clienti Finali interessati dagli interventi previsti. Resta inteso che l'Utente è l'unico responsabile di tale informativa.

COORDINAMENTO OPERATIVO

15.1	PREMESSA.....	2
15.2	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE	2
15.2.1	<i>Condizioni operative alle interconnessioni</i>	3
15.2.2	<i>Conferimenti di capacità</i>	3
15.2.3	<i>Programmi degli interventi manutentivi</i>	3
15.2.4	<i>Bilancio giornaliero provvisorio</i>	3
15.2.5	<i>Bilancio consuntivo mensile.....</i>	4
15.2.6	<i>Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione</i>	5
15.3	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI STOCCAGGIO.....	5
15.4	COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE	5
15.5	COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI PRODUZIONE	6

15.1 PREMESSA

L’art. 8 comma 5 del Decreto stabilisce che le imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento si coordinino tra loro e con le altre imprese del gas al fine di “garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità dei sistemi interconnessi”.

Il capitolo descrive le procedure di coordinamento che il Trasportatore ha adottato con l’Impresa Maggiore, con i distributori a valle e con altre imprese operanti sistemi interconnessi. Tale flusso informativo, che comporta uno scambio biunivoco giornaliero e mensile di dati, ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le reciproche attività (in particolare la verifica della congruenza delle allocazioni effettuate).

Le procedure di coordinamento riguardano principalmente la relazione tra il Trasportatore e l’Impresa Maggiore e, in misura marginale, la relazione tra il Trasportatore e:

- l’Impresa di Stoccaggio;
- le Imprese di Distribuzione;
- le Imprese di Produzione.

Nell’Allegato 15A si riportano le principali interrelazioni tra gli operatori sopra citati.

In forza dell’adesione al Codice di Rete, gli Utenti delegano il Trasportatore a stabilire gli opportuni contatti operativi con gli operatori interconnessi, nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento di dette attività.

15.2 COORDINAMENTO CON L’IMPRESA MAGGIORE

Il flusso informativo tra il Trasportatore e l’Impresa Maggiore impatta principalmente sulle seguenti attività:

- a) Condizioni operative alle interconnessioni
- b) Conferimenti di capacità
- c) Programmi di manutenzioni
- d) Bilancio giornaliero provvisorio
- e) Bilancio consuntivo mensile
- f) Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione

15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore collaborano nella definizione delle condizioni operative per gestire il trasporto di Gas alle interconnessioni tra le rispettive reti, nel rispetto delle prenotazioni degli Utenti.

15.2.2 Conferimenti di capacità

Il Trasportatore definisce e comunica annualmente all'Impresa Maggiore le capacità sui Punti di Entrata RN insistenti sulla sua rete al fine di predisporre le informazioni necessarie all'Utente per il ciclo di conferimento.

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore verificano congiuntamente la congruenza tra la capacità conferita in uscita dall'Impresa Maggiore e la capacità conferita dal Trasportatore in riconsegna sulla Rete Regionale da questi gestita. Inoltre, al fine di consentire all'Impresa Maggiore di implementare la procedura definita nel suo codice di rete in relazione alle variazioni di capacità in uscita dalla RN in seguito a trasferimenti di capacità, il Trasportatore comunica mensilmente le transazioni di capacità valide, sulla RR gestita, a partire dal mese successivo.

Tale flusso informativo permette inoltre al Trasportatore ed all'Impresa Maggiore di verificare che tutti gli Utenti che operano sulla rete gestita dal Trasportatore abbiano capacità di trasporto in uscita dalla RN sulle Aree di Prelievo raggiunte dalla Rete Regionale operata dal Trasportatore, e quindi possiedano uno dei requisiti per l'accesso al sistema.

15.2.3 Programmi degli interventi manutentivi

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore, con l'obiettivo di minimizzare i periodi di disservizio e coordinare gli eventuali interventi che prevedono la presenza contemporanea delle due Imprese di Trasporto, si scambiano informazioni relative ai programmi degli interventi manutentivi sui tratti di metanodotti in prossimità dei punti di interconnessione tra le rispettive reti.

15.2.4 Bilancio giornaliero provvisorio

Il Trasportatore, al fine di fornire all'Impresa Maggiore il bilancio giornaliero della rete gestita, ha la necessità di conoscere con accuratezza e tempestività

dall'Impresa Maggiore stessa una serie di informazioni (relative alle quantità di Gas transitate alle interconnessioni, alle prenotazioni degli Utenti, ai valori provvisori del PCS).

L'adeguata conoscenza di tali dati permetterà al Trasportatore di fornire i valori, espressi in energia, delle allocazioni provvisorie suddivise per ciascun Utente e relative a ciascun Punto di Interconnessione Virtuale, nonché i quantitativi delle produzioni nazionali appartenenti ad un Punto di Consegna da Produzione Locale, ripartite tra immesse in RR ed in RN, che insistono su tale rete. Tale flusso ha lo scopo di permettere all'Impresa Maggiore di definire, a sua volta, il bilancio complessivo giornaliero provvisorio di ciascun Utente.

15.2.5 Bilancio consuntivo mensile

Il Trasportatore, al fine di definire il bilancio consuntivo mensile della rete gestita e fornire all'Impresa Maggiore le informazioni ad essa necessarie, ha la necessità di conoscere con adeguato anticipo dall'Impresa Maggiore stessa:

1. i valori definitivi dei PCS mensili relativi al Gas fluito attraverso il Punto di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore;
2. i quantitativi di Gas consuntivi, espressi in Sm³, transitati attraverso il Punto di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore;
3. il valore delle produzioni nazionali immesse nella rete gestita dal Trasportatore.

In tal modo il Trasportatore potrà fornire entro i termini concordati con l'Impresa Maggiore, al fine di consentirle la chiusura mensile delle equazioni di bilancio definite nel proprio codice di rete, il bilancio consuntivo mensile di ciascun Utente e della rete gestita.

In particolare, il Trasportatore fornisce all'Impresa Maggiore i seguenti valori giornalieri:

1. l'energia ed i volumi di Gas allocati ad ogni Utente in corrispondenza di ciascun Punto di Interconnessione Virtuale, tenendo già conto delle regole di allocazione di cui al paragrafo 9.5.5.3 del capitolo “Bilanciamento”;
2. l'energia ed i volumi di Gas immessi complessivamente sulla rete per ogni PCT;
3. l'energia immessa in RN dalle produzioni appartenenti ad un Punto di Consegna da Produzione Locale;
4. l'energia ed i volumi allocati a ciascun Utente sul Punto di Entrata dall'Hub stoccaggio;
5. l'energia di svaso/invaso di rete;

6. il valore in energia del GNC, dei consumi e delle perdite di cui al paragrafo 9.3.2.4 del capitolo "Bilanciamento".

15.2.6 Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione

Al fine di garantire la programmazione e di ottimizzare i flussi di Gas sulla rete di metanodotti gestita, il Trasportatore ha la necessità di conoscere giornalmente le prenotazioni giornaliere sui Punti di Interconnessione Virtuale che i suoi Utenti trasmettono giorno per giorno all'Impresa Maggiore, nonché le prenotazioni giornaliere relative alle produzioni nazionali e al Punto di Entrata RN da stoccaggio che insistono sulla rete operata dal Trasportatore. Lo scambio di informazioni è effettuato sulla base di accordi in continua evoluzione tra le due Imprese di Trasporto.

Tale flusso informativo permette inoltre al Trasportatore ed all'Impresa Maggiore di verificare che tutti gli Utenti che operano sulla rete gestita dal Trasportatore stiano effettuando delle prenotazioni coerenti sulle reti operate dalle due Imprese di Trasporto.

15.3 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI STOCCAGGIO

Gli stoccaggi sono un indispensabile strumento di bilanciamento fisico per il Trasportatore, infatti al fine di ottimizzare la gestione tecnica del sistema, sopperire ad eventi di emergenza e gestire il normale bilanciamento giornaliero ed orario, il Trasportatore acquista annualmente capacità di stoccaggio. In tal senso il Trasportatore ha il diritto, in caso di necessità tecniche, di intervenire sulla programmazione degli stoccaggi al fine di equilibrare ed ottimizzare il sistema.

15.4 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE

Pur non essendo direttamente coinvolti all'interno degli obblighi del Codice di Rete, i Distributori svolgono un ruolo essenziale per l'operatività del Trasportatore.

I principali ambiti di tale collaborazione sono i seguenti:

- a fronte di una richiesta di trasferimento di capacità per subentro di un Utente sulla fornitura di un Cliente Finale allacciato ad una rete di distribuzione, viene attivato uno scambio di informazioni con il Distributore per verificare la congruenza della situazione a monte e a valle del Punto di Riconsegna su RR;
- l’Impresa di Distribuzione trasmette al Trasportatore i dati di consumo funzionali all’allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione nelle modalità e con le tempistiche riportate al sottoparagrafo 9.5.5.6 del capitolo 9 “Bilanciamento”.
- il Distributore fornisce al Trasportatore le informazioni riguardanti la magliatura degli impianti a valle del sistema di trasporto; tali informazioni sono essenziali nella definizione dei Punti di Riconsegna su RR aggregati;
- al fine di consentire al Trasportatore di effettuare appropriate previsioni dei carichi sul sistema di trasporto e di pianificare con gli adeguati tempi eventuali potenziamenti, il Trasportatore richiede periodicamente al Distributore di fornirgli informazione circa i nuovi allacciamenti previsti sulla rete a valle ed una stima degli incrementi di volumi prelevati dal Punto di Riconsegna su RR;
- il Trasportatore normalmente si coordina con i Distributori nella pianificazione dei cicli di manutenzione per minimizzare i periodi di disservizio.

15.5 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI PRODUZIONE

La rete gestita dal Trasportatore è caratterizzata dalla presenza di numerosi punti di immissione da campi di produzione dislocati sul territorio italiano. Il Trasportatore si coordina con gli operatori dei campi di produzione ai fini della gestione delle allocazioni di Gas presso i Punti di Entrata RN da campi di produzione nazionale e di Consegna da Produzione Locale, secondo quanto riportato nel capitolo “Bilanciamento”.


Inoltre, il Trasportatore e le Imprese di Produzione, al fine di ridurre i periodi di disservizio per gli Utenti, definiscono congiuntamente, ove possibile, i programmi degli interventi manutentivi.

ALLEGATO 15A

INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI

15A.1	INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI	2
--------------	---	----------

15A.1 INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI



NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

16.1 CONCETTI GENERALI	2
16.2 ACCISE	2
16.2.1 Documentazione fiscale	2
16.2.2 Altra documentazione utile a fini fiscali per gli Utenti.....	3
16.3 ADDIZIONALE REGIONALE.....	3
16.4 IMPOSTE INDIRETTE - IVA	3

16.1 CONCETTI GENERALI

Il quadro normativo relativo alle responsabilità ed agli obblighi del Trasportatore e degli Utenti include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati:

1. Imposte sui consumi (accise ed addizionale regionale);
2. imposte indirette (IVA).

16.2 ACCISE

L'accisa è l'imposta che colpisce il prodotto “Gas”: in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95 e successive modifiche, l'imposta colpisce il prodotto al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (combustione per usi civili e per usi industriali, autotrazione etc.).

I soggetti che sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori, i soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamento di prodotto proprio, i titolari di depositi fiscali per il Gas che immettono in consumo, le raffinerie, i petrolchimici, le centrali termoelettriche, qualora lo richiedano, nonché gli esercenti di distributori stradali di gas metano per autotrazione che abbiano presso tali distributori impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Le diverse reti di metanodotto gestite dal Trasportatore e non interconnesse tra di loro costituiscono diversi depositi fiscali. Il Gas ivi immesso gode di un regime di sospensione d'imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al Cliente/consumatore finale, restando in capo al “depositario” – cioè l'impresa di Trasporto – il compito di acquisire il dato di misura.

16.2.1 Documentazione fiscale

Il Trasportatore produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso, la seguente documentazione:

1. i verbali di misura, che riportano la quantità di Gas transitato in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di immissione e riconsegna della rete;
2. la dichiarazione di consumo, con la quale, per mezzo di un modello predisposto direttamente dall'Agenzia delle Dogane, l'impresa di trasporto dichiara i quantitativi annuali di Gas utilizzati per i propri consumi interni sui

quali si determina sia l'imposta (accise) che l'addizionale regionale, in ragione dell'aliquota vigente al momento del consumo; dichiara altresì i quantitativi di gas metano entrati ed usciti dai propri depositi fiscali senza applicare ad essi né l'accisa né l'addizionale regionale, spettando ad altri soggetti tale onere. La dichiarazione viene redatta annualmente e presentata all'UTF competente entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Nello stesso termine viene effettuato, da parte del soggetto competente, l'eventuale versamento del conguaglio relativo ad imposta ed addizionale regionale, rispetto a quanto corrisposto in sede di acconto;

3. la comunicazione di primo impianto agli uffici UTF competenti, per la messa in esercizio di un nuovo punto di immissione/prelievo.

16.2.2 Altra documentazione utile a fini fiscali per gli Utenti

Inoltre il Trasportatore elabora la seguente documentazione per gli Utenti:

1. i verbali di allocazione, che evidenziano il quantitativo di Gas immesso o prelevato, in un periodo di tempo definito (il mese), per conto di ciascun Utente nei vari Punti di Interconnessione Virtuale e di Riconsegna su RR;
2. certificati di qualità, che consentono di determinare la quantità di energia transitata in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di immissione e riconsegna della rete.

16.3 ADDIZIONALE REGIONALE

Ai fini della tassazione del Gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n°68, è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano".

Soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale sono gli stessi di cui al precedente punto 16.2. In particolare, il Trasportatore è tenuto al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi di Gas per uso proprio.

16.4 IMPOSTE INDIRETTE - IVA

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n°441 (presunzioni d'acquisto o cessione ai fini IVA) ha individuato – tra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni – anche i mezzi di trasporto via condotta: data la specificità del tipo di mezzo di trasporto del sistema gas, i trasporti a mezzo condotte sono attualmente esentati dall'emissione della bolla di accompagnamento.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO	2
17.1.1 <i>Introduzione</i>.....	2
17.1.2 <i>Tipologie di fattura</i>	2
17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	3
17.2.1 <i>Le fatture relative al servizio di trasporto</i>	3
17.2.2 <i>Le altre tipologie di fattura</i>	4
17.2.3 <i>Gli allegati alle fatture</i>	4
17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	5
17.3.1 <i>I termini di emissione delle fatture</i>	5
17.3.1.1. <i>Le fatture relative al servizio di trasporto</i>	5
17.3.1.2. <i>Le altre tipologie di fattura</i>	5
17.3.2 <i>Il pagamento delle fatture</i>	6
17.3.3 <i>Il termine di pagamento</i>	6
17.3.4 <i>Le modalità di pagamento</i>	7
17.3.5 <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>.....	7
17.3.6 <i>Modalità di anticipo e di invio delle fatture</i>	7
17.4. LE CONTESTAZIONI.....	7

17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

17.1.1 Introduzione

Al termine di ogni mese, una volta completato il calcolo del bilancio energetico definitivo per gli Utenti, il Trasportatore provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto ed agli eventuali corrispettivi di scostamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

17.1.2 Tipologie di fattura

La tariffa per il trasporto del Gas si articola in: corrispettivi di capacità, corrispettivo transitorio di misura e corrispettivo variabile; a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di disequilibrio e di scostamento del sistema per il mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula dei contratti di trasporto.

La fatturazione dei corrispettivi associati al trasporto sulla rete operata dal Trasportatore sarà, a seconda della specifica componente della tariffa considerata, a carico di questi o dell'Impresa Maggiore, indipendentemente dalla pertinenza dei ricavi associati.

In particolare, il Trasportatore fatturerà:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto sulle proprie RR;
- i le componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto
- il corrispettivo CV relativo alle Produzioni Locali;
- i corrispettivi fissi associati ai Punti di Riconsegna su RR;
- i corrispettivi di scostamento.

L'Impresa Maggiore fatturerà invece:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto su RN;
- il corrispettivo variabile (esclusa la parte relativa alle Produzioni Locali);
- i corrispettivi di disequilibrio.

I ricavi verranno successivamente ripartiti tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore.

L'attività di fatturazione di cui al presente documento consente al Trasportatore di valorizzare i servizi forniti secondo lo schema previsto nel sistema tariffario in vigore.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità su RR (per i Punti di Riconsegna);
- b) corrispettivo transitorio di misura per ciascun Punto di Riconsegna;
- c) corrispettivo variabile relativo alle Produzioni Locali;
- d) componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto;;
- e) corrispettivo di scostamento.

Come sopra menzionato, il Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di trasporto, altre tipologie di fattura, quali:

- f) le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
- g) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- h) le fatture relative ad altre voci.

17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

17.2.1 Le fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

17.2.2 Le altre tipologie di fattura

Relativamente ai documenti indicati ai punti f) e g) il documento emesso dal Trasportatore contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

17.2.3 Gli allegati alle fatture

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e riportate nei precedenti sottoparagrafi 17.2.1 e 17.2.2, il Trasportatore fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

- i corrispettivi di trasporto unitari;

- l'elenco dei Punti di Riconsegna su RR oggetto del servizio di trasporto con le caratteristiche ad essi associate (ad esempio: capacità impegnate, distanze da RN);
- l'energia allocata ai Punti di Consegna da Produzione Locale;
- le allocazioni giornaliere in volume e in energia, il PCS e il PCSe (relativamente alle fatture di scostamento);
- l'interesse applicato (per le fatture di cui al punto g di cui al paragrafo 17.1.2).

17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

17.3.1 I termini di emissione delle fatture

17.3.1.1. Le fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Secondo la tempistica schematizzata nel diagramma, il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) a e) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a) e b)¹ sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di erogazione del servizio di trasporto;
- per le fatture di cui al punto c),d),e) entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di erogazione del servizio.

In tutti i casi le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

17.3.1.2. Le altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto f), nel caso di errori di misura o di allocazione sono previsti momenti di verifica (come previsto al capitolo "Bilanciamento"), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di

¹ Salvo i casi di capacità conferita non annuale di cui alla Delibera 512/17 comma 1, lettera d)

conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative note di debito o di credito è fissato per la fine del terzo mese successivo a quello cui si riferisce il conguaglio.

17.3.2 Il pagamento delle fatture

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure l'eventuale maggiore importo verrà conguagliato sulla prima fattura utile successiva emessa dal Trasportatore.

17.3.3 Il termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi dalla relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda in particolare le note di credito o di debito relative ad errori di misura o di allocazione, di cui al punto f), gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti saranno invece conteggiati sull'importo della prima fattura utile successiva.

17.3.4 Le modalità di pagamento

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante le seguenti due modalità, a sua scelta:

- mediante addebito preautorizzato in conto - Procedura R.I.D (Rapporti interbancari diretti) presso Istituto di Credito convenuto;
- mediante bonifico bancario presso un Istituto di Credito convenuto con valuta fissa a favore del Trasportatore corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.

17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs n. 231/2002.

17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture

Le fatture emesse dal Trasportatore, compresi gli allegati, verranno anticipate ed inviate all'Utente nelle modalità previste all'interno del Contratto di Trasporto.

17.4. LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.5 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI	2
18.1.1 Inadempienza del Trasportatore	2
18.1.1.1 Specifiche di pressione	2
18.1.1.2 Specifiche di qualità	2
18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione	3
18.1.2 Inadempienza dell'Utente	3
18.1.2.1 Specifiche di pressione	3
18.1.2.2 Specifiche di qualità	3
18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione	4
18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura	4
18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	5
18.2.1 Dolo/colpa grave	5
18.2.2 Esclusione di responsabilità	5
18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	6
18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore	6
18.3.2 Importi maturati	7
18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente	7
18.3.4 Sospensione del servizio	7
18.4 FORZA MAGGIORE	8
18.4.1 Definizione	8
18.4.2 Cause	8
18.4.3 Effetti	9
18.4.4 Notifica	9
18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto	10
18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
18.5.1 Competenze dell'Autorità	10
18.5.2 Disposizioni transitorie	10
18.5.2.1 Esame preventivo	10
18.5.2.2 Risoluzione giudiziale	11
18.5.2.3 Applicazione.....	11
18.5.2.4 Arbitrato tecnico	11
18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO	11
18.7 LEGGE APPLICABILE	12

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

18.1.1 Inadempienza del Trasportatore

18.1.1.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più Punti di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima conferita dal Trasportatore all'Utente per gli stessi Punti di Riconsegna.

18.1.1.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) l'Utente avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2, fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il Gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di Gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di Gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

18.1.2 Inadempienza dell'Utente

18.1.2.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque PCT risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di trasportare i quantitativi di Gas programmati dall'Utente al Punto di Consegna per il periodo in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.2.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente, all'operatore di monte responsabile dell'immissione del Gas Naturale fuori specifica ed all'Autorità, ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale Gas.

Il Trasportatore può continuare ad accettare l'immissione ai PCT di Gas Naturale per il quale sia stata rilevata un'oscillazione di uno o più parametri di qualità del Gas al di fuori della Specifica di Qualità, ove sia possibile assorbire tale variazione (ad esempio, modificando opportunamente gli assetti della rete di trasporto in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica).

Il Trasportatore effettua l'intercettazione del Gas fuori specifica nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento qualitativo della rete di trasporto.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione

Nel caso in cui la proprietà dell'impianto in cui vengono rilevati i dati in base ai quali, ai sensi del Codice di Rete, viene effettuata la verifica di conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione:

- a) sia del Trasportatore, quest'ultimo sarà responsabile della correttezza degli stessi; o
- b) non sia del Trasportatore, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale sarà responsabile sia della tempestività della comunicazione sia della correttezza degli stessi.

18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Nel caso di apparecchiature di misura non di proprietà del Trasportatore e in stato di avaria, verranno applicate le disposizioni di cui al paragrafo 10.6.3.4 del capitolo: "Misura del Gas".

Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce al Trasportatore, o a persone incaricate da quest'ultimo, la possibilità di accedere

in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura per il rilevamento dei dati – qualora le stesse non siano di proprietà del Trasportatore - nonché per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura.

Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

18.2.1 Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di Gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

18.2.2 Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 18.2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore

- a) Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:
- i. l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso; e/o
 - ii. il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti.
- b) Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora l'Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di sette giorni; il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.
- c) Si conviene espressamente che è attribuita al Trasportatore la facoltà di recedere dal Contratto senza la prestazione di alcun corrispettivo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- i. l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
 - ii. cessazione dell'effettiva attività dell'Utente.

18.3.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione/recesso previsti nei precedenti punti a), b), c), l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione/recesso del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. Va esclusa dal calcolo dell'ammontare di cui sopra la parte del corrispettivo di capacità eventualmente coperta da garanzia finanziaria, così come previsto nei requisiti per l'accesso di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere Gas nella rete di metanodotti gestita dal Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 18.3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita dal Trasportatore – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.3.4 Sospensione del servizio

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, il Trasportatore attiverà un'apposita procedura di sospensione del servizio.

18.4 FORZA MAGGIORE

18.4.1 Definizione

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, ma esclusivamente quando tale evento o circostanza colpisca la rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Forza Maggiore" o "evento di Forza Maggiore")

18.4.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del Gas sulla rete di metanodotti gestita dal

Trasportatore, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

18.4.3 Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

18.4.4 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- i. il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte in Contratto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- ii. lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- iii. l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato:

- pro rata temporis, nel caso di interruzione totale della prestazione di trasporto;
- in proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas riconsegnate all'Utente ai Punti di Riconsegna, nel caso di riduzione parziale delle prestazioni di trasporto.

18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.5.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

18.5.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

18.5.2.1 Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

18.5.2.2 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 18.5.2.1 - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 18 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

18.5.2.3 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da contratti di trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.5.2.4 Arbitrato tecnico

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che

non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possenga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

18.7 LEGGE APPLICABILE

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.

DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE	2
19.2 RISERVATEZZA.....	2
19.2.1 Obblighi delle Parti	2
19.2.2 Eccezioni	2
19.2.3 Efficacia degli obblighi.....	3
19.3 PRIVACY	3
19.4 RINUNCE.....	5
19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE	5
19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE.....	5

19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualunque diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione da una delle Parti in forza del Contratto di Trasporto rimarrà di proprietà e disponibilità di tale Parte o del suo licenziante.

19.2 RISERVATEZZA

19.2.1 Obblighi delle Parti

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Trasportatore ed Utente ai sensi del Codice di Rete, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del Codice di Rete, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

19.2.2 Eccezioni

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- a) informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- c) informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;
- d) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

19.2.3 Efficacia degli obblighi

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al Codice di Rete.

19.3 PRIVACY

Relativamente alla Legge n°675/96, (qui di seguito "Legge"), le Parti prendono atto che:

- a) l'Utente è titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera d) della Legge.
- b) il Trasportatore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste dall'Art.8 della Legge per assolvere alla funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali" (qui di seguito "Responsabile Trattamento Dati") e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che il Trasportatore sarà Responsabile Trattamento Dati, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. e) della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Trasportatore sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui al Codice di Rete.

In particolare:

- c) l'Utente effettuerà a proprie spese la redazione e l'invio della modifica della notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli Artt.7 e 28 della Legge; inoltre provvederà all'assolvimento dell'obbligo di informare i propri Clienti Idonei dell'intervenuta nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati.
- d) Il Trasportatore:
 - tratterà i dati personali dell'Utente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dall'Utente, come individuato nella notificazione al Garante di cui agli Artt.7 e 28 della Legge;
 - custodirà i dati personali dell'Utente ai sensi degli Artt.9 e 15 della Legge;
 - individuerà - se necessari - i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi degli Artt.8 e 19 della Legge, e, sulla base del successivo atto di incarico, individuerà le istruzioni da impartire

a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli citati;

- effettuerà le sole operazioni di trattamento dati strettamente necessarie all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, quali conservazione ed elaborazione. Il Trasportatore dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dall'Utente. Inoltre, il Trasportatore non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, e l'Utente terrà indenne il Trasportatore da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente. A tale proposito, il Trasportatore non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli obblighi connessi - quali la raccolta del consenso degli interessati - nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati. L'Utente sarà pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione aventi per oggetto tali attività;
- si atterrà alle istruzioni impartite dall'Utente e non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dall'Utente, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
- consentirà all'Utente l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'Art.8 della Legge;
- adotterà le misure individuate dall'Utente intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'Art.13 della Legge, ed agevolerà detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza.
- evaderà senza ritardo, su richiesta dell'Utente, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi del citato Art.13 e dell'Art.29, comma 2, della Legge, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile Trattamento Dati;
- assicurerà in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della propria sfera di competenza.

Il Trasportatore non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Trasportatore dovrà informare al più presto l'Utente, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni dell'Utente, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Trasportatore, i relativi oneri saranno di esclusiva competenza dell'Utente.

La nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti.

19.4 RINUNCE

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una Parte ai sensi del Codice di Rete non sarà considerato una rinuncia a quei diritti né precluderà l'esercizio degli stessi in altre occasioni.

19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul Gas trasportato per conto dell'Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne il Trasportatore sotto ogni aspetto. Il Trasportatore avrà inoltre diritto di rivalersi sull'Utente per ogni onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete o presentate in ritardo, effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

L'Utente sarà in ogni caso responsabile di ogni danno nei confronti di terzi e/o dei propri Clienti o nei confronti del Trasportatore stesso qualora l'Utente ometta, ritardi o invii in modo non conforme, le comunicazioni alle quali è tenuto secondo quanto disposto dal presente Codice di Rete.

A tal fine l'Utente manleverà il Trasportatore da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi.

GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

20.1	INTRODUZIONE	2
20.2	EMERGENZE DI SERVIZIO	2
20.3	DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA	3
20.3.1	<i>Emergenza dovuta ad anomalie tecniche.....</i>	4
20.3.2	<i>Emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di Gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita dal Trasportatore.....</i>	5
20.4	FORNITURA ALTERNATIVA IN CASO DI EMERGENZA	5
20.5	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE.....	6

20.1 INTRODUZIONE

Il capitolo ha lo scopo di descrivere le procedure attuate ed i relativi soggetti interessati nel caso in cui insorga una emergenza sulla rete di metanodotti, nazionale e regionale, del Trasportatore dovuta a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Il Trasportatore ha il diritto/obbligo di mettere in atto tutte le procedure appropriate per far fronte alle emergenze con l’obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e minimizzare i conseguenti disservizi.

Non sono oggetto di questo capitolo le emergenze generali conseguenti alla carenza di disponibilità di Gas nel sistema in caso di eventi climatici sfavorevoli che saranno oggetto del successivo capitolo.

20.2 EMERGENZE DI SERVIZIO

Il Trasportatore adotta procedure differenti a seconda della causa di emergenza; a tal fine si distinguono due cause di emergenza:

- a) emergenza dovuta ad anomalie tecniche;
- b) emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di Gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita dal Trasportatore.

Gli eventi che determinano una situazione di emergenza della rete di proprietà del Trasportatore includono le situazioni di fuori servizio o i danneggiamenti che avvengono su tale rete e quelle che si verificano a monte sulle infrastrutture appartenenti alla rete di proprietà dell’Impresa Maggiore e che si ripercuotono a valle sul sistema del Trasportatore.

Per le attività di cui al presente capitolo il Trasportatore farà riferimento – per quanto applicabili - alle norme tecniche vigenti.

20.3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA

Come accennato nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", Il Trasportatore dispone di sistemi di telecontrollo, teleallarme e telecomando della rete di metanodotti da questi gestita. Pertanto, nel caso in cui si verifichi una anomalia tale che le pressioni o le portate della tratta in esame risultino al di fuori del normale range di esercizio, il sistema invierà in automatico un allarme al dispacciamento; per la descrizione della struttura organizzativa e dei sistemi tecnologici dedicati al dispacciamento si veda quanto riportato nel sito internet del Trasportatore.

Qualora l'emergenza dovesse verificarsi in orario non lavorativo il sistema di telecontrollo invierà l'allarme direttamente ai reperibili di turno.

Altra modalità di rilevazione delle emergenze è mediante segnalazioni esterne. Infatti sul sito internet del Trasportatore e sulle paline dei metanodotti di sua proprietà è disponibile un numero verde, attivo 24 ore su 24, mediante il quale chiunque può segnalare uno stato di emergenza o presunto tale. E' disponibile un riferimento telefonico, attivo 24 ore su 24, anche per la restante Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

I riferimenti puntuali da contattare in caso di emergenza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

La rete gestita dal Trasportatore, sia Nazionale che Regionale, è suddivisa in aree di influenza per la gestione delle emergenze di servizio.

Per ogni area è stato predisposto un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24 composto da un responsabile e da una idonea squadra di operatori.

Sempre in ogni area sono stati stipulati contratti con ditte specialistiche locali in grado di rendere disponibili, all'occorrenza in tempi limitati, mezzi e personale sufficienti.

Infine, una analogo servizio di reperibilità è stato predisposto presso il Centro Operativo al fine di controllare e coordinare le molteplici attività che si svolgono in caso di emergenza e prevedere gli effetti delle stesse sull'intera rete.

Con tale organizzazione il Trasportatore assicura l'intervento tempestivo su tutte le reti gestite, in modo da salvaguardare la continuità e l'efficienza del servizio offerto anche in condizioni critiche.

Le modalità operativa di intervento a seconda del tipo di emergenza verificatosi sono illustrate di seguito.

20.3.1 Emergenza dovuta ad anomalie tecniche

Le tipologie di emergenze oggetto del presente paragrafo, catalogabili tra casi in cui si verifica una fuoriuscita incontrollata di Gas e casi in cui questo non si verifica, fanno riferimento ad eventi quali:

- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale.

Indipendentemente dal tipo di rilevazione avutasi, sono allertati sia il responsabile reperibile in loco che quello di Centro Operativo.

Il primo ha la responsabilità di:

- mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile gli impianti in modo da salvaguardare l'integrità delle persone e delle cose;
- informare, con continuità, il responsabile reperibile presso il Centro Operativo per definire, concordemente, la strategia di intervento;
- allertare, se del caso, le Ditte reperibili di cui al paragrafo precedente;
- coordinare la messa in opera delle persone e dei mezzi disponibili;
- alimentare le utenze, se possibile, con percorsi alternativi;
- ripristinare, una volta eliminata la causa dell'emergenza, il servizio;
- verificare e relazionare circa le cause dell'emergenza.

Il funzionario, presso il Centro Operativo ha la responsabilità di:

- valutare, mediante il sistema di monitoraggio continuo i possibili impatti dell'emergenza sull'intera rete;
- definire, con il supporto del responsabile in loco, la strategia di intervento;
- attivare tutte le procedure del caso per salvaguardare l'alimentazione delle utenze interessate;
- richiedere, se del caso, l'intervento delle autorità territoriali competenti, quali Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali e verso gli Utenti e gli Operatori Allacciati coinvolti nell'emergenza onde definire, se necessario, le modalità di riduzione/interruzione del trasporto;
- informare il responsabile del Centro Operativo il quale ha la facoltà, in base alla gravità dell'evento, di convocare la "cellula di crisi" che è composta dai funzionari interessati al tipo di emergenza. Il tal caso il responsabile del Centro Operativo si fa direttamente carico della gestione dell'emergenza.

20.3.2 Emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di Gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita dal Trasportatore

Per tale tipo di emergenza il funzionario reperibile del Centro Operativo avrà la responsabilità:

- valutare, mediante il sistema di monitoraggio continuo i possibili impatti dell'emergenza sull'intera rete;
- attivare tutte le procedure per salvaguardare l'alimentazione delle utenze interessate quali ad esempio la massimizzazione dell'erogazione degli stoccaggi e la massimizzazione dei flussi di entrata nei punti di interconnessione con i metanodotti Snam Rete Gas;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali e verso gli Utenti e gli Operatori Allacciati coinvolti nell'emergenza onde definire, se necessario, le modalità di riduzione/interruzione del trasporto;
- informare il responsabile del Centro Operativo il quale ha la facoltà, in base alla gravità dell'evento, di convocare la “cellula di crisi” che è composta dai funzionari interessati al tipo di emergenza. In tal caso il responsabile del Centro Operativo si fa direttamente carico della gestione dell'emergenza.

20.4 FORNITURA ALTERNATIVA IN CASO DI EMERGENZA

La situazione di emergenza può comportare la temporanea sospensione del servizio di trasporto.

L'impresa di trasporto in caso di emergenza di servizio, garantisce la continuità del servizio di trasporto, organizzando ed attivando il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio sia quando l'alimentazione avvenga sulla rete di trasporto che presso un impianto gestito da un operatore terzo, quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'Utente o dell'impresa distributrice che gestisce il *city gate* interessato, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente che ha usufruito di tale servizio. A tal fine:

- a) l'impresa di trasporto comunica all'Utente la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto;
- b) l'impresa di trasporto comunica alle imprese distributrici che gestiscono *city gate* la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico, in occasione dell'attivazione di nuovi *city gate* e in occasione di subentro di una nuova impresa distributrice;

c) l'utente e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, comunicano all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alle lettere precedenti.

L'utente e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, nel caso in cui si avvalgano del servizio di cui al presente paragrafo, sono tenuti a fornire all'impresa di trasporto tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento del servizio stesso.

L'Utente, inoltre, ha l'obbligo di indicare al Trasportatore¹, onde consentire un corretto e tempestivo flusso di informazioni, l'elenco delle persone reperibili 24 ore su 24 da contattare nonché i relativi elenchi dei Clienti Finali entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico. Sarà cura dell'Utente comunicare al Trasportatore eventuali variazioni del suddetto elenco.

Ciascun Utente provvederà a comunicare direttamente ai propri Clienti Finali, almeno una volta l'anno ed in ogni caso di variazione, il recapito telefonico di riferimento per eventuali segnalazioni di emergenze di servizio.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo “Responsabilità delle Parti” in ordine ad eventi derivanti da causa di “Forza Maggiore”, sarà a carico dell'Utente il costo relativo all'approvvigionamento della fornitura alternativa del Punto di Riconsegna su RR nel caso in cui l'emergenza derivi dall'impossibilità per l'Utente stesso di consegnare il Gas sulla Rete Regionale del Trasportatore (ad es. a causa di interventi straordinari o emergenze sulle reti a monte di quella del Trasportatore).

Comunque, indipendentemente dal tipo di emergenza, il Gas acquistato da fornitura alternativa sarà a carico dell'Utente.

I costi operativi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, dovuti a emergenze causa impresa di trasporto, rimangono a carico dell'impresa di trasporto.

20.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE

L'impresa di trasporto dà comunicazione al CIG dell'emergenza di servizio entro 5 giorni di calendario dal suo insorgere; entro 30 giorni di calendario dall'eliminazione dell'emergenza di servizio, l'impresa di trasporto manda al CIG un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell'emergenza, ove

¹ Il modulo per l'invio delle informazioni richieste è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

accertate, e le misure adottate dall'impresa di trasporto per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasporto.

Il Trasportatore provvede a tenere traccia di una serie di informazioni relative alle emergenze di servizio, che ne descrivono gli aspetti fondamentali.

Per ogni emergenza di servizio l'impresa di trasporto registra:

- a) il codice con cui l'impresa di trasporto individua l'emergenza;
- b) il codice univoco con cui l'impresa di trasporto identifica la segnalazione di emergenza;
- c) la classificazione dell'emergenza in base alle situazioni indicate al paragrafo 20.3.1 del Codice di Rete;
- d) la causa dell'emergenza distinguendo tra:
 - i. Eventi naturali;
 - ii. Causa di terzi;
 - iii. Causa Trasportatore, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del Trasportatore;
 - iv. Mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete.
- e) la data e l'ora della segnalazione di emergenza;
- f) l'origine della segnalazione (soggetto segnalante o sistema automatico di controllo);
- g) la data e l'ora di arrivo sul luogo di emergenza del personale incaricato dall'impresa di trasporto per l'emergenza di servizio o la data e l'ora di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale in loco;
- h) l'avvenuto utilizzo del servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
- i) se l'emergenza ha determinato una interruzione del servizio.

Il Trasportatore comunica all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla propria rete nel corso dell'Anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità.

Per l'anno di riferimento precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto comunica:

- a) il numero totale delle emergenze di servizio distinguendo in base alle situazioni indicate al paragrafo 20.3.1 ed a sua volta alle cause indicate al presente paragrafo.
- b) il tempo medio effettivo di intervento da parte del personale incaricato dal trasportatore, nei casi in cui l'emergenza non sia stata risolta tramite intervento in remoto;
- c) il tempo medio effettivo di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia stato necessario un intervento di personale in loco;
- d) il numero totale dei casi in cui si è fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
- e) il numero di utenti e di imprese distributrici che hanno aderito al servizio di trasporto alternativo di gas naturale di cui al paragrafo 20.4;
- f) numero totale di emergenze che hanno determinato interruzioni del servizio.

MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS	2
---	----------

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle Attività Produttive.

Come stabilito dall'art. 8 commi 1 e 2 del decreto 26 settembre 2001, è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas, con funzione consultiva del Ministero stesso ed avente i seguenti compiti:

- formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza;
- individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza;
- formulare proposte per la definizione delle procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
- effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del Gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, il Comitato provvede inoltre a predisporre la procedura che individua termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di interruzione/riduzione dell'approvvigionamento di gas per il sistema nazionale ed a proporla per approvazione al Ministero delle Attività Produttive - come previsto all'Articolo 8.4 del Decreto 26 settembre 2001 - ai fini della relativa adozione, così da stabilire anche in questo caso le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definire i relativi obblighi di sicurezza.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza di cui all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo e per quanto di sua competenza, si attiene alla procedura di emergenza gas di cui sopra.

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22.1 INTRODUZIONE	2
22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE.....	2
22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA	3
22.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA’ DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	3
22.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	4
22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE	4

22.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore coinvolge tutte le parti interessate nella predisposizione del Codice di Rete e nel suo aggiornamento. Questo processo contribuisce a realizzare uno dei principi fondamentali per il Trasportatore, così come descritto nel sottoparagrafo 13.2.6 del capitolo “Qualità del servizio”.

In particolare, viene qui di seguito illustrata la procedura di aggiornamento del Codice di Rete precisando quali soggetti siano titolati ad avanzare richieste di modifica, quali siano i requisiti della documentazione da fornire al Trasportatore, i tempi e le modalità per la consultazione delle proposte e per l’approvazione delle stesse.

All’interno del capitolo si adotterà la seguente terminologia:

Richiesta di modifica: è la modifica al Codice, predisposta da uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1 della delibera 55/09, così come riportato al paragrafo 22.3, ed avanzata al Trasportatore con richiesta di adozione

Proposta di aggiornamento: è la proposta per l’aggiornamento del Codice elaborata e sottoposta a consultazione dal Trasportatore, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica.

L’impresa di Trasporto si avvale del proprio portale web per la pubblicazione della proposta di codice e delle proposte di aggiornamento, nonché per la gestione delle relative fasi di consultazione, mantenendo costantemente informate le parti interessate.

22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE

Il Comitato di Consultazione è un organo tecnico di consultazione, unico per tutti i codici di rete di trasporto, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema.

La costituzione del Comitato, la sua composizione, l’organizzazione, nonché i verbali delle riunioni del Comitato sono pubblicati sul sito internet dell’Impresa Maggiore, di cui il Trasportatore fornisce un link di collegamento, nella propria pagina web.

22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA

I soggetti titolati ad avanzare all’Impresa di Trasporto richieste di modifica sono:

- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese (come definite nella Delibera 55/09 all’art.1, punto 1.1 a) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

22.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA’ DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Verranno prese in considerazione solo le richieste di modifica presentate in conformità a quanto stabilito nel presente paragrafo. In particolare, ogni proposta di aggiornamento del Codice di Rete, per essere giudicata ricevibile:

- a) deve essere presentata in forma scritta e tramite l’apposito formato presente sul sito internet del Trasportatore;
- b) deve essere anticipata via e-mail o fax;
- c) deve identificare con chiarezza il proponente (società, sede legale, ecc.) ed almeno una persona di riferimento (nominativo, numero telefonico e/o di fax, e-mail, ecc.) da contattare relativamente alla richiesta in oggetto;
- d) deve descrivere in maniera esauriente la natura della modifica;
- e) deve esplicitare –con un livello di dettaglio sufficiente- le ragioni per le quali il proponente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- f) deve essere finalizzata a migliorare il perseguimento degli obiettivi del Codice di Rete;
- g) deve essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore;
- h) deve indicare in maniera chiara quali parti (capitoli, paragrafi) del Codice di Rete andrebbe a modificare/abolire/influenzare;
- i) deve indicare una data proposta per l’entrata in vigore della modifica, che non potrà essere retroattiva alla data di invio.

Inoltre, è possibile allegare dell'eventuale documentazione a supporto della richiesta di modifica effettuata

Il Trasportatore provvederà ad inviare al richiedente interessato, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'anticipazione via e-mail o fax della richiesta di modifica, una “dichiarazione di ricevibilità”, tramite la quale il Trasportatore comunica l'esito di tale inoltro (richiesta redatta conformemente o meno rispetto alle specifiche, eventuale necessità di chiarimenti o di integrazioni ulteriori, ecc.).

22.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Le richieste di modifica possono essere avanzate dai soggetti titolati di cui al punto 22.3 in qualsiasi momento dell'anno termico.

Entro 20 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, l'Impresa di Trasporto provvede a:

- pubblicarla sul portale web per il relativo processo di consultazione; oppure
- renderla disponibile all'Autorità, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali l'Impresa di Trasporto stessa ha ritenuto di non sottoporla a consultazione.

Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del punto b) precedente, l'Impresa di Trasporto dovrà avviarne il relativo processo entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Autorità.

22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

La proposta per l'aggiornamento del Codice, una volta predisposta dall'impresa, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica ricevuta da uno dei soggetti titolati, deve essere pubblicata dall'impresa stessa sul proprio sito web e sottoposta a consultazione, in qualsiasi momento dell'anno termico

La durata della fase di consultazione è pari a 45 giorni dalla data di pubblicazione della proposta di modifica sul sito web del Trasportatore.

Il Comitato di Consultazione rende disponibile, nell'ambito del processo di consultazione, il proprio parere al Trasportatore.

L'Impresa di Trasporto consente anche ai soggetti che non facciano parte del Comitato di consultazione di avanzare proprie osservazioni sulle proposte di aggiornamento pubblicate.

Entro 20 giorni dal termine della consultazione, l'Impresa di Trasporto rende disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice, unitamente a:

- a) una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
- b) il parere del Comitato di consultazione;
- c) le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del Comitato di consultazione;
- d) le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
- e) ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'Impresa di Trasporto ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate

Qualora le proposte di aggiornamento del Codice debbano essere predisposte dall'Impresa di Trasporto in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità che individuano i criteri generali, rimandando ai soggetti interessati la definizione delle specifiche procedure senza indicazione di un termine massimo, lo stesso deve intendersi fissato in:

- 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
- 30 giorni per la conclusione della fase di consultazione

Inoltre, sempre in tale evenienza, il tempo che il Trasportatore ha per rendere disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete,

unitamente a quanto sopra riportato ai punti a), b), c),d),e) è ridotto a 10 giorni dal termine della fase di consultazione.

Il Trasportatore valuterà le proposte di aggiornamento del Codice di Rete in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rete;
- b) grado di miglioramento delle funzionalità del Codice di Rete;
- c) entità delle implicazioni sulla gestione operativa del sistema di Trasporto;
- d) impatto sul Trasportatore delle modifiche richieste ed i relativi tempi di adeguamento per quanto riguarda i processi, l'organizzazione ed i sistemi informativi;
- e) impatto economico in termini di benefici, costi ed eventuali investimenti.

Nel caso in cui una richiesta di modifica richieda per la sua implementazione investimenti o incrementi di costi operativi rilevanti, il Trasportatore evidenzierà nel documento che presenterà all'Autorità per l'approvazione, tali aspetti economici e le tempistiche per l'implementazione.

Il Codice di Rete aggiornato, è pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

L'impresa di Trasporto provvede ad aggiornare e pubblicare il Codice di Rete sul proprio sito Internet entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Autorità di cui al paragrafo precedente ed entro il medesimo termine provvede ad inviare agli utenti del servizio la relativa comunicazione.

GLOSSARIO

Vengono di seguito elencati alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Definizione	Descrizione
<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il Gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Apparecchiature DMDU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile alla fine della giornata il dato di consumo giornaliero (DMDU = Daily Metered Daily Updated); tale categoria corrisponde con quella individuata dall'Impresa Maggiore mediante la sigla: MG
<i>Apparecchiature DMMU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento (DMMU = Daily Metered Monthly Updated)
<i>Apparecchiature DMMUC</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante raccolta (ad esempio tramite una stampante) delle registrazioni del flow computer installato (DMMUC = Daily Metered Monthly

Definizione	Descrizione
	Updated Computer)
<i>Apparecchiature NDM</i>	Apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo). (NDM= Non Daily Metered).
<i>Area di Influenza</i>	Area geografica all'interno della quale viene consumato il Gas Naturale immesso in rete da una determinata centrale di trattamento di produzioni locali.
<i>Area di Prelievo</i>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore e dall'Impresa Maggiore.
<i>Area Omogenea di Prelievo (AOP)</i>	Porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$.
<i>Capacità di Trasporto disponibile o Capacità Disponibile</i>	E' la quota parte di Capacità di Trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	E' la capacità di trasporto così come definita al capitolo: "Conferimento di capacità di trasporto".
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di Gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni

Definizione	Descrizione
	standard.
<i>Contratto di Trasporto o Contratto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo o Decreto</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".
<i>DM 18/06/2010</i>	Decreto ministeriale 18/06/2010 – trasporto e stoccaggio di gas naturale
<i>Delibera</i>	La Delibera n. 137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Delibera 336/16</i>	Delibera 336/2016/R/gas: "Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"
<i>Delibera 487/17</i>	<i>Delibera 487/2017/R/gas:</i> "Disposizioni in materia di corrispettivi per supero di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di distribuzione di gas per autotrazione"
<i>Delibera 512/17</i>	Delibera 512/2017/R/gas: "Completamento del progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"
<i>Delibera 120/01</i>	La Deliberazione 30 maggio 2001, n°120 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL"
<i>Delibera 40/14</i>	Delibera 40/2014/R/gas che ha approvato disposizioni in

Definizione	Descrizione
	materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
<i>Delibera 192/09</i>	Delibera ARG/gas/192/09 recante modifiche della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 per la definizione di criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento
<i>Delibera 249/12</i>	Delibera 249/2012/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso Punti di Riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente"
<i>Delibera 361/2013</i>	Delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale e di erogazione del servizio di default"
<i>Delibera 555/2012</i>	Delibera 555/2012/R/gas dell'Autorità recante "Ulteriori disposizioni funzionali all'avvio della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, disciplinata dal TISG"
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del Gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa del Trasportatore che svolge l'attività di dispacciamento – così come definita all'art. 2 del Decreto Legislativo - del Gas sulla rete di trasporto da questi gestita.
<i>Gas combustibile</i>	Il Gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.

Definizione	Descrizione
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende Gas Naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.
<i>Misura MG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore giornalmente, effettuata con impianti automatizzati.

Definizione	Descrizione
<i>Misura NMG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore solo al termine di un periodo di tempo superiore al giorno (di solito mensilmente), effettuata con impianti tradizionali. Gli impianti NMG per la misurazione del Gas possono essere di tipo: DMMU, DMMUC oppure NDM.
<i>MQP</i>	Massimo Quantitativo Programmato, di cui ai sottoparagrafi 8.3.3 e 8.4.2.
<i>Parte o Parti</i>	Si intendono il Trasportatore e l'Utente, rispettivamente singolarmente e collettivamente.
<i>Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico</i>	E' il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, art. 9 comma 2, e sue successive modificazioni; per la zona climatica F, definita all'art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, si assume convenzionalmente come Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.
<i>Periodo di punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<i>Periodo fuori punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<i>PIG</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di Gas a determinate

Definizione	Descrizione
	condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Potere Calorifico Superiore effettivo o PCSe</i>	Il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.
<i>Produzione Locale o Produzioni Locali</i>	Produzioni che immettono in Rete Regionale e che non transitano attraverso la Rete Nazionale di Gasdotti,
<i>Programma giornaliero o prenotazione giornaliera</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di Gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone " <i>nomination</i> ").
<i>Punto di consegna</i>	Il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>PCT o Punto di Consegna al Trasportatore</i>	L'aggregazione di più Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore; • il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore; • un Punto di Consegna da Produzione Locale; • un Punto di Immissione da impianto di produzione di biometano.
<i>Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore alle reti gestite dal

Definizione	Descrizione
	Trasportatore.
<i>Punto di Consegna da Produzione Locale</i>	Ciascun aggregato, determinato secondo il criterio delle Aree di Influenza dei flussi di Gas, delle Produzioni Locali presenti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.
<i>Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore o Punto di Entrata RN</i>	<p>Punto di consegna della Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà del Trasportatore, o un aggregato di Punti di consegna.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata virtuale dai principali campi di produzione o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione di minore entità; • il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di consegna da ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punto di Interconnessione Virtuale</i>	Punto di Uscita dalla Rete Nazionale costituito dal sottoinsieme dei Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore e facenti parte delle relative Aree di Prelievo.
<i>Punto di Riconsegna</i>	<p>E' il punto fisico della rete (o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi a valle) nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Riconsegna su RR: in tal caso tale Punto è un punto di prelievo presso un Operatore allacciato; • un Punto di Riconsegna su RN: in tal caso tale Punto è il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore oppure il Punto di Riconsegna

Definizione	Descrizione
	all'Impresa di Stoccaggio.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalle reti gestite dal Trasportatore alla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio</i>	L'aggregato dei Punti di Riconsegna a ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punti di riconsegna termoelettrici</i>	Punti di Riconsegna su RR che alimentano impianti termoelettrici definiti ai sensi del paragrafo 5.8.3
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Uscita o Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti Ossia un punto di interconnessione con l'estero, di uscita verso stoccaggi o di riconsegna.
<i>Rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica</i>	L'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente.
<i>RN o Rete Nazionale</i>	Rete Nazionale di Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio

Definizione	Descrizione
	2001.
<i>RR o Rete Regionale</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti.
<i>RQTG</i>	Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale"
<i>RTTG</i>	Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione
<i>Servizio di Default Trasporto</i>	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12/R/gas, e s.m.i. da erogare nei casi in cui su un determinato Punto di riconsegna non sia identificabile l'Utente responsabile dei prelievi afferenti a tale Punto per effetto del mancato conferimento della capacità di trasporto, dell'assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'art. 21 del TISG, ovvero dell'intervenuta risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell'Utente.
<i>Sm³</i>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di Gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifiche di qualità</i>	Specifiche tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale.
<i>TIB</i>	Testo integrato del bilanciamento istituito con delibera 312/2016/R/gas

Definizione	Descrizione
<i>TISG</i>	Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (<i>Settlement</i>),

**Publicato da S.G.I. – Società
Gsdotti Italia S.p.A.**

Via dei Salci, 25
03100 Frosinone
Tel. +39 0775 8860.1

In copertina

Salvatore Vitolo, “Fiore”
Olio su tela, cm 70 × 50
Per gentile concessione dell’Autore

Frosinone, Marzo 2022